

**ANTONIO MARUCCIA**

Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce

# INTERVENTO

DEL PROCURATORE GENERALE  
DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE

*nell'Assemblea Generale della Corte  
sull'Amministrazione della Giustizia nell'anno 2021*

Lecce, 30 gennaio 2021

Stampato da



*Il diritto penale non può rimanere estraneo a condotte in cui, approfittando di situazioni asimmetriche, si sfrutta una posizione dominante a scapito del benessere collettivo .*

*Papa Francesco*



# INDICE

## INTERVENTO

pronunciato dal Procuratore generale Antonio MARUCCIA  
dinanzi all'Assemblea della Corte di Appello di Lecce

## PREMESSA

### SEZIONE PRIMA

#### CAPITOLO PRIMO

1. **L'attività della Procura Generale.**
  - Il coordinamento e i rapporti con le Procure del distretto** . pag. 3
  - 1.1 Il coordinamento in ordine alle riforme più recenti ..... pag. 6
  - 1.2 Avocazioni ..... pag. 9
  - 1.3 Concordato in Appello ..... pag. 9
  - 1.4 Coordinamento per le impugnazioni ..... pag. 11
  - 1.5 Coordinamento tra le Procure per la gestione dei processi ..... pag. 11
  - 1.6 Linee guida in materia di confisca per equivalente ..... pag. 12
  - 1.7 Vigilanza sulla iscrizioni delle notizie di reato ..... pag. 14
  - 1.8 Azione anticorruzione ..... pag. 14
  - 1.9 Contrasto alla criminalità e misure di prevenzione ..... pag. 15
  - 1.10 Adeguamenti informatici per l'attuazione processuale  
della normativa emergenziale ..... pag. 17
  - 1.11 Protezione internazionale ..... pag. 20
  - 1.12 Intercettazioni ..... pag. 21
  - 1.13 Materia ambientale ..... pag. 22

#### CAPITOLO SECONDO

2. **L'attività Giudiziaria** ..... pag. 25
  - 2.1 Fase giurisdizionale:  
principali dibattimenti e questioni trattate ..... pag. 28
  - 2.2 L'esecuzione penale ..... pag. 32
  - 2.3 L'attività internazionale ..... pag. 35

#### CAPITOLO TERZO

3. **Disposizioni organizzative e provvedimenti adottati  
nell'ambito dell'attività giurisdizionale e amministrativa  
durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19** ..... pag. 39

3.1	Misure per l'attività giudiziaria .....	pag. 39
3.2	Misure logistiche organizzative di gestione del personale attraverso lo strumento dello smart working e l'istituzione di presidi .....	pag. 40
3.3	Iniziative in materia di misure organizzative, misure di sicurezza e gestione del personale amministrativo e svolgimento dell'attività giurisdizionale nella c.d. fase II ...	pag. 42
3.4	Adozione di misure orientate alla maggiore e progressiva ripresa delle attività nei mesi di giugno e luglio. ....	pag. 45
3.5	Attività del pubblico ministero in relazione alla presenza carceraria nelle varie fasi dell'emergenza sanitaria .....	pag. 47

#### CAPITOLO QUARTO

<b>4.</b>	<b>L'impatto dell'epidemia sull'attività giudiziaria .....</b>	<b>pag. 49</b>
4.1	L'impatto sull'attività in secondo grado .....	pag. 49
4.2	L'impatto sull'attività in primo grado .....	pag. 52

#### CAPITOLO QUINTO

<b>5.</b>	<b>Procura Generale. Attività diverse da quella giudiziaria .</b>	<b>pag. 59</b>
5.1	L'attività amministrativa .....	pag. 59
5.2	L'ufficio contabilità e ragioneria distrettuale .....	pag. 62
5.3	Piante organiche .....	pag. 68

### SEZIONE SECONDA

#### LE RELAZIONI DELLE PROCURE

1	La Sezione distaccata di Taranto della Procura Generale di Lecce .....	pag. 76
2	La Procura della Repubblica di Lecce Direzione Distrettuale antimafia .....	pag. 99
3	La Procura della Repubblica di Taranto .....	pag.105
4	La Procura della Repubblica di Brindisi .....	pag.115
5	La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Lecce .....	pag.127
6	La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minoren-ni di Taranto .....	pag.151



# *Procura Generale della Repubblica*

*Intervento del dott. Antonio Maruccia, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021.*

*Signor Presidente della Corte di Appello, signori Rappresentanti del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura, signori magistrati, signori avvocati, signori dipendenti dell'amministrazione, autorità, cittadine e cittadini del distretto giudiziario di Lecce, rivolgo a tutti un saluto cordiale a nome mio personale e dei magistrati del pubblico ministero che mi onoro di rappresentare.*

*Al signor Presidente della Repubblica, l'ossequio deferente e grato per essere riferimento e garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura.*

*Per il sesto anno consecutivo ho l'onore di intervenire in questa assemblea per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e svolgere le mie considerazioni sull'andamento della giustizia nel nostro distretto.*

*Saranno considerazioni brevissime ma nel volume che anche quest'anno abbiamo stampato, troverete per esteso la descrizione delle nostre principali attività.*

*Un anno orribile, il 2020.*

*La pandemia, che ha imperversato anche in Italia, ha messo a dura prova l'esercizio della giurisdizione e dunque la tutela dei diritti delle persone.*

*Nel nostro distretto, mai come in questa occasione, l'alleanza di magistrati, avvocati e lavoratori amministrativi ha consentito di fare fronte alle difficoltà garantendo anzitutto la salute di tutti e, al contempo, l'esercizio dell'attività giudiziaria, per dare risposte ad una domanda di giustizia ancor più pressante, perché la pandemia ha esaltato le povertà e aggravato le disuguaglianze.*

*Abbiamo fatto tutto il possibile con la collaborazione del sistema sanitario locale e regionale. E qui consentitemi di ringraziare i medici, i dirigenti, gli infermieri e il personale sanitario per quanto hanno fatto.*

*La crisi ha dato una forte accelerazione ai processi tecnologici e una spinta alla digitalizzazione delle attività.*

*Nuovi scenari e nuove possibilità si sono aperte e spetterà a noi saperle utilizzare e portare a compimento le innovazioni per semplificare, velocizzare e migliorare l'assetto di una giustizia lenta e poco affidabile nei tempi e nei risultati.*

*Non può esserci opposizione pregiudiziale agli strumenti che la scienza e la tecnica ci mettono a disposizione, sta a noi utilizzarli e chiederne sempre di più nuovi e adeguati alla necessità di rispettare i valori costituzionali del giusto processo.*

*Questo è stato l'obiettivo dei tanti protocolli che abbiamo sottoscritto con gli avvocati, accordi resi necessari dalla scelta del potere legislativo di demandare ai capi degli uffici la facoltà di disciplinare le attività giudiziarie in relazione alle specifiche condizioni epidemiologiche dei territori*

*L'impatto della crisi ha determinato una forte riduzione della domanda: sono diminuite le sopravvenienze dei procedimenti civili e penali.*

*E in corrispondenza sono diminuite le attività degli uffici requirenti, che tuttavia hanno fatto fronte alla domanda.*

*Tuttavia non è diminuita l'attività della magistratura requirente e di sorveglianza per i detenuti, Anzi sono aumentate le udienze e l'impegno- anche di presenza - per dare risposta alle sofferenze e ai problemi del carcere che, come ci ha ricordato il Procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, specie nella pandemia, deve essere la extrema ratio.*

*Lavoriamo con la consapevolezza delle criticità strutturali del nostro sistema giudiziario che non riesce ad essere affidabile nei tempi e nei risultati.*

*E tutti, a cominciare dalle imprese che devono creare lavoro e sviluppo, hanno bisogno della maggiore prevedibilità delle nostre decisioni.*

*Una strada sulla quale più forte dev'essere il nostro impegno a partire, quanto alla giurisdizione penale, dai criteri di promozione dell'obbligatoria azione penale.*

*Un terreno sul quale anche nel prossimo anno occorrerà lavorare per garantire l'esercizio di una iniziativa penale adeguata agli ambiti che le sono propri.*

*Il rispetto delle competenze degli altri poteri per la magistratura è un obbligo che rinviene dalla Costituzione e attiene al costume morale e professionale di ciascun magistrato.*

*A noi spetta perseguire i reati. Non spetta stabilire le scelte di contemperamento degli interessi che sono assegnate alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione.*

*Una discrezionalità che deve essere esercitata in piena libertà morale, e che deve restare soggetta alla verifica della legalità amministrativa, da parte di TAR e Consiglio di Stato e al controllo della legalità penale da parte della magistratura ordinaria, quando vi siano violazioni di rilievo penale.*

*Dare efficienza alla macchina giudiziaria è dunque la preconditione per lo sviluppo economico ma è anche il primo passo per affrontare gli squilibri nella società, per ridurre le differenze. Per dare risposte agli ultimi, ai senza diritti,*

*Dobbiamo impedire che siano strumentalizzate le criticità della giustizia. Impedire o rendere difficile la strada al debitore furbo che non vuol pagare o al creditore forte che supera con la leva processuale la distonia, lo squilibrio delle posizioni imposte nella società dai rapporti di forza tra le parti.*

*Insomma, un sistema che non deve privilegiare chi ha mezzi e tempo per entrare in questo nostro labirinto e stazionarvi per anni, perpetuando le ingiustizie.*

*Superare le contraddizioni, dare alle controversie la sanzione formale e sostanziale di una legalità costituzionale che riafferma il valore della uguaglianza, che garantisce le pari opportunità e assicura lo sviluppo.*

*Ecco, la pandemia, io credo, ha riportato al centro gli interrogativi di fondo della nostra funzione.*

*Nelle relazioni scritte troverete anche le nostre valutazioni sulle riforme di diritto sostanziale e processuale intervenute quest'anno: dalla nuova disciplina dei reati contro la PA, alla legge in materia di tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, alle intercettazioni.*

*Qui va rimarcato che l'impatto delle novelle normative sulle strutture giudiziarie è stato spesso critico, come segnalano tutti i Procuratori,*

*perché sono state previste nuove attribuzioni e nuovi adempimenti che fanno carico ad uno stesso contingente di personale e a piante organiche inadeguate.*

*Va tuttavia dato atto dello sforzo straordinario e innovativo del Ministero che ha indetto - e in parte espletato - diversi concorsi per rafforzare gli organici amministrativi.*

*Registriamo con favore anche l'aumento, seppur insufficiente, delle piante organiche della magistratura.*

*Si è, insomma, iniziato ad invertire la tendenza; ma purtroppo, i danni di una storica sottovalutazione del comparto giustizia rendono necessari importanti investimenti per dotare gli uffici di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche.*

*Le opportunità del Recovery fund auspichiamo possano incrociare le esigenze indifferibili della giustizia.*

*Qualche informazione sulla edilizia giudiziaria nel Distretto.*

*Grazie soprattutto all'impegno dei colleghi di Taranto, siamo finalmente riusciti a firmare con Ministero, Demanio, Comune e Provincia di Taranto, un Protocollo per la realizzazione nel quartiere Paolo VI, di un Polo della giustizia che riunisca e razionalizzi la logistica degli edifici giudiziari ponendo fine all'attuale insostenibile situazione.*

*E anche per Lecce, vi è la buona notizia del finanziamento per circa 70 milioni di euro, stanziati dal Ministero della Giustizia per la realizzazione del Polo Giudiziario su terreni confiscati alla criminalità organizzata.*

*Le nostre sollecitazioni, dunque, non sono rimaste inascoltate. E abbiamo noi continuato a dare impulso per giungere rapidamente alle gare per i due progetti di Lecce e di Taranto.*

*Ora pare imminente la sottoscrizione della convenzione tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio per l'affidamento a quest'ultima*

*dei compiti di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione del Polo della Giustizia di Lecce.*

*E' sicuramente un passaggio importante.*

*Ma io voglio ribadire, ancora una volta, che se non vi sarà una presa in carico del problema da parte del territorio e delle sue rappresentanze, l'opera avrà - se li avrà - tempi lunghi.*

*Per questo io ritengo che occorra promuovere un tavolo con gli Avvocati, il Comune di Lecce, la Provincia la Regione per monitorare il procedimento amministrativo e seguire i tempi della definizione e della realizzazione dell'opera.*

*Vengo ora, brevemente, al lavoro delle Procure del Distretto.*

*Un impegno che è continuato sui versanti:*

- del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa;*
- dei reati contro la pubblica amministrazione;*
- della tutela dell'ambiente.*

*Un impegno che continua a richiedere livelli elevati di professionalità, assicurati da un validissimo corpo di pubblici ministeri ordinari, distrettuali antimafia, minorili e di appello.*

*Donne e uomini cui va il mio sentito e sincero ringraziamento.*

*I dati statistici riferiscono di un impatto della pandemia uniforme per le tre Procure.*

*Il Procuratore della Repubblica di Lecce segnala la ulteriore riduzione delle pendenze, pur evidenziando gli effetti della pandemia sul numero delle definizioni.*

*A fronte di un calo delle sopravvenienze (5201 nel primo semestre 2020 contro 6151 del secondo semestre 2019) è diminuito il numero degli affari definiti: 5752 procedimenti conclusi nel primo semestre 2020 contro i 7609 procedimenti conclusi nel secondo semestre 2019.*

*Al dato quantitativo fa riscontro la positiva chiusura di delicate indagini (come per la Tap) e la conferma in primo grado delle ipotesi di accusa verso i magistrati del distretto di Bari e verso pubblici amministratori.*

*A Taranto, va rimarcato l'impegno e i buoni risultati ottenuti dalla Procura, come evidenziano i dati statistici dei procedimenti e l'attività svolta nei dibattimenti; per tutti, il dibattimento cd "ambiente svenduto" per i fatti dell'Ilva, ormai prossimo alla conclusione.*

*Il Procuratore aggiunto ha evidenziato una contrazione degli affari esaminati e definiti nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto a quello precedente, nonostante la ripresa del lavoro in presenza con carattere di prevalenza rispetto al lavoro agile. Tanto in ragione dei gravosi carichi di lavoro dell'Ufficio e di un organico decisamente sottodimensionato rispetto alle reali necessità. Tale riduzione può attestarsi intorno al 25% nella definizione degli affari, mentre solo intorno al 10% nelle sopravvenienze, riduzione dovuta in gran parte al contenimento dell'afflusso degli utenti negli uffici giudiziari.*

*A Brindisi, con l'organico dei magistrati ormai completo, la procura è impegnata nelle attività di contrasto anche della criminalità comune, peraltro in decisa crescita.*

*Il Procuratore segnala i contraccolpi della emergenza sanitaria foriera di disfunzioni nel settore della iscrizione delle notizie di reato e, pur a fronte del calo delle notizie di reato, della riduzione del numero dei procedimenti definiti (anno 2019: iscritti nr. 3363; procedimenti definiti nr. 3882; anno 2020: iscritti nr. 2371; procedimenti definiti nr. 2388). Balza evidente il minor numero di iscrizioni di circa mille unità, ed il minor numero di definizioni pari a circa 1.500 unità.*

*La giustizia minorile nel distretto è assicurata a livelli alti di efficienza, nonostante le gravissime carenze degli organici di amministrativi e magistrati. E ciò grazie alla direzione dei due uffici requirenti minorili di Lecce e di Taranto: le relazioni delle due procuratrici danno la misura*

*della qualità e della estensione di un intervento che coglie la interdisciplinarietà dei problemi.*

*Di grande rilievo i risultati assicurati dalla DDA di Lecce che riferisce come la criminalità organizzata e mafiosa sia ancora presente nel nostro distretto. Essa modifica le proprie strategie di aggressione e di accumulazione patrimoniale. Si alimenta con i proventi del traffico degli stupefacenti – di tutti i tipi - per i quali resta alta la domanda di strati sociali sempre più estesi.*

*Permane il pericolo dai Balcani: droga, traffico e sfruttamento dell'immigrazione, con leggero aumento degli sbarchi rispetto all'anno prima.*

*Continuano a mancare segnali di interrelazioni organiche della nostra criminalità con le mafie tradizionali: cosa nostra, ndrangheta, camorra.*

*Una criminalità, la nostra, che si orienta verso le risorse e le opportunità che offre la Pubblica Amministrazione e lo fa con sofisticate tecniche di infiltrazione.*

*Turismo, servizi di guardiania, servizi di sicurezza delle attività economiche, ristorazione, gaming, commercio di idrocarburi, smaltimento dei rifiuti: sono le attività in cui sono state in concreto rilevate le iniziative di insediamento delle nostre organizzazioni criminali; sono le attività nelle quali vengono reinvestiti i profitti del traffico di stupefacenti.*

*Il COVID, poi, ha rappresentato una opportunità per acquisire immobili, attività e imprese in difficoltà, mentre gli esponenti della criminalità organizzata vengono compulsati dai privati per riscuotere crediti o far pressione sulla PA per ottenere provvedimenti di favore.*

*E, in corrispondenza, è segnalata la capacità di condizionamento di talune Pubbliche amministrazioni da parte dei boss e l'arrendevolezza di singoli interlocutori.*

*Il tutto rifuggendo da espliciti atti di violenza eclatanti.*

*Non è un caso che in quest'anno, non si è avuto alcun omicidio di mafia.*

*Fa fronte a questo scenario - per fortuna, non generalizzato - il persistente atteggiamento di più candidati alle elezioni di rivolgersi agli esponenti della criminalità per avere l'appoggio elettorale.*

*E questo - spiace dirlo - è accaduto anche nelle ultime elezioni amministrative del 2020.*

*I criminali non si espongono, oramai. Sanno che, in periodo elettorale, verranno cercati, come puntualmente avviene.*

*I comuni di Carmiano e Scorrano, sciolti per mafia nell'ultimo anno in esito ad accertamenti amministrativi ancora una volta scaturiti dalle indagini della DDA, confermano il quadro.*

*Sul punto avrei voluto dirvi cose diverse dallo scorso anno ma la realtà continua a dare segnali di preoccupazione che ci spingono ancora una volta a ribadire il nostro appello.*

*Qui il discorso va oltre le nostre competenze e le nostre capacità perché riguarda la qualità della democrazia nel nostro Paese, riguarda le idealità che devono muovere l'impegno dei cittadini nella cosa pubblica.*

*Un appello alla pratica dei valori costituzionali che riguarda anche noi.*

*Al netto delle strumentalizzazioni, la magistratura ha visto offuscata la sua credibilità da condotte deteriori che hanno inciso sul funzionamento democratico dell'organo di governo autonomo della magistratura.*

*Ma deve esser chiaro a tutti che la stragrande maggioranza dei magistrati assolve per intero il proprio dovere e dimostra nella realtà di tutti i giorni di possedere le doti morali e professionali indispensabili per l'esercizio della nostra funzione.*

*Penso ad esempio alla nostra magistratura di sorveglianza che durante la pandemia ha continuato a svolgere regolarmente le udienze con detenuti, dentro e fuori dal carcere-anzi a celebrarne di più come dicono le statistiche -garantendo l'ordine e proponendosi, con i difensori e il pubblico ministero, come interlocutori credibili di uno Stato che vuole mantenere la promessa dell'art 27 della Costituzione.*

*Un settore, quello carcerario, al quale tuttavia guardiamo con attenzione e adottando le contromisure per le dinamiche criminali che da esso si dipartono; basti pensare alla quantità di microcellulari introdotti illecitamente nei penitenziari coi quali la criminalità organizzata e mafiosa tiene i collegamenti con l'esterno, come riferisce la DDA.*

*Concludo ribadendo l'impegno della Procura generale di Lecce ad un'attività di coordinamento e di indirizzo ispirata al metodo del confronto e della condivisione al fine di assicurare nel Distretto l'uniforme esercizio dell'azione penale quale necessario presupposto del principio di uguaglianza.*

*Ringrazio per l'attenzione.*

*Antonio Maruccia*

*Lecce 30 gennaio 2021*

## **SEZIONE PRIMA**

### **1. PREMESSA**

Il volume dedicato a rappresentare ai cittadini e alle istituzioni le attività realizzate dagli uffici requirenti del distretto giudiziario di Lecce e, *in primis*, da questo Ufficio Generale, non poteva non avere al centro la tragica vicenda epocale che in questo *annus horribilis* si è abbattuta sul nostro Paese e, per quel che ci occupa, sulla giurisdizione: l'epidemia da coronavirus che ha determinato lo sconvolgimento della vita di ciascuna persona e delle pubbliche istituzioni chiamate ad affrontare la conseguente situazione di emergenza in tutti i settori della organizzazione sociale e dunque anche nella attività giudiziaria per la quale decisivo è il ruolo del Pubblico Ministero.

L'apertura del volume, con il primo capitolo, riguarda l'attività di coordinamento svolta dalla Procura Generale, anche ai sensi dell'art 6 d.lgs 106/2006, sia per l'attività di impulso e coordinamento delle Procure del distretto sia per i rapporti con gli Enti territoriali, la Regione e il ministero di Giustizia.

Successivamente, al secondo capitolo, si è dato atto del lavoro svolto dall'Ufficio generale quale pubblico ministero di secondo grado, oltreché delle funzioni espressamente attribuite alla Procura Generale nei diversi settori dell'ordinamento: dall'attività nei processi e nelle impugnazioni, alle misure di prevenzione, con indicazione dei principali dibattimenti e questioni trattate, alle esecuzioni penali e infine all'attività giudiziaria internazionale.

Il volume dedicato all'attività dell'Ufficio di Procura generale riferisce compiutamente, al terzo capitolo, il lavoro svolto e gli atti assunti- nel periodo di riferimento 30 giugno 2019/30 giugno 2020- per disciplinare l'attività giudiziaria in tempo di coronavirus, in attuazione delle diverse disposizioni normative e regolamentari succedutesi durante l'emergenza .

Nel quarto capitolo si è quindi riferito dell'impatto della pandemia anche in termini statistici sull'attività di ciascun ufficio requirente.

Infine col quinto capitolo si è passata in rassegna l'attività amministrativa e quella di tipo diverso, tutte svolte a supporto delle funzioni assegnate dalla legge alla Procura generale.

La seconda sezione del volume riporta le relazioni dei Procuratori della Repubblica, compreso l'Avvocato generale della sezione staccata di Taranto, che riferiscono degli argomenti di rilievo sui quali vi è stata l'interlocuzione con la Procura generale presso la Corte di Cassazione e con la stessa Corte di Cassazione.

## Capitolo Primo

### 1. L'attività della Procura generale. il coordinamento e i rapporti con le procure del distretto

L'anno giudiziario 2019 – 2020 ha risentito, come tutte le attività della pubblica amministrazione italiana, degli effetti della pandemia da coronavirus Covid-19 sia sotto il profilo della produzione normativa che si è succeduta senza posa nel corso del tempo e sia per lo sforzo amministrativo necessario per rendere gli uffici giudiziari i più sicuri possibili per tutti gli utenti del servizio della giustizia.

La produzione normativa, da un lato, ha comportato interventi significativi sul piano processuale in tutti i settori della giurisdizione, civile e penale. Ha introdotto *ex abrupto* l'utilizzo delle nuove tecnologie e nuovi sistemi di comunicazione digitale anche nelle attività processuali, con conseguenze non sempre meditate rispetto al tessuto processuale esistente. Interventi spesso settoriali e non coordinati tra di loro. Eppure, occorre anche saper cogliere le opportunità della introduzione “spinta” della tecnologia digitale nel processo penale, mentre nel settore civile esistono applicativi ormai già collaudati da molto tempo e l'impatto appare meno invasivo. Opportunità che sicuramente richiederanno ulteriore e complesso lavoro per armonizzare in un unico sistema efficiente tutto il workflow giudiziario, a partire dalla fase delle indagini preliminari per terminare alla fase delle esecuzioni. Ma opportunità necessarie per ottenere una sempre maggiore efficienza del sistema giudiziario.

Dall'altro lato, la gestione della sicurezza sanitaria ha posto maggiormente in risalto i problemi logistici delle sedi giudiziarie leccesi, ormai antiquate rispetto alle esigenze del territorio. È emersa la necessità di riprendere con forza il progetto di creazione della "cittadella giudiziaria" già avviato da tempo. Una struttura logistica nuova, moderna e soprattutto adeguata alle esigenze della collettività salentina la cui domanda di giustizia, in tutti i settori, diventa sempre più ampia e pressante.

A fronte di questa situazione di emergenza, l'attività della Procura Generale di Lecce si è mantenuta costante all'interno del solco tracciato dall'ordinamento, in particolare dalla previsione normativa contenuta nell'art. 6 del d.lgs. n.106/2006 che fissa sul piano ordinamentale la direzione delle attività del pubblico ministero e le relazioni tra i diversi organi in cui tale Ufficio si articola. E anzi, ha cercato di mantenere saldo il timone di principi costituzionali anche nella gestione delle esigenze dettate dall'emergenza sanitaria. Adesione ai principi, pur a fronte di situazioni

nuove sotto il profilo processuale, reclamate dal generale e fondante principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

L'attività di questo Procuratore Generale ha continuato così costantemente e concretamente ad ispirarsi al metodo indicato dall'art. 6 con l'esercizio dei relativi poteri "declinato secondo una accezione positiva di ricognizione e di diffusione delle buone prassi, nonché di costante impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli organizzativi ed alla procedimentalizzazione della collaborazione fra uffici puntando all'attuazione mediante "protocolli o intese a livello distrettuale" sempre "frutto della unanime e condivisa valutazione di tutti i Procuratori del distretto e che sono in concreto divenute direttive di carattere generale distrettuale o circondariale anche in materia di protocolli investigativi in senso stretto e di interpretazione condivisa di norme" (così il CSM nella delibera del 16 marzo del 2016 ). Solco nel quale si è iscritta anche quest'anno l'azione della Procura Generale di Lecce, così come è avvenuto negli anni precedenti.

Per la gestione concreta e quotidiana della sezione distaccata di Taranto della Procura generale, le attività sono state demandate e gestite in prima persona dall'Avvocato generale preposto alla medesima sezione distaccata all'interno del quadro tracciato da questo Procuratore generale. L'Avvocato generale ha altresì acquisito i dati e fornito gli elementi di valutazione concernenti tutti gli uffici giudiziari della sede di Taranto, riportati nel contesto della presente relazione per le singole materie trattate.

L'azione dell'Ufficio, in coerenza ed in continuità con l'impostazione adottata dallo scrivente sin dal suo insediamento nel gennaio 2016, è dunque rimasta ancorata al metodo della collaborazione tra tutti gli uffici requirenti, che da tempo ha superato il retaggio di una cultura verticistica, interpretando il ruolo attribuito ai Procuratori Generali in un'ottica costituzionalmente orientata di salvaguardia delle autonomie dei singoli uffici, di reciproca collaborazione, puntando sul coordinamento e sul confronto, con particolare attenzione al tema dell'uniforme esercizio dell'azione penale. Ciò in ossequio anche alle direttive impartite dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione che proprio sulle attività di controllo e vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di Appello in materia di corretta iscrizione delle notizie di reato e soprattutto di corretto esercizio dell'azione penale da parte delle procure della Repubblica ha impostato la azione di vigilanza in via prioritaria per il prossimo anno.

E tale attività della Procura generale di Lecce ha anticipato addirittura i temi che oggi sono ripresi dal Consiglio Superiore della Magistratura con la nuova circolare in materia di organizzazione degli uffici giudiziari requirenti (delibera di plenum del 16/12/2020). Delibera che ha previsto all'articolo 27 il dovere del Procuratore generale presso la Corte di appello

*“di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie sugli assetti organizzativi ed ordinamentali degli uffici requirenti del distretto ed opera per favorire soluzioni organizzative ed interpretative condivise, attraverso atti di impulso e coordinamento e promuovendo iniziative e confronti volti a pervenire a tale risultato”.*

Proprio nell'aver anticipato i temi richiamati dagli atti formali del CSM e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, *quest'ufficio* di Procura generale ha consolidato un rapporto di leale e proficua collaborazione con tutti gli uffici requirenti del distretto che tali impostazioni hanno da subito condivise. L'azione di indirizzo e vigilanza della Procura Generale ha potuto quindi giovare della piena disponibilità dei dirigenti delle Procure del distretto a concordare e condividere gli assetti organizzativi, le linee interpretative e, talvolta, gli stessi programmi di attività investigative, oltre a garantire la costante informazione sulle indagini di maggiore rilievo e sulle richieste di misure cautelari, e a trovare un punto di gestione degli uffici condiviso e omogeneo tra tutte le procure della Repubblica in materia di trattazione delle notizie di reato, e gestione dei vari modelli esistenti per le medesime iscrizioni.

L'azione di questa Procura generale è stata sviluppata anche nella sottoscrizione di accordi con alcuni uffici giudicanti al fine di razionalizzare le prassi esistenti, incidendo in maniera positiva sui tempi e modalità di gestione del rapporto processuale fra gli uffici requirenti e quelli giudicanti. Azione di stimolo e di incoraggiamento al miglioramento dei rapporti tra tutti gli uffici giudiziari che si intende stimolare anche nel prossimo futuro, in particolare per quanto riguarda i rapporti con la Corte di Appello e gli uffici giudicanti di primo grado.

Si pensi soltanto ai contenuti degli accordi sottoscritti con la locale Corte di Appello di Lecce per la attuazione della normativa emergenziale in materia di notifiche e/o comunicazioni in via digitale degli atti tra gli uffici giudiziari, per la gestione delle comunicazioni che tali atti con il foro e per la definizione di soluzioni efficienti anche a fronte di vuoti normativi.

In tale ottica si inserisce altresì la volontà di questo Procuratore generale di coinvolgere in maniera sempre più spinta anche l'Avvocatura nei processi di miglioramento organizzativo del lavoro giudiziario, consapevole del fatto che gli avvocati rappresentano una componente essenziale della attività giurisdizionale e della sua organizzazione. Il loro contributo è necessario per garantire il buon funzionamento dell'intero sistema ordinamentale, nell'interesse prioritario dei cittadini in quanto utenti del

servizio della giustizia. Contributo richiesto, e ottenuto pienamente, sia dai Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto e sia anche dai rappresentanti delle Camere penali.

L'attività della Procura generale tende dunque a coordinare attività diverse al fine di raggiungere un unico obiettivo: migliorare il servizio complessivo reso nell'amministrazione della giustizia, agevolando il più possibile la cooperazione di professionalità, competenze, organizzazione dei vari uffici, risorse umane e materiali in un'unica direzione. Seguendo sempre il metodo della compartecipazione e non della direzione dall'alto.

Gli accordi e i protocolli distrettuali nei quali sono state formalizzate le intese hanno poi trovato attuazione con i conseguenti provvedimenti organizzativi del Procuratore generale e dei Procuratori della Repubblica.

Particolarmente intensa, dunque, è stata l'attività della Procura generale per quanto riguarda l'attività di coordinamento tra i vari uffici giudiziari requirenti del distretto, nonché nel sollecitare rapporti sempre più diretti e coordinati tra gli uffici giudicanti e quelli requirenti. Tale complessiva attività ha riguardato le materie più diverse, con l'obiettivo di garantire il più possibile una sinergia del lavoro posto in essere dai diversi uffici nella propria autonomia al fine di raggiungere l'obiettivo della maggior efficienza nel rendimento del sistema giudiziario.

## **1.2 Il coordinamento in ordine alle riforme più recenti**

Con riferimento alle riforme legislative più recenti, tutte le procure del distretto segnalano, in particolare, gli effetti di quelle intervenute in materia di:

- intercettazioni telefoniche
- violenza domestica, di genere e in danno di minori di cui alla legge numero 69 del 12 luglio 2019, cd “codice rosso”
- legge 9 gennaio 2019 n. 3 in materia di corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione.

In ordine alle indicate novelle legislative questo ufficio di Procura Generale ha esercitato i propri compiti di coordinamento ex articolo 6 decreto legislativo n.106/2006, procedendo alla stipula di accordi e protocolli che hanno orientato le linee guida e i provvedimenti organizzativi poi autonomamente disposti dalle singole Procure.

Così, in materia di intercettazioni, con nota operativa della Procura Generale di Lecce prot. N. 3236 del 16 maggio 2018, questo Ufficio ha fornito gli indirizzi generali per coordinare le eventuali necessità investigative di ricorso alle intercettazioni da parte della Procura generale o delle procure minorili. Sono poi seguiti accordi operativi e protocolli con le

Procure della Repubblica del distretto presso le quali sono ubicate le apparecchiature e i dispositivi fisici e informativi richiesti dalla legge.

Anche per i reati che coinvolgono le fasce deboli, gli uffici requirenti hanno sottoscritto protocolli: dal Protocollo tra gli uffici requirenti di Taranto, Procura Ordinaria e Procura Minorile, siglato il 16.10.18, alle intese di questa Procura generale con le Procure e l'Anac in tema di coordinamento anticorruzione.

Si tratta di materie che incrociano prevalentemente l'attività degli uffici requirenti di primo grado che infatti hanno adeguato i rispettivi assetti organizzativi per dare attuazione efficace alle novità legislative. Nelle relazioni dei singoli Procuratori vi è menzione degli interventi della Procura Generale a monte della disciplina operativa disposta da ciascun ufficio nelle differenti materie. Si tratta peraltro - quanto alle intercettazioni e alla legge n.69/2019 - di settori sui quali la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di definire orientamenti consolidati. Ciò non di meno, i singoli Procuratori hanno evidenziato nelle loro relazioni le principali problematiche - specie in materia di intercettazione - sia dal punto di vista strettamente giuridico (si veda in particolare la relazione del Procuratore di Brindisi e quelle dei Procuratori minorili) sia in punto di ricadute investigative (il Procuratore distrettuale di Lecce e il Procuratore di Taranto).

Sotto questo riguardo è stata sottolineata positivamente la possibilità, prevista dalla legge n.3/2019 di utilizzare il cd trojan (intercettazione tra presenti per mezzo di captatore informatico) anche per le indagini nei reati gravi contro la PA, cioè di uno strumento che per i delitti di criminalità organizzata si è rivelato di estrema utilità per le investigazioni. Anche in questo caso, nell'imminenza dell'entrata in vigore della nuova normativa in esame, al fine di agevolare l'interpretazione e l'approccio operativo in caso di operazioni di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, sono stati diffusi presso gli uffici e i magistrati requirenti del distretto gli indirizzi definiti in data 31 luglio 2020 dal Procuratore generale della Corte di Cassazione ("Primi orientamenti in tema di applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni").

Da ricordare, infine, in relazione alla legge 09/01/2019 n. 3 i problemi applicativi posti dall' assenza di una norma transitoria riguardante la posizione di colui che aveva commesso un reato contro la PA ed era stato giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n.3/2019; magari di un condannato che aveva determinato le proprie scelte processuali considerando che sotto i quattro anni di pena l'ordinamento consentiva l'accesso in via ordinaria alle misure alternative alla detenzione.

Dopo il 31 gennaio 2019 tale condannato, nel momento dell'esecuzione della sentenza, si veniva a trovare di fronte a uno scenario completamente mutato: era stata esclusa, infatti, la possibilità di invocare

un'interpretazione che sottraesse tali procedimenti esecutivi alla previsione della legge 3/19 in nome del divieto di applicazione retroattiva della legge penale sfavorevole, scolpito nell'art. 25 Cost. perché tale principio si sarebbe applicato solo alle norme penali sostanziali e, secondo il diritto vivente consolidatosi nella giurisprudenza della Cassazione, le norme che disciplinano la fase dell'esecuzione penale - poiché non attengono alla descrizione della fattispecie incriminatrice né alla determinazione della pena - avrebbero natura processuale e, quindi, sarebbero sottoposte alla regola *tempus regit actum*. E infatti, molti ordini di esecuzione successivi all'entrata in vigore della legge 3/19, pur se riferiti a condanne per fatti commessi anteriormente, non erano stati sospesi, dando corso alla carcerazione.

A fronte di tale situazione, lo scrivente convocava una riunione con i magistrati del proprio ufficio e con tutti i procuratori della Repubblica del distretto. Nel corso di tale riunione, venivano analizzate le varie interpretazioni giuridiche proposte in dottrina anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali. Questo procuratore generale proponeva di adottare una interpretazione la più garantista possibile in ragione del rilievo dei diritti costituzionali che venivano in gioco, ossia il diritto alla libertà personale, ad un giusto processo, ad una prevedibilità della pena da applicare anche nella fase esecutiva. Tutti i magistrati dell'ufficio di Procura Generale e i procuratori della Repubblica convenivano su tale interpretazione, ad eccezione del procuratore della Repubblica di Taranto che proponeva una linea più rigida.

Questo Procuratore Generale adottava per il proprio Ufficio la soluzione più 'garantista'. Come noto, la questione della corretta interpretazione è stata oggetto di ordinanze di remissione alla Corte costituzionale, anche dalla sezione unica penale della Corte di appello di Lecce.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma con riguardo sia alle misure alternative alla detenzione che alla liberazione condizionale e agli ordini di carcerazione successivi alla condanna, ritenendo violato il principio di legalità delle pene, sancito dall'art. 25, comma 2, Cost., che vieta appunto l'applicazione retroattiva della disciplina peggiorativa che comporta «una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato». (Corte Costituzionale, sentenza 12-26 febbraio 2020, n. 32 in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 04/03/2020, n. 10).

E dunque, a posteriori, la decisione della Corte costituzionale ha legittimato l'orientamento che questo Procuratore generale aveva proposto subito dopo l'entrata in vigore della legge 3/19. La Corte costituzionale ha infatti affermato il principio secondo cui anche le norme penitenziarie hanno

natura “sostanziale” nel momento in cui, determinando in concreto la “qualità” della sanzione penale (carcere o misura alternativa) incidono sulla libertà personale. In altri termini, la Corte - ponendosi nella stessa prospettiva non formalistica del Giudice europeo - fissa il discrimine dell’applicazione del principio costituzionale di non retroattività guardando alla concreta incisione del bene costituito dalla libertà personale da parte della disposizione normativa.

Ciò posto le principali riforme processuali che hanno direttamente riguardato la Procura generale quale pubblico Ministero di secondo grado, riguardano gli istituti della avocazione, del concordamento della pena e delle impugnazioni può osservarsi.

## **1.2 Avocazioni**

In tema di avocazioni la tempestiva proposta di questa Procura Generale è intervenuta subito dopo l’entrata in vigore della legge 23/06/2017, n. 103 ed è stata recepita in un primo accordo distrettuale firmato il 03.08.2017. Tale accordo ha trovato immediata applicazione attraverso specifici provvedimenti attuativi delle procure, preceduti da incontri e assemblee di ufficio che hanno sensibilizzato al tema dei termini delle indagini tutti i sostituti.

Anche oggi, occorre ribadire la bontà del sistema attuato nel distretto e già segnalato nelle precedenti relazioni di questo Procuratore generale.

L’efficacia del sistema è stata ribadita anche dei Procuratori della Repubblica e tutti attestano ancora il sostanziale rispetto della normativa e dei protocolli vigenti, anche e nonostante i gravi problemi organizzativi indotti dalla mancanza di personale amministrativo e dalle ulteriori difficoltà di gestione quotidiana dovute agli effetti dei provvedimenti di emergenza per il contrasto alla epidemia sanitaria.

Il mio ufficio non ha effettuato alcuna avocazione pur avendo richiesto in più occasioni alle procure della Repubblica di fornire informazioni su procedimenti rientranti fra quelli in astratto passibili di avocazione.

## **1.3 Concordato in appello**

Per quanto concerne il concordamento in appello, istituto giuridico previsto dall’articolo 599 bis c.p.p. introdotto dalla legge 23/06/2017 numero 103, esso è stato oggetto di apposita circolare esplicativa dei criteri di orientamento in udienza del pubblico ministero emanata da questo PG nel settembre 2017. Circolare il cui contenuto è stato il punto di arrivo di una attività di consultazione che ha coinvolto, oltre agli avvocati generali e ai

sostituti generali dell'Ufficio, anche i Procuratori della Repubblica i quali hanno potuto interloquire e condividere il merito del provvedimento.

A distanza di circa tre anni dall'entrata in vigore dell'articolo 599 bis cpp, le riunioni effettuate presso l'ufficio della procura generale con la presenza di tutti i magistrati dell'ufficio, hanno evidenziato la sostanziale tenuta del modello interpretativo adottato da questo procuratore generale. Si è deciso infatti di mantenere il precedente provvedimento senza alcuna modifica dal momento che: 1. le linee giuridiche adottate nel provvedimento hanno portato ad applicazioni coerenti con i principi processuali e di diritto sostanziale; 2. la flessibilità del modello interpretativo ha consentito di poter adattare le soluzioni pratiche a tutti i possibili procedimenti sottoposti al giudizio della Corte di Appello.

Occorre anche sottolineare che il ricorso a tale istituto giuridico appare comunque contenuto nei numeri dal momento che, nell'ultimo anno, vi sono stati solo n. 65 concordamenti che hanno peraltro trovato quasi tutti positivo riscontro presso la Corte di Appello di Lecce.

Le ragioni dello scarso ricorso al nuovo istituto giuridico vanno probabilmente individuate nel catalogo particolarmente ampio di reati per i quali è vietato il ricorso al concordamento. Si tratta di gravi reati rispetto ai quali maggiore sarebbe invece l'interesse degli imputati, una volta condannati in primo grado, a rinunciare ai motivi di appello ottenendo una diminuzione di pena.

Ulteriori e diverse criticità sono segnalate presso la sezione distaccata di corte di appello di Taranto. Per tale ufficio, l'avvocato generale di Taranto ha infatti indicato i seguenti rilievi:

“Con riferimento al concordato sulla pena in appello al 30.6.2020 risultano intervenuti n.9 concordati. Permane come già segnalato lo scorso anno la prassi in base alla quale i difensori preferiscono prevalentemente, in sede dibattimentale, rinunciare ai motivi di impugnazione proposti – di regola attinenti al merito della responsabilità – con esclusione di quelli attinenti all'entità della pena insistendo per una riduzione della stessa attraverso il meccanismo del riconoscimento di eventuali attenuanti con giudizio di equivalenza e/o prevalenza.

Tale strategia processuale, certamente legittima dal punto di vista formale, tende però a privare la Procura Generale di ogni potere di controllo sull'entità della pena, essendo ben noto che, a fronte di una condanna a pena ridotta ma ritenuta incongrua, l'eventuale ricorso per cassazione non avrebbe alcuna possibilità di successo”.

Prassi che non risulta invece praticata presso la Corte di Appello di Lecce.

## **1.4 Coordinamento per le impugnazioni.**

Anche la materia delle impugnazioni penali è stata completamente rivisitata a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 11 del 06/02/2018, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 103/2017 (cd riforma Orlando). Tale decreto ha completamente ridisegnato i contenuti del sistema delle impugnazioni e, soprattutto, ha rideterminato i rapporti tra procure della Repubblica e procure generali in materia di in potere di agire per la impugnazione. La più significativa novità introdotta dalle modifiche normative riguarda l'inversione del potere di impugnazione delle sentenze di primo grado che oggi fa capo direttamente alle procure della Repubblica. Solo in caso di mancata impugnazione da parte delle procure, ovvero nel caso in cui queste ultime prestino acquiescenza al provvedimento, il procuratore generale della Repubblica può presentare autonoma impugnazione.

Per ovviare agli evidenti problemi pratici dettati dalla possibilità di presentare contemporaneamente impugnazione da parte degli uffici di primo e secondo grado, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione presentata dal procuratore generale e spreco di energie lavorative, ho ritenuto di convocare apposite riunioni con i Procuratori della Repubblica del distretto al fine di individuare modalità concordate di azione tra gli uffici, evitando inutili sovrapposizioni. All'esito di tali incontri, è stato definito un protocollo reso operativo con mia direttiva che tende a introdurre prassi coordinate in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado. I risultati ottenuti sono stati particolarmente significativi ed apprezzati dai rispettivi uffici.

Da segnalare tuttavia una isolata ordinanza della Corte di Appello di Lecce che ha dichiarato inammissibile la impugnazione presentata dal Procuratore generale perché proposta mentre decorrevano gli autonomi termini impugnazione a favore del procuratore della Repubblica; senza tuttavia che quest'ultimo ufficio presentasse alcuna impugnazione. Contro tale provvedimento la Procura generale della Repubblica di Lecce ha presentato tempestivo ricorso per cassazione, del cui esito si è in attesa.

## **1.5 Coordinamento tra le Procure per la gestione dei processi**

Al fine poi di garantire un maggior coordinamento tra gli uffici di procura di primo grado e la procura generale e non disperdere il patrimonio conoscitivo riguardante i procedimenti aventi maggior rilievo dal punto di vista sociale e processuale, si era ritenuto necessario garantire continuità e scambio di esperienze e di informazioni processuali tra gli uffici del pubblico ministero. È stato pertanto sottoscritto un accordo aggiuntivo a

quello relativo alle impugnazioni con una serie di regole finalizzate a consentire ai pubblici ministeri di entrambi gli uffici di individuare prima e seguire poi concretamente in giudizio i procedimenti di maggior rilievo, soprattutto quelli con impugnazione presentata dal pubblico ministero.

E' motivo di soddisfazione rilevare la piena disponibilità, collaborazione e adesione di tutte le Procure del distretto alle iniziative di questo Ufficio generale, atteggiamento ribadito dai Procuratori e dall'avvocato generale della sezione di Taranto anche nelle relazioni presentate per il corrente anno giudiziario e qui allegate.

## **1.6 Linee guida in materia di confisca per equivalente**

Le "Linee guida degli uffici di procura per i provvedimenti di confisca per equivalente disposta con sentenza non preceduta da previa individuazione e sequestro di beni", emanate da questo Ufficio in data 10.12.2019.

Si tratta di raccomandazioni di merito attinenti alla condotta processuale del pubblico ministero, adottate ex art 6 d.lgs 106/2006 d'intesa con i Procuratori, a fronte della totale assenza di una specifica disciplina nel caso in cui l'ordine di confisca per equivalente contenuto in sentenza (irrevocabile o meno) non sia stato preceduto da un preventivo sequestro con specifica individuazione dei beni. Dopo un'ampia premessa sulle problematiche giuridiche connesse al tema, il provvedimento di questo Ufficio dettava i seguenti orientamenti applicativi condivisi da tutti gli uffici requirenti nel distretto di Lecce:

1. nella fase delle indagini preliminari, le procure della Repubblica cureranno di richiedere al giudice procedente il decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca. Provvederanno dunque a individuare i beni oggetto di materiale apprensione già nella fase delle indagini preliminari, utilizzando tutti gli strumenti di indagine che il codice di procedura penale e la normativa di settore consentono. La richiesta di sequestro preventivo per equivalente verrà sempre e comunque avanzata nei casi previsti dall'articolo 322 ter codice penale e 12 bis decreto legislativo 74/00. Qualora tra i beni da sottoporre al sequestro preventivo per equivalente vi siano anche imprese, si darà preferenza al sequestro di beni di altra e diversa natura. In ogni caso, la richiesta di sequestro preventivo per equivalente dell'impresa verrà presentata - preferibilmente - a seguito di sentenza di condanna di primo grado che contenga già un provvedimento di confisca.

2. nel caso in cui non sia stato richiesto o emesso decreto di sequestro preventivo per equivalente nella fase delle indagini preliminari o nel corso del processo di primo grado, e il giudice abbia disposto in sentenza la

confisca per equivalente di una somma determinata, sarà onere del pubblico ministero di primo grado - sin dalla lettura del dispositivo - di procedere con la richiesta di decreto preventivo per equivalente al giudice procedente. Provvederà quindi a dare esecuzione al decreto emesso individuando i beni in concreto da sottrarre ai condannati nei limiti della somma da confiscare. Solo nel caso di inerzia del pubblico ministero di primo grado, sarà il procuratore generale in fase di appello a richiedere al giudice procedente la emissione del decreto di sequestro preventivo per equivalente e a curarne la esecuzione.

3. la valutazione economica dei beni da sottoporre a sequestro preventivo per equivalente sarà effettuata, in prima battuta, dalla polizia giudiziaria delegata per la esecuzione del provvedimento. Nel caso di beni immobili o di beni mobili iscritti pubblici registri, si farà riferimento agli uffici pubblici competenti per avere una valutazione economica. Nel caso di beni che necessitino di una valutazione specialistica (gioielli, titoli, beni mobili non registrati, quadri, eccetera) si farà ricorso indifferentemente alla consulenza da parte del pubblico ministero ovvero alla richiesta di perizia da rivolgere al giudice procedente.

4. nel caso in cui il provvedimento di confisca sia contenuto in una sentenza divenuta irrevocabile, il pubblico ministero competente in materia provvederà a porre in essere tutte le attività di esecuzione dell'ordine di confisca. Utilizzerà tutti gli strumenti di indagine a sua disposizione compatibili con la fase della esecuzione. Individuerà i beni in concreto da ricomprendere nella confisca senza necessità di un ulteriore provvedimento di sequestro, dal momento che il titolo esecutivo è già contenuto nell'ordine di confisca. Procederà a tale attività caricandola sul registro SIGE. All'esito dell'attività di individuazione e di apprensione, materiale e giuridica, trasmetterà al giudice procedente i documenti relativi ai beni nonché sottoporrà a tale giudice tutte le questioni che dovessero sorgere riguardanti l'esatta individuazione del valore economico dei beni o la loro correlazione con la persona del condannato.

5. I Procuratori della Repubblica adotteranno, anche in termini di organizzazione del proprio ufficio, proprie direttive coerenti con la presente e che assicurino il controllo e l'effettiva presentazione delle richieste di sequestro preventivo già nella fase delle indagini preliminari o al massimo con la pubblicazione del dispositivo di condanna che contenga anche il provvedimento di confisca per equivalente.

6. eventuali problemi giuridici e/o pratici derivanti dall'applicazione della presente direttiva e da quelle adottate dai Procuratori della Repubblica, saranno oggetto di confronto coordinato dal procuratore generale.

Le linee guida predette sono state validate dal Consiglio Giudiziario della Corte di appello di Lecce e il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto di esse con deliberazione del 14.10.2020.

### **1.7 Vigilanza sulla gestione delle iscrizioni delle notizie di reato**

La iniziativa concerne la materia delle iscrizioni delle notizie di reato e della gestione dei modelli 45 e dà riscontro alla richiesta del Signor Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione di cui alla nota 18978 di protocollo del 04/09/2020.

Al fine di addivenire a soluzioni concordate ed omogenee nella cennata materia, è stata avviata una interlocuzione con gli uffici requirenti del distretto prendendo in esame i criteri, invero differenti, adottati dalle diverse procure del Distretto. I procuratori si sono tutti dichiarati disponibili a rendere omogenei i propri programmi organizzativi stabilendo peraltro modalità di controllo efficaci e trasferibili in capo al procuratore generale per le attività di vigilanza e di coordinamento nelle materie suindicate. Su indicazione dello scrivente, è stato avviato un gruppo di lavoro composto da un magistrato per ciascun ufficio requirente; gruppo di lavoro che dovrà preparare il testo di un protocollo comune a tutti gli uffici giudiziari sulle iscrizioni delle notizie di reato e sulla gestione del modello 45.

Sono state infine sviluppate le attività conseguenti ai protocolli già sottoscritti sia in ambito giudiziario che per i rapporti avviati con altre istituzioni.

### **1.8 Azione anticorruzione**

Con riguardo a tale settore, già lo scorso anno si era fatto cenno al Protocollo di intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli Uffici requirenti del distretto di Lecce siglato in data 16 giugno 2016 con il Presidente Raffaele Cantone.

Il Protocollo, il primo a livello nazionale siglato con una Procura Generale dall'ANAC, prevede lo scambio delle informazioni risultanti dalle indagini penali e dai procedimenti amministrativi, con il compito per il Procuratore Generale di vigilare sulla applicazione dei dispositivi di collaborazione tra l'ANAC e le procure.

La prima verifica effettuata in data 9 settembre 2016 consentì di rilevare come la Procura di Taranto avesse ben utilizzato l'intesa con ANAC nella indagine sulla corruzione e concussione nell'assegnazione degli appalti della Marina Militare nella città jonica.

L'utilità del Protocollo è stata poi confermata e verificata in occasione di successive verifiche con i procuratori del distretto.

Ancora attivo è il protocollo sottoscritto, in data 6 ottobre 2017, con le procure della Repubblica del distretto da un lato e la procura regionale della Corte dei conti di Bari al fine di migliorare i flussi informativi tra gli uffici e per favorire l'integrazione dei diversi ambiti di prevenzione e repressione della corruzione e dei reati contro la PA.

L'intesa si inquadra nelle attività di coordinamento e collaborazione istituzionale che ha visto il protocollo tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione da un lato e la Procura Generale con le procure del distretto dall'altro, compresa la direzione distrettuale antimafia. L'accordo, il primo in Italia con la partecipazione di una procura generale, è stato sottoscritto il 7.6.2016, ed assicura scambi di informazioni nell'ambito delle rispettive competenze con le Procure del distretto che continuano a valersi di quella intesa utilizzando le informazioni e scambiandole:

## **1.9 Contrasto alla criminalità e misure di prevenzione**

Con riferimento a tale settore, avevamo riferito nelle precedenti relazioni del Protocollo siglato in data 5 maggio 2016, con la partecipazione del Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti; un Protocollo organizzativo in materia di indagini contro il Terrorismo cui avevano preso parte tutte le Procure e la Direzione Distrettuale Antimafia, con la previsione di linee guida per il coordinamento investigativo e lo scambio di informazioni tra gli uffici requirenti di primo grado e quelli specializzati.

Il Protocollo indica una serie – non esaustiva – di reati spia significativi e tra essi anche quelli a contenuto economico e finanziario, sui quali è attivo il monitoraggio delle Procure di Taranto e Brindisi e della Direzione Distrettuale Antimafia che fornisce un quadro della concreta situazione nel Distretto, nel quale non si apprezzano vicende di rilievo ricollegabili specificamente a ipotesi di attività terroristiche, mentre permane l'attenzione delle procure ordinarie per i fatti suscettibili di interesse della procura specializzata.

La Procura Generale di Lecce, al fine di dare attuazione alle innovazioni normative in materia di indagini finalizzate alla applicazione delle misure di prevenzione, ha promosso, prima in Italia, la sottoscrizione di un protocollo concordato con le procure di Brindisi, Taranto e la Procura distrettuale di Lecce e con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, intervenuta con il PNAA. L'intesa firmata il 1.2.2018 è finalizzata ad assicurare la concreta attuazione dei criteri di priorità voluti dal legislatore ed a codificare le modalità dello scambio informativo anche con i servizi di polizia giudiziaria. Sono stati definiti compiti e attribuzioni di ciascun Ufficio per migliorare l'efficienza dei dispositivi di indagine e conseguire la razionalizzazione degli interventi processuali dei diversi

uffici. Al protocollo hanno fatto seguito le linee guida applicative delle procure, in particolare di Brindisi, alle quali ho dato diffusione circolare tra gli uffici al fine di ottimizzare gli spunti organizzativi ed estendere le buone prassi.

Particolare impegno è stato profuso dalla Procura generale di Lecce per quanto concerne la gestione processuale delle misure di prevenzione. L'ufficio di secondo grado si è fatto carico, in alcune delicate procedure, di sviluppare una approfondita attività di indagine al fine di porre rimedio ad alcune lacune probatorie che erano emerse in procedimenti di particolare rilievo nel distretto di Lecce. È stato l'impegno continuativo, anche personale del procuratore generale in questa materia, ad introdurre l'acquisizione di una serie di indagini di particolare rilievo che hanno consentito alla Corte di Appello, in funzione di giudice delle misure di prevenzione, di poter tener fermi provvedimenti ablativi, quasi nella loro totalità. La attenzione di questo ufficio a sostegno delle misure di confisca patrimoniale oggetto di impugnazione è diventata perciò un elemento qualificante del lavoro della Procura generale, svolto con autonomo approfondimento e sempre rispondendo alle ordinanze probatorie disposte dalla Corte d'Appello.

Tra i procedimenti recenti più rilevanti si segnalano i procedimenti contro De Lorenzis + altri, Morrone, Grande e Spezio decisi nell'anno 2020.

Da un punto vista statistico, possono fornirsi i seguenti dati:  
numero di udienze in cui hanno partecipato i magistrati della procura generale: 48  
numero di procedimenti trattati complessivamente nel periodo di riferimento: 149.

Di tali 149 procedimenti complessivi:  
numero 118 hanno riguardato la materia delle misure di prevenzione personali;  
numero 26 hanno riguardato la misura materia delle misure di prevenzione patrimoniali;  
numero 5 hanno riguardato materia mista (personali e reali).

<b>Tipo Misura</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TOTALE</b>
Patrimoniale	16	10	<b>26</b>
Personale	74	44	<b>118</b>
Mista	2	3	<b>5</b>

Il raffronto tra il semestre relativo all'anno 2019 e quello relativo all'anno 2020 mostra un sensibile decremento di tali misure giudiziarie e

comunque anche l'impegno che l'autorità giudiziaria sta approfondendo nell'utilizzo di tale strumento normativo nel particolare periodo (Covid).

### **1.10 Adeguamenti informatici per l'attuazione processuale della normativa emergenziale**

Per far fronte all'emergenza sanitaria, sono stati emanati numerosi decreti legge, a partire dal dl 8 marzo 2020, n. 11 e sino al numero 149 del 09/11/2020. Decreti legge che hanno inciso in maniera significativa sull'attività giurisdizionale ordinaria, sia civile che penale, con riforme tuttavia di tipo settoriale e senza avere ancora realizzato un unico sistema applicativo di gestione del processo digitale, civile o penale che sia.

Non a caso, tutti i procuratori della Repubblica hanno evidenziato notevoli criticità derivanti dal susseguirsi di riforme processuali a ritmo serrato e senza che siano stati risolti in alcun modo i principali nodi organizzativi per consentire agli uffici di poter lavorare con efficienza. In primo luogo, occorre porre in rilievo una serie di problemi legati alla pianta organica del personale amministrativo. La pianta organica attuale degli uffici giudiziari è frutto, come noto, di successive riduzioni avvenute a partire dagli anni '90. La progressiva riduzione delle piante organiche ha comportato dunque una insufficienza strutturale del personale amministrativo per supportare le attività giudiziaria. In secondo luogo, le già insufficienti piante organiche sono state assottigliate dalla progressiva fuoriuscita del personale per raggiunti limiti di età senza che vi fosse un ricambio con assunzione di nuovo personale. Ad oggi, l'assenza di personale amministrativo, anche rispetto alle sottodimensionate piante organiche, rende quasi impossibile una prestazione efficiente e soprattutto veloce. In terzo luogo, occorre segnalare l'aumento a dismisura di incombenze formali che appesantiscono lo svolgimento dell'attività lavorativa degli uffici giudiziari. Il tutto unito alla mancanza di una sistematica e approfondita formazione di tutto il personale, di magistratura e amministrativo, sull'utilizzo dei sistemi informatici. Ancora, deve rilevarsi l'assenza, più volte segnalata alla DGSIA, di cruscotti di lavoro e di sistemi di alert che pongano gli operatori dei sistemi digitali in condizione di avere un quadro realistico e immediato della loro scrivania digitale e soprattutto delle urgenze da affrontare.

Come detto, la situazione appare essere aggravata dalla normativa emergenziale emanata negli ultimi mesi. E questo a fronte invece di un processo civile telematico (PCT) ben più maturo in termini di funzioni e di utilizzabilità del sistema, non per altro perché pensato in modo unitario per tutte le attività processuali del mondo civile. Sebbene debba segnalarsi anche in questo settore l'adozione di uno strumento specifico per i pubblici

ministeri, la consolle civile, priva di tutte le funzioni che invece esistono a favore dei giudici civili. Ad oggi, consolle civile consente infatti soltanto il deposito in formato digitale di visti e/o di pareri da parte dei pubblici ministeri, essendo inibita a questi ultimi tutta l'attività digitale che è invece consentita ai giudici civili e persino agli avvocati.

In ogni caso, come Procura generale si è intervenuti immediatamente sin dall'inizio della entrata in vigore della normativa emergenziale.

Quanto ai primi interventi normativi, si è provveduto immediatamente a definire con gli uffici giudicanti forme e modi di trattazione delle udienze penali e civili anche mediante collegamenti da remoto con gli applicativi forniti dal ministero della giustizia. Ci si è sforzati, in primo luogo, di acquisire il materiale hardware di base indispensabile per tale attività: webcam, microfoni, casse acustiche, eccetera. Sono stati inoltre adottati provvedimenti di gestione interna per consentire ai magistrati ed al personale amministrativo di utilizzare i sistemi hardware e software necessari alla gestione da remoto dell'udienza. Anche in tal caso, con grande sforzo collettivo, si sono superate tutte le difficoltà pratiche, pur non indifferente. E del risultato ottenuto occorre dare sicuro merito a tutti gli operatori del diritto, personale amministrativo e giudiziario.

Nella successiva fase, si è proceduto alla razionalizzazione esecutiva delle disposizioni legislative per quanto concerne la gestione delle comunicazioni e delle notificazioni attraverso le caselle di PEC attivate dal ministero il cui uso è divenuto obbligatorio. Ciò sottoscrivendo accordi con gli uffici giudicanti e soprattutto con i rappresentanti dell'avvocatura locale. Lo sforzo comune è stato quello di evitare che questi interventi sortissero un effetto contrario a quello voluto dal legislatore, considerate le lacune normative e soprattutto le manchevolezze dal punto di vista degli applicativi da utilizzare. Anche in tal caso, il risultato appare confortante grazie alla volontà di collaborazione manifestata da tutti gli attori del sistema giudiziario.

Va segnalata, in aggiunta ai rilievi già espressi, la disparità di funzioni degli stessi strumenti digitali forniti dal ministero tra quelli in uso nelle procure della Repubblica ordinarie e quelli in uso nelle procure generali della Repubblica. Nel caso della "consolle penale", mentre quella in uso alle procure della Repubblica presenta schede di controllo dei procedimenti e funzioni statistiche di dettaglio a favore dei singoli magistrati e dell'ufficio, nulla di tutto ciò è da rilevare per la consolle penale in uso alla procura generale, a dir poco spartana. Si tratta di una differenza di dotazioni di strumenti di controllo digitali incomprensibile.

Nel caso dell'applicativo ministeriale denominato "consolle del pubblico ministero per gli affari civili", si ribadisce l'assenza di funzioni diverse da quelle relative alla apposizione di visti e pareri (a differenza di

quanto avviene a favore degli stessi avvocati) nonché la totale assenza di cruscotti capaci di porre in evidenza le varie attività, distinte per materia e/o urgenza, in modo tale da consentire il pieno controllo dei flussi di lavoro.

Ancora, va segnalata la quasi totale esclusione degli uffici di secondo grado dall'istallazione, formazione e avvio all'utilizzo degli applicativi utilizzati in primo grado per la gestione del fascicolo digitale, in attesa del dispiegamento del processo penale telematico. Ci si riferisce, in particolare, al sistema denominato TIAP-Document@ che è divenuto il mezzo obbligatorio anche per ciò che concerne la gestione digitale dei provvedimenti in materia di intercettazioni di conversazioni/comunicazioni telefoniche e telematiche.

È evidente come, soprattutto per l'ufficio del pubblico ministero, le funzioni degli applicativi in uso nel primo grado dovrebbero essere replicate anche per l'ufficio della procura generale, atteso che la gestione dibattimentale dei processi presuppone il pieno accesso del procuratore generale al fascicolo del pubblico ministero, attualmente detenuto in formato cartaceo (o digitale) unicamente dalla procura della Repubblica. Ciò che costringe l'ufficio di procura generale a richiedere alle procure della Repubblica la trasmissione dei singoli fascicoli, con conseguenti perdite di tempo per entrambi gli uffici; e laddove i fascicoli siano stati digitalizzati dalla procura, l'invio non potrà che avvenire mediante copia su supporto digitale (spesso dvd) senza dunque le funzioni di gestione degli atti digitali proprie dell'applicativo TIAP e con inutile dispendio di energie tra i due uffici.

Questo Procuratore generale intende sottoporre un ulteriore tema, concernente l'organizzazione del lavoro e lo sviluppo di nuovi ed evoluti sistemi tecnologici da adottare da parte di tutti gli uffici giudiziari. Da ormai diversi anni, infatti, i procuratori generali della Repubblica di Bari e Lecce, in uno con i presidenti delle Corti di appello di Bari e Lecce, hanno intrapreso un percorso condiviso ed unitario con il Ministero della giustizia e la regione Puglia al fine di sviluppare in ambito regionale interventi di sviluppo tecnologico in modo tale da rivedere anche l'organizzazione degli uffici mediante l'erogazione di servizi forniti in via telematica agli utenti. Servizi da realizzare a cura della regione Puglia sotto la direzione tecnica del Ministero della giustizia e il coordinamento degli uffici giudiziari interessati. Queste attività si inseriranno armonicamente nell'alveo dei progetti di interesse nazionale sviluppati nell'ambito dei PON e conseguenti POR.

Il progetto *“L'innovazione tecnologica degli Uffici. Il- progetto regionale Smart.2.”* è in corso di attuazione da parte della regione Puglia in accordo con il Ministero della Giustizia. La regione ha provveduto ad avviare le prime attività tecniche per il rilascio della versione di prova del

“contact center” regionale all'interno del quale sono stati previsti due servizi essenziali ossia la gestione degli appuntamenti presso gli uffici giudiziari con la gestione anche delle "code" e il sistema di gestione digitale dell'agenda delle udienze. Ovviamente i progetti riguardano tutti gli uffici giudiziari presenti nel territorio regionale. Lo scrivente, proseguendo nella linea di azione concordata anche con gli uffici giudicanti, ha provveduto a nominare d'intesa con il Presidente della Corte di Appello un unico magistrato referente tecnico per l'attuazione di questo progetto (il dott. Giovanni Gagliotta sostituto procuratore generale). Soluzione che si è privilegiata in funzione di garantire una unicità di indicazioni da parte degli uffici giudiziari agli organi che dovranno realizzare tecnicamente il progetto e che dimostra il grande livello di coesione raggiunto nel distretto di Lecce tra gli uffici giudicanti queglii requirenti.

Sono state condotte numerose riunioni che hanno coinvolto Capi dipartimento e direttori generali del Ministero della giustizia, i vertici amministrativi e tecnici della regione Puglia e i sopra indicati procuratori generali di Bari e Lecce ed i presidenti di Corte di appello di Bari e Lecce. Riunioni altresì cui ha partecipato il RID requirente distrettuale di Lecce e alcuni magistrati in servizio presso la sede giudiziaria di Bari.

Particolarmente significativa la circostanza che recentemente la Regione Puglia ha pubblicato i bandi per i Comuni che intendono assumere l'impegno per ospitare gli Uffici di prossimità.

### **1.11 Protezione internazionale**

La materia della protezione internazionale ha subito, negli ultimi anni, significative modifiche normative dovute all'adozione dei cosiddetti "decreti sicurezza" all'inizio della presente legislatura. L'abolizione sostanziale delle misure di "protezione umanitaria" previste in precedenza, ha condotto anche ad un ridimensionamento del numero di procedure in tale materia. Ridimensionamento particolarmente significativo nel giudizio di appello rispetto al quale la Procura generale di Lecce ha dimostrato particolare attenzione. Dal punto di vista statistico, nel periodo di riferimento si segnalano le seguenti procedure:

contenzioso (status di rifugiato e altro) 48 procedure

volontaria giurisdizione (permanenza in Italia e altro) 8 procedure

Tali numeri denotano una sostanziale diminuzione del ricorso allo strumento giudiziario da parte di migranti per far fronte al contenuto dei provvedimenti amministrativi.

Nel periodo luglio 2019 – 2020 tali temi che sono stati attribuiti in via esclusiva all'Avvocato generale dott. Ennio Cillo, attesa la rilevanza dei

diritti oggetto di tutela e in considerazione delle modificazioni legislative restrittive intervenute con l'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 04/10/2018. Conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, questo Ufficio ha ritenuto non avere effetto retroattivo il cennato decreto legge ed ha sostenuto con successo l'applicabilità della disciplina vigente al momento della richiesta di protezione, normativa attualmente modificata con la reintroduzione della protezione umanitaria.

E' proprio alla concessione di questo istituto che l'Ufficio ha fatto riferimento nei numerosi pareri espressi nei giudizi di appello a firma dell'Avvocato generale dott. Ennio Cillo avverso il diniego della concessione delle varie forme di protezione. Si è, in tali pareri, dato rilievo alla situazione di difficoltà del richiedente nel paese d'origine tanto da averlo indotto ad affrontare uno spostamento notoriamente difficile e pericoloso per consentirgli di raggiungere il nostro Paese, nel quale sono garantite condizioni di piena tutela dei diritti umani e possibilità di sviluppo della sua personalità. Sono stati valutati positivamente gli sforzi compiuti dai richiedenti per frequentare corsi di apprendimento della lingua e l'impegno a svolgere attività lavorativa sia pure per periodi limitati. Particolarmente significativi appaiono infine i pareri espressi in merito al permesso di soggiorno a seguito di denuncia di sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art. 5 comma 6 T.U. Immigrazione, l nei quali si è ritenuto che la condotta del denunciante sia indicativa "dell'esistenza di una chiara volontà di cooperazione manifestata dall'interessato" come richiesto dalla direttiva 2009/52CE. Prospettazione accolta dalla Corte d'Appello con il rilascio dello specifico permesso di soggiorno.".

## **1.12 Intercettazioni**

Occorre segnare in modo particolare gli interventi organizzativi di particolare complessità e impegno che sono derivati dalla attuazione della nuova normativa in materia di gestione delle intercettazioni di conversazioni/comunicazioni. Dal 01/09/2020 tali interventi normativi si sono tradotti nella operatività di una nuova infrastruttura tecnologica (hardware e software) presso tutte le procure della Repubblica per la gestione dei flussi intercettati. Attività di particolare complessità che ha impegnato a fondo tutte le risorse professionali e materiali degli uffici requirenti e che presenta ancora forti elementi di complessità di difficile gestione.

Proprio nel solco della attività di piena collaborazione promossa dalla Procura generale della Repubblica, sono intervenute nel distretto di Lecce intese tra tutti gli uffici requirenti per una gestione razionale e coordinata delle nuove infrastrutture tecnologiche. Considerati infatti i costi economici

e organizzativi collegati alle infrastrutture hardware e software poste in opera, gli uffici che dispongono raramente le attività di intercettazione come la procura generale e le procure della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Lecce e Taranto, hanno richiesto alle procure della Repubblica di poter utilizzare gli apparati in loro possesso delegando alle medesime procure tutta l'attività di materiale gestione del flusso delle intercettazioni di comunicazioni/conversazioni. Le procure della Repubblica hanno dato la più pronta disponibilità e collaborazione, sicché ad oggi sono stati sottoscritti tra tutti gli uffici giudiziari accordi di collaborazione che consentono alla procura generale di Lecce e alle procure della Repubblica presso il tribunale dei minorenni del distretto di poter utilizzare gli impianti esistenti presso le procure della Repubblica anche per le attività di competenza delle prime.

Un esempio di collaborazione tra uffici requirenti che ha consentito di superare difficoltà pratiche degli uffici di piccole dimensioni e soprattutto di garantire un consistente risparmio economico all'amministrazione statale.

### **1.13 Materia ambientale**

La tutela dell'ambiente e del paesaggio ha sempre contraddistinto l'attività della Procura Generale, in ossequio al ruolo di vigilanza sull'applicazione della legge, in particolare nei settori di maggior rilievo collettivo.

Un primo costante impegno è stato quello di valorizzare la funzione del Giudice di Appello nel ribadire la rigorosa osservanza dell'applicazione in concreto delle norme, in qualche caso oggetto di decisioni del Giudice di primo grado, non condivise da questo ufficio.

Così, dopo un'impegnativa rinnovazione dibattimentale la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza n. 1784/19 ha accolto le conclusioni della Procura Generale ed ha affermato, nel caso di un noto impianto industriale di coincenerimento di rifiuti, l'inadeguatezza e la sostanziale carenza di autorizzazione alla realizzazione e alla esecuzione dell'impianto e l'emissione in più occasioni di diossine in quantità superiori al limite di legge.

Il tempo trascorso e la natura contravvenzionale delle norme all'epoca vigenti, hanno comportato la declaratoria dell'estinzione dei reati per prescrizione trattandosi di fatti risalenti all'anno 2010 ed essendo stato comunque rimosso l'impianto.

Anche in casi di non particolare rilievo si è proceduto all'impugnazione come nei casi di declaratoria di estinzione per particolare tenuità del fatto in mancanza di effettivo ripristino, come nel caso dell'appello n. 18/19.

Particolare attenzione è stata posta poi nella valutazione giuridica della definizione di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n. 42/2004, rilevante ai fini della configurabilità della contravvenzione dell'art. 181 del citato decreto.

Con il ricorso per saltum n. 71/2019 è stata posta alla Suprema Corte la questione se possano considerarsi o meno beni paesaggistici gli immobili e le aree individuati ai sensi della lettera E) dell'art. 143 del D. Lgs 42/2004; se cioè in tale nozione possano o meno ricomprendersi anche i beni individuati esclusivamente dalla pianificazione paesaggistica regionale, come ulteriori contesti meritevoli di tutela.

La questione ha suscitato l'interesse della Procura Generale della Cassazione che ha sostenuto la nostra tesi, che però non è stata accolta dalla Corte di Cassazione, in una recente decisione di cui si attende il deposito della motivazione.

Altra questione trattata da questo ufficio, di particolare rilievo teorico e ripetutamente all'attenzione della Corte di Cassazione, della CEDU e della stessa Corte Costituzionale è quella relativa alla confisca delle aree oggetto di lottizzazione abusiva in caso di declaratoria di prescrizione.

La questione è stata oggetto di approfondimento in relazione alla lottizzazione cd. "Acque Chiare" in relazione alla quale si sono sviluppati due processi uno concluso con sentenza della Corte di Cassazione n. 14726/2020 che ha pronunciato l'estinzione del reato per prescrizione annullando la confisca limitatamente ai fabbricati oggetto di compravendita da parte dei privati, riconosciuti come acquirenti di buona fede; tuttavia anche su sollecitazione di questa Procura Generale in sede di incidente di esecuzione, la Corte d'Appello ha chiarito come la motivazione della sentenza della Cassazione facesse salva la confisca degli altri immobili ricompresi nella lottizzazione (albergo ed altre strutture).

Nel secondo troncone del processo, la Corte d'Appello ha altresì escluso la confisca sempre nei confronti dei terzi, qualificati come acquirenti di buona fede.

Particolare impegno è stato poi profuso da questo Ufficio nel processo per lottizzazione abusiva in località "Parco di Mileto", definito in primo grado con prescrizione e confisca dei suoli ed una assoluzione e che nel giudizio di appello ha visto la richiesta di intervento e comunque di restituzione dei suoli sia della società proprietaria che di un Fondo di Investimento Olandese che aveva finanziato l'acquisto delle aree, che rappresentavano di essere rimaste estranee al giudizio di primo grado.

In relazione a tali interventi è stata svolta attività integrativa di indagine anche promuovendo un Ordine di Indagine Europeo. La Corte d'Appello con sentenza n. 976/20 (non ancora definitiva) ha confermato

l'originaria sentenza, con confisca; ha separatamente disatteso le istanze di dissequestro e restituzione delle altre parti sopra indicate.

## Capitolo Secondo

### 2. L'attività giudiziaria

Le principali attività svolte dalla Procura generale della Repubblica di Lecce nella giurisdizione penale hanno prodotto i seguenti risultati:

1) I visti su sentenze penali, ordinanze, decreti nel primo semestre 2020 risultano diminuiti (visti su sentenze – 36,42%; ordinanze -19,27 %; decreti – 39,22%) rispetto all'ultimo semestre del 2019. Il dato è da attribuirsi alla fase di *lockdown*, che ha segnato un rallentamento generalizzato delle attività giurisdizionali.

2) Con riferimento allo stesso periodo, risultano diminuiti i ricorsi per cassazione, ex art. 608 cpp (-75%) e gli appelli (-54%) ex art. 594 cpp, per motivazioni connesse in parte all'emergenza sanitaria ed in parte al benefico effetto delle impugnazioni presentate negli anni precedenti che hanno visto aumentare la qualità delle decisioni giudiziarie.

3) I pareri penali della Procura Generale risultano invece aumentati (+33,21%).

4) Il numero di udienze presso Corte Appello, Corte di Assise Appello e Corte Appello-Sez. Minori risulta diminuito ad eccezione di quelle innanzi al Tribunale di Sorveglianza (+22% circa) che ha registrato invece un incremento.

Nel corso del periodo di riferimento si evidenzia che sono stati centrali due obiettivi della attività giurisdizionale (con il supporto dell'Unità Organizzativa della Giurisdizione) e riguardano rispettivamente: 1) l'implementazione dell'utilizzo di SNT, quale strumento preferenziale per lo scambio delle comunicazioni; 2) l'ottimizzazione dell'utilizzo del SICID, per il settore civile, anche attraverso percorsi di formazione integrata tra personale amministrativo e magistratura.

Nel 2019 sulla scia dell'obiettivo strategico 2 dell'Atto di Indirizzo del Ministro della Giustizia del 28/09/2018 "avanzamento delle politiche di digitalizzazione, con l'implementazione del Processo Penale Telematico e l'estensione del Processo Civile Telematico in Cassazione" è stato perseguito l'obiettivo della digitalizzazione, con l'avvio del Processo Penale Telematico. Ciò è stato reso possibile attraverso il potenziamento delle infrastrutture destinate al funzionamento dei servizi telematici e ai

percorsi di formazione.

Obiettivo finale l'eliminazione del cartaceo nelle procedure di trasmissione delle sentenze fra gli uffici giudicanti e questa Procura Generale, mediante il sistema SICP, con indubbia ottimizzazione di tutte le risorse. Lo svolgimento delle attività indicate ha visto coinvolte altre articolazioni organizzative soprattutto gli uffici giudicanti di primo e secondo grado, i Rid, i Magrif ed il CISIA.

<b>RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI - PROCURA GENERALE</b>	<b>3° 2019</b>	<b>4° 2019</b>	<b>1° 2020</b>	<b>2° 2020</b>	<b>2° semestre 2019</b>	<b>1° semestre 2020</b>	<b>VARIAZIONE PERCENTUALE</b>
<b>ALTRI PROVVEDIMENTI IN MATERIA PENALE</b>							
24. Contrasti di competenze ai sensi dell'art. 54 c.p.p. (negativi)	0	0	0	0	0	0	
25. Contrasti di competenze ai sensi dell'art. 54 bis c.p.p. (positivi)	0	0	0	0	0	0	
26. Contrasti di competenze ai sensi dell'art. 54 ter c.p.p. (in materia di criminalità organizzata)	0	0	0	0	0	0	
27. Contrasti di competenze ai sensi dell'art. 54 quater c.p.p. (richiesta trasmissione atti a un diverso PM)	0	0	0	0	0	0	
28. Richieste di estradizione ai sensi dell'art. 703 c.p.p. (dall'estero)	1	4	1	0	5	1	-80,00%
29. Richieste di estradizione ai sensi dell'art. 720 c.p.p. (all'estero)	4	6	3	2	10	5	-50,00%
30. Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art. 724 c.p.p. (rogatorie dall'estero)	0	0	0	0	0	0	
31. Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art. 727 c.p.p. (rogatorie all'estero)	0	0	1	0	0	1	

32. Richieste alla Corte ai sensi dell'art. 730 c.p.p. (riconoscimento sentenze estere)	4	2	8	4	6	12	100,00%
33. Richieste alla Corte ai sensi dell'art. 742 c.p.p. (esecuzione all'estero di sentenze italiana)	0	4	1	0	4	1	-75,00%
34. Perseguimento in Italia di reati commessi all'estero (art. 6 conv. Europea per le estradizioni)	0	0	2	1	0	3	
35. Perseguimento all'estero di reati commessi in Italia (art. 6 conv. Europea per le estradizioni)	0	0	0	0	0	0	
36. Visti su sentenze penali	1.744	2.133	1.887	578	3.877	2.465	-36,42%
37. Visti su ordinanze penali	878	1.068	857	714	1.946	1.571	-19,27%
38. Visti su decreti relativi a procedimenti penali	290	378	257	149	668	406	-39,22%
39. Visti sui motivi di appello penali	254	334	233	291	588	524	-10,88%
40. Provvedimenti di rigetto di richieste di avocazione ai sensi dell'art. 413 c.p.p.	2	3	3	3	5	6	20,00%
41. Altri pareri	233	294	316	386	527	702	33,21%
42. Impugnazioni ex art. 594 c.p.p. (appelli)	5	6	1	4	11	5	-54,55%
43. Impugnazioni ex art 608 c.p.p. (ricorsi in cassazione)	20	13	3	5	33	8	-75,76%
44. Altre impugnazioni	0	0	0	0	0	0	
<b>ATTIVITA' IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA</b>							
49. Visti su sentenze civili	130	118	109	82	248	191	-22,98%
50. Visti su ordinanze civili	2	5	2	5	7	7	0,00%
51. Visti su decreti civili	135	113	83	62	248	145	-41,53%
52. Visti sui motivi di appello civili	0	16	4	3	16	7	-56,25%
53. Interventi per affari contenziosi	31	27	26	11	58	37	-36,21%
54. Interventi per affari in Camera di Consiglio	29	51	36	16	80	52	-35,00%
55. Interventi per controversie sugli usi civici	0	0	0	0	0	0	

56. Altri pareri	0	0	0	0	0	0	
<b>UDIENZE</b>							
57. Penali presso la Corte d'Appello	37	49	43	35	86	78	-9,30%
58. Penali presso la Corte d'Assise d'Appello	4	6	3	1	10	4	-60,00%
59. Penali presso la Corte d'Appello sez. Minori	1	3	1	1	4	2	-50,00%
60. Penali presso il Tribunale di Sorveglianza	9	14	14	14	23	28	21,74%
61. Penali presso il Tribunale in caso di avocazione (presso il GIP ed in Dibattimento)	0	0	0	0	0	0	
62. Civili presso la Corte d'Appello	19	51	40	37	70	77	10,00%

## 2.1 – Fase Giurisdizionale: principali dibattimenti e questioni trattate

Si passano in rassegna le attività e i procedimenti di maggiore rilevanza trattati dalla Procura Generale di Lecce. Malgrado la emergenza COVID-19, dichiarata già a fine gennaio, ed i fattori di condizionamento dell'attività dibattimentale dalla stessa derivati, sono stati avviati e condotti a definizione alcuni processi di criminalità organizzata, evidentemente con imputati sottoposti a regime cautelare.

### Settore Civile:

con ordinanza n. 25628/19 del 14/05/2019, depositata il 11/10/2019, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del 14/02/2019 proposto dalla Procura generale di Lecce, cassava il decreto emesso dalla Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, in data 14/12/2018, depositato in data 19/12/2018 e comunicato a quest'ufficio di Procura generale in data 20/12/2018, col quale veniva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto in data 11/09/2018 dal pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Brindisi avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo "il ventaglio Srl" depositato in data 20/07/2018 nell'ambito del procedimento numero 459/2018 RG VG Corte di Appello di Lecce; la Suprema Corte accoglieva il ricorso e presentavo atto di citazione in riassunzione della causa civile;

### Settore penale

Va segnalato, in primo luogo, l'impegno speso quest'ufficio nella materia ambientale (vedi paragrafo 2. 9 per la questione di carattere

generale). Dal punto di vista processuale, oltre che problemi giuridici indicati in tale paragrafo, vanno sicuramente poste in evidenza le ulteriori seguenti attività.

Una questione di particolare rilievo teorico e ripetutamente all'attenzione della Corte di Cassazione, della CEDU e della stessa Corte Costituzionale è quella relativa alla confisca delle aree oggetto di lottizzazione abusiva in caso di declaratoria di prescrizione. La questione è stata oggetto di approfondimento in relazione alla lottizzazione cd. "Acque Chiare" in relazione alla quale si sono sviluppati due processi uno concluso con sentenza della Corte di Cassazione n. 14726/2020 che ha pronunciato l'estinzione del reato per prescrizione annullando la confisca limitatamente ai fabbricati oggetto di compravendita da parte dei privati, riconosciuti come acquirenti di buona fede; tuttavia anche su sollecitazione di questa Procura Generale in sede di incidente di esecuzione, la Corte d'Appello ha chiarito come la motivazione della sentenza della Cassazione facesse salva la confisca degli altri immobili ricompresi nella lottizzazione (albergo ed altre strutture). Nel secondo troncone del processo, la Corte d'Appello ha altresì escluso la confisca sempre nei confronti dei terzi, qualificati come acquirenti di buona fede.

Particolare impegno è stato poi profuso da questo Ufficio nel processo per lottizzazione abusiva in località "Parco di Mileto", definito in primo grado con prescrizione e confisca dei suoli ed una assoluzione e che nel giudizio di appello ha visto la richiesta di intervento e comunque di restituzione dei suoli sia della società proprietaria che di un Fondo di Investimento Olandese che aveva finanziato l'acquisto delle aree, che rappresentavano di essere rimaste estranee al giudizio di primo grado. In relazione a tali interventi è stata svolta attività integrativa di indagine anche promuovendo un Ordine di Indagine Europeo. La Corte d'Appello con sentenza n. 976/20 (non ancora definitiva) ha confermato l'originaria sentenza, con confisca; ha separatamente disatteso le istanze di dissequestro e restituzione delle altre parti sopra indicate.

Altro settore di costante impegno di questa Procura Generale è quello relativo alla tutela delle fasce deboli con particolare riferimento ai processi per il reato di cui all'art. 572 C.p., rispetto ai quali non è isolato il caso che in primo grado, a seguito di remissione di querela, sia stata adottata una lettura atomistica dei singoli episodi, derubricati in episodiche fattispecie di violenza e minaccia non perseguibili d'ufficio.

Si cita in proposito l'appello n. 15/2016 recentemente accolto dalla Corte d'Appello Sezione Promiscua, con condanna, relativa a ripetuti e gravissimi episodi di maltrattamenti nei confronti della moglie, anche con violazione del divieto di avvicinamento e con ulteriori episodi di danneggiamento e minaccia.

Per quanto concerne le altre attività processuali penali, possono essere segnalati come particolarmente rilevanti il:

procedimento in grado di appello di 28 imputati rinviati al clan La Cava, radicatosi su Taranto e provincia e strutturato non solo nella forma dell'art. 74 sul narcotraffico, ma anche nel ramo dei furti e ricettazioni di autoveicoli con successiva estorsione secondo la prassi del "Cavallo di Ritorno", sempre in forma associativa.

procedimento di secondo grado Acquaviva + 17, basato sul contributo del collaboratore di giustizia \*\* e sulle risultanze di intercettazioni in tema di "Droga Parlata".

Decisamente significativo, anche se rimane in corso l'approfondimento tecnico/scientifico in sede di rinnovazione istruttoria, il giudizio di rinvio avente ad oggetto l'omicidio colposo plurimo, con 9 vittime della sovraesposizione alle polveri di amianto nella ex ILVA di Taranto, e questo in assenza di fattori causali alternativi. Due i direttori pro tempore dello stabilimento imputati (\*\* ed \*\*), rivestendo i medesimi funzioni dirigenziali con connessa posizione di garanzia.

procedimento numero 1424/19 RG Corte di Appello a carico di \*\* Cataldo + 22 per reati associativi (74 dpr 309/90), stupefacenti (73 dpr 309/90) e altro

procedimento numero 279/19 RG Corte di Appello a carico di \*\* Salvatore + 51 per reati associativi (416 bis cp., 74 dpr 309/90), stupefacenti (73 dpr 309/90) e altro

procedimento numero 2033/17 RG Corte di Appello a carico di \*\* Cosimo + 3 per reati in materia di PA commessi dal Sindaco di Brindisi e altri

procedimento n. 124/2016 R.G. modello 21, n. 618/2020 RS n. 4/2020 R. APP. PG nel quale si è affrontata la tematica del fondamento e dei limiti della applicazione della fattispecie di cui all'art. 47 c.p.

procedimento n. 9390/18 R.G. modello 21, n. 1632/20 RS (fra gli altri) nel quale si è affrontato il tema della disapplicazione dell'atto amministrativo ed in particolare del provvedimento emesso dal Questore ex d. lvo 159/11, i limiti giuridici al potere del giudice penale in tema di

disapplicazione, i rapporti tra la cognizione del giudice penale e quella del giudice amministrativo

procedimento n. 6620/17 R. G. Modello 21, n. 832/20 RG APP. Si tratta di uno dei tre ricorsi ex art. 310 c.p.p. avverso provvedimenti della Corte di Appello di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno grave a carico di soggetti gravati da reati gravi (74 dpr 309/90 e altro). Due dei quali ricorsi sono stati accolti dal Tribunale del riesame;

procedimento n. 5355/19 R.G. mod. 21, n. 90/2020 App., n. 823/20 R.S. nel quale è stato presentato ricorso avverso una sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello per applicazione dell'art. 393 bis cp

procedimento n. 7264/13 R.G. mod. 21, n. 1932/18 App. nel quale è stato presentato ricorso avverso una ordinanza della Corte di Appello con quale si dichiarava la inammissibilità dell'appello presentato dal Procuratore generale perché sarebbe stato depositato mentre ancora decorreva il termine d'impugnazione a favore del Procuratore della Repubblica. Si tratta di ricorso che affronta le innovazioni legislative del 2018 in materia di rapporti tra Procuratore della Repubblica e Procuratore generale della Repubblica in materia di impugnazione dei provvedimenti emessi dai giudici di primo grado; tematica giuridica ancora del tutto nuova.

procedimento a carico di \*\* Angelica che, condannata per infanticidio, si è vista confermare la pena, dopo una complessa requisitoria del sostituto procuratore generale che ha evidenziato tutti gli elementi a carico della appellante, sia dal punto di vista dell'elemento oggettivo (importanti questioni di diritto sono sorte, e sono state prontamente risolte, in tema di rapporti tra feticidio e infanticidio), nonché dal punto di vista dell'elemento psicologico del reato (in particolare sul tema dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente). Tra l'altro, le condizioni di abbandono e di estremo degrado socio-culturale, in cui è maturata la vicenda, hanno costituito un importante contorno socio-criminologico che ha riverberato i suoi effetti anche sulle questioni di diritto penale sostanziale presentatesi alla analisi

E' stato, inoltre, particolarmente significativo il procedimento a carico di \*\* Nkanga, condannato per aver partecipato all'associazione sovranazionale denominata "Islamic State" al fine di compiere attentati in Italia, in Turchia e in Germania, di trasferire in Turchia del denaro e di assicurare una fitta rete segreta di comunicazioni per tutelare e finanziare la

causa di organizzazioni terroristiche islamiche. Le problematiche giuridiche sottese alla vicenda, sempre più attuali ai giorni nostri, hanno riguardato il concetto di partecipazione effettiva nell'organizzazione nonché quello di pericolo presunto connesso alle attività meramente preparatorie rispetto all'esecuzione del programma criminoso. Anche in questo caso la Corte d'assise d'appello ha confermato la condanna ad anni 6, come richieste dalla Procura generale.

procedimento a carico di \*\* Mario+ 35 e procedimento a carico di \*\* Giuseppe + 54, entrambi per reati di crimine organizzato;

Altro processo di particolare rilevanza è stato quello celebrato innanzi alla sezione Minori della Corte di Appello di Lecce nei confronti di \*\* Lucio, un ragazzo di appena 16 anni che aveva trucidato la fidanzata Noemi \*\*. Si trattava di un fatto delittuoso che coinvolgeva sia problematiche penalistiche (fatte di norme e di interpretazioni di norme) sia dinamiche umane, connotate da debolezza, fragilità e violenza. Il processo pose molti problemi legati soprattutto al tema dell'imputabilità, delle risorse cognitive possedute, o meno, da un infradiciottenne la cui formazione della personalità era ancora in evoluzione; in questo quadro si poneva l'ulteriore problema della configurabilità dell'aggravante della premeditazione.

## **2.2 L' esecuzione penale**

Nel periodo in riferimento si è registrata una flessione degli estratti esecutivi pervenuti per l'esecuzione delle condanne penali definitive, sia da parte della Corte d'Appello di Lecce che dalla Corte Suprema di Cassazione.

Tale decremento di procedure esecutive avviate rispetto al passato è da ricondursi alle conseguenze prodotte dall'emergenza epidemiologica sulla attività giudiziaria nel suo complesso, anche nella fase del *post iudicatum* riguardante l'esecuzione delle pene.

Nell'arco temporale considerato, infatti, sono pervenute 387 sentenze esecutive (Mod.28) rispetto alle 538 che venivano riscontrate nell'uguale periodo 2018-2019.

Dal punto di vista organizzativo, al fine di migliorare l'efficacia dei processi di lavoro, si è proceduto ad una rimodulazione delle risorse interne all'Ufficio, sopperendo ai pensionamenti intervenuti anche attraverso la stabilizzazione, da parte dell'Amministrazione Centrale, di una unità assegnata in posizione di distacco.

Il nuovo assetto dato all'unità organizzativa ha avuto delle ricadute senz'altro positive sulle *performances* dell'Ufficio e in particolare

sull'adozione dei provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti: sono stati invero eseguiti n. 127 provvedimenti di cumulo, a fronte degli 89 nel corrispondente periodo 2018/2019.

Si registra, inoltre, l'archiviazione di n. 289 fascicoli, con una pendenza al 30 giugno di n.1988 fascicoli in corso. Con riferimento, infine, al settore "Demolizioni e ripristino del territorio", il gruppo di lavoro che coadiuva l'Avvocato Generale ha proseguito efficacemente la necessaria interlocuzione con le altre amministrazioni interessate con la finalità di operare una corretta razionalizzazione e selezione delle procedure del settore. I rapporti con l'amministrazione e con la polizia penitenziaria sono adeguatamente curati e assicurati tramite personale di quella amministrazione in servizio nella Segreteria del Procuratore

**Statistica lavoro magistrati del 15/12/2020  
Periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020**

<b>RIEPILOGO GENERALE</b>	<b>2019</b>
<b>Provvedimenti di cumulo (art.663 cpp)</b>	<b>63</b>
<b>Provvedimenti di computo (art. 657 cpp.)</b>	<b>21</b>
<b>Ordine di esecuzione (art. 656 comma 1 cpp. Senza sospensione)</b>	<b>134</b>
<b>Ordine di esecuzione (art. 656 comma 5 cpp. con sospensione)</b>	<b>121</b>
<b>Ordine di esecuzione (legge n. 199/2010 con sospensione)</b>	<b>0</b>
<b>Ordine di esecuzione (art. 656 co. 10° c.p.p. Agli arresti domiciliari)</b>	<b>5</b>
<b>Revoca Decreti di Sospensione(art. 656 co. 8° c.p.p.)</b>	<b>1</b>
<b>Richieste del Pubblico Ministero</b>	<b>3</b>
<b>Altre Richieste del Pubblico Ministero</b>	<b>15</b>
<b>Ricorso per Cassazione</b>	<b>0</b>
<b>Pareri</b>	<b>0</b>
<b>Visto del Pubblico Ministero</b>	<b>28</b>
<b>Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Affidamento Servizio Sociale</b>	<b>71</b>
<b>Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Detenzione Domiciliare</b>	<b>23</b>
<b>Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Semiliberta'</b>	<b>3</b>
<b>Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Indultino</b>	<b>0</b>
<b>Concessione Misure Alternative alla Detenzione – Espiazione Presso il Domicilio</b>	<b>0</b>
<b>Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Liberazione Condizionale</b>	<b>0</b>
<b>Concessione Misure Alternative alla Detenzione - Arresti domiciliari</b>	<b>0</b>
<b>Revoca Misure Alternative alla Detenzione</b>	<b>10</b>

<b>Rigetto Misure Alternative</b>	<b>0</b>
<b>Differimento</b>	<b>3</b>
<b>Sospensioni</b>	<b>6</b>
<b>Espulsione</b>	<b>0</b>
<b>Decreti di Irreperibilità</b>	<b>0</b>
<b>Liberazione Anticipata</b>	<b>386</b>
<b>Richieste Applicazione Benefici (Amnistia-Indulto-Depenalizzazione)</b>	<b>2</b>
<b>Richieste al Giudice di Esecuzione (altre)</b>	<b>27</b>
<b>Revoca Beneficio ex artt. 168 c.p. - 674 c.p.p. - Classe III</b>	<b>2</b>
<b>Revoca Beneficio ex artt. 163 comma 4 c.p. - Classe III</b>	<b>0</b>
<b>Revoca Beneficio ex art. 165 c.p. - Classe III</b>	<b>4</b>
<b>Ordini di Scarcerazione per Decorrenza e Scadenza Pena</b>	<b>51</b>
<b>Archiviazioni - non luogo a provvedere</b>	<b>15</b>
<b>Archiviazioni - Fine espiazione</b>	<b>40</b>
<b>Archiviazioni - Provvedimento giudice dell'esecuzione</b>	<b>4</b>
<b>Archiviazioni - Provvedimento giudice di sorveglianza</b>	<b>0</b>
<b>Archiviazioni - Perdita di competenza</b>	<b>76</b>
<b>Archiviazioni - Provvedimento Altre autorità</b>	<b>0</b>
<b>Altro - Attesa Archiviazione</b>	<b>0</b>
<b>Trasmissione istanza per concessione misure alternativa art. (art. 656 co. 5° c.p.p.)</b>	<b>2</b>
<b>Estinzioni Magistrato di Sorveglianza</b>	<b>24</b>
<b>Estinzioni Giudice Esecuzione</b>	<b>0</b>
<b>Trasmissione atti al MDS per conversione pena pecuniaria</b>	<b>0</b>
<b>Trasmissione atti al MDS per l'esecuzione di sanzioni sostitutive</b>	<b>0</b>
<b>Esecuzione Pena Accessoria</b>	<b>4</b>
<b>Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - affidamento in prova</b>	<b>0</b>
<b>Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - detenzione domiciliare</b>	<b>2</b>
<b>Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - semilibertà</b>	<b>1</b>
<b>Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - Esecuzione presso il Domicilio</b>	<b>0</b>
<b>Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - Indultino</b>	<b>0</b>
<b>Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - Differimento Pena nelle Forme della Detenzione Domiciliare</b>	<b>0</b>
<b>Concessione Rimedi Riscaricatori D.L. 92/2014</b>	<b>20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1167</b>

## 2.3 Attività internazionale

I dati relativi alle pratiche sopravvenute nel periodo sono i seguenti: **13** estradizioni per l'estero (E.P.), **8** estradizioni dall'estero (E.A.), **0** rogatorie dall'estero (R.E.P.P.), **1** rogatorie all'estero (R.E.P.A.), **18** richieste di riconoscimento di sentenze penali straniere (R.S.P.S.), **3** richieste di notifica di atti civili (N.E.C.P.), **5** richieste di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (E.E.S.P.I.), **3** richieste di procedimento penale in Italia per reati commessi all'estero (P.I.R.E) e **0** richieste di procedimento penale all'estero per reati commessi in Italia (P.E.R.I).

Tali dati, se confrontati con il precedente periodo (*1° luglio 2018 – 30 giugno 2019*), evidenziano “in primis” un decremento delle nuove richieste di estradizioni per l'estero (E.P.) in quanto passate da 21 a 13 (- 8 pratiche) e delle nuove richieste di estradizioni dall'estero (E.A.) passate da 26 a 8 (- 18 pratiche).

Conseguentemente, si rileva una analoga riduzione del numero dei M.A.E. emessi, sia da parte dell'Autorità giudiziaria italiana che da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea, passati da 43 (su un totale di 47 estradizioni del precedente periodo) ai soli 19 M.A.E. su un totale di 21 estradizioni del periodo preso in esame.

Questi dati in decremento sono dovuti al fatto che buona parte del periodo è stata interessata dall'adozione da parte dell'Italia nonché degli altri Stati membri di misure atte a contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19 in conseguenza delle quali, peraltro, si è avuta una emissione di M.A.E. limitata per lo più ai soli casi urgenti o più gravi.

Continuando il confronto tra i due periodi (*1° luglio 2018 – 30 giugno 2019* e successivamente *1° luglio 2019 – 30 giugno 2020*) risulta evidente che gli effetti della pandemia hanno interessato a livello internazionale anche altre tipologie di procedure determinando una riduzione nelle nuove iscrizioni. Difatti, è da notare che le nuove richieste di procedimenti penali in Italia per reati commessi all'estero (P.I.R.E) sono passate da 6 a 3 (- 3 pratiche), le nuove richieste di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (E.E.S.P.I.) da 26 a 5 (- 21 pratiche) e le nuove richieste di riconoscimento delle sentenze penali straniere (R.S.P.S.) da 31 a 18 (- 13 pratiche). Tra queste ultime, in particolare, continuano ad essere predominanti gli affari relativi all'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie come sancito dalla Decisione Quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24.02.2005,

recepita dall'Italia con il D.Lgs. 15.02.2016, n. 37 entrato in vigore il 27.03.2016.

Un leggero incremento nel numero delle nuove pratiche si è, invece, verificato nelle rogatorie all'estero (R.E.P.A.) passate da 0 a 1 (+ 1 pratica) e nelle notifiche di atti civili esteri (N.E.C.P.) passate da 1 a 3 (+ 2 pratiche).

Non si segnalano, infine, variazioni nelle pratiche inerenti le rogatorie dall'estero (R.E.P.P.) ed in quelle relative ai procedimenti penale all'estero per reati commessi in Italia (P.E.R.I), in entrambi i casi ed in entrambi i periodi in esame non si sono verificati nuovi flussi (0 pratiche).

Nondimeno, si deve sottolineare che gli interventi adottati a livello governativo e ministeriale per contenere e fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (tra i quali la sospensione e il rinvio di processi) hanno indotto a un procrastinarsi dei tempi necessari per la definizione degli affari già pendenti e di quelli sopravvenuti.

Particolare valore assume poi l'ottimo risultato conseguito dall'ufficio nel definitivo recupero di somme oggetto di confisca per il reato di riciclaggio, giacenti presso gli istituti bancari del Principato di Monaco; a seguito della nostra iniziativa l'Autorità Giudiziaria Monegasca ha accreditato al fondo unico di giustizia una somma di oltre 1.300.000,00 euro.

Va da sé, infine, che i margini di intervento diretto della Procura Generale al fine di agevolare e accelerare gli affari “*de quibus*” sono spesso necessariamente limitati trattandosi non di rado di procedure correlate ai tempi decisionali delle Autorità giudiziarie estere ovvero finalizzate alla localizzazione dei soggetti ricercati in ambito internazionali.

Conclusivamente, la situazione complessiva delle pratiche pendenti al 30.06.2020 è sintetizzata e rappresentata graficamente dalla Tabella sottostante.

<b>Luglio 2019 - Giugno 2020 (nuovi fascicoli)</b>	<b>3° trimestre 2019</b>	<b>4° trimestre 2019</b>	<b>1° trimestre 2020</b>	<b>2° trimestre 2020</b>	<b>TOTALE</b>
Richieste di estradizioni ai sensi dell'art. 703 c.p.p. (dall'estero) <b>E.A.</b>	1	6	1	0	<b>8</b>
Richieste di estradizioni ai sensi dell'art. 720 c.p.p. (per l'estero) <b>E.P.</b>	4	4	3	2	<b>13</b>

Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art. 724 c.p.p. (rogatorie dall'estero) <b>R.E.P.P.</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
Requisitorie alla Corte ai sensi dell'art. 727 c.p.p. (rogatorie all'estero) <b>R.E.P.A.</b>	0	0	1	0	<b>1</b>
Richieste alla Corte ai sensi dell'art. 730 c.p.p. (riconoscimento sentenze estere) <b>R.S.P.S.</b>	4	2	8	4	<b>18</b>
Richieste alla Corte ai sensi dell'art. 742 c.p.p. (esecuzione all'estero di sentenze italiane) <b>E.E.S.P.I.</b>	0	4	1	0	<b>5</b>
Perseguimento in Italia di reati commessi all'estero (art. 6 Convenzione Europea per le estradizioni) <b>P.I.R.E.</b>	0	0	2	1	<b>3</b>
Perseguimento all'estero di reati commessi in Italia (art. 6 Convenzione Europea per le estradizioni) <b>P.E.R.I.</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
Notifiche estere civili passive <b>N.E.C.P.</b>	1	1	1	0	<b>3</b>



## Capitolo Terzo

### **3. Disposizioni organizzative e provvedimenti adottati nell'ambito dell'attività giurisdizionale e amministrativa durante l'emergenza epidemiologica da covid-19.**

A partire dallo scorso 23 febbraio, la Procura generale, unitamente agli altri uffici giudiziari del distretto, si è trovata ad affrontare l'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del coronavirus, dovendo assumere iniziative rapide ed efficaci volte a contrastarne le conseguenze

Il metodo di cui all'articolo 6 d.lgs n.106/2006 ha trovato attuazione, anche per le iniziative tese ad assicurare condizioni di massima sicurezza all'esercizio dell'attività giudiziaria attraverso l'adeguamento degli assetti organizzativi degli uffici requirenti alle prescrizioni normative via via succedutesi. Si è infatti trattato di iniziative assunte di concerto con la Corte e con gli altri uffici giudicanti e, altresì, di intesa con le procure della Repubblica del distretto, oltreché con gli avvocati e le loro rappresentanze, quando è stato necessario

In attuazione delle normative nazionali e regionali, delle circolari del CSM e delle direttive ministeriali emanate per l'emergenza Covid 19, lo scrivente Procuratore generale ha adottato numerosi provvedimenti organizzativi, sia quale vertice requirente del distretto sia nella veste di Capo dell'ufficio, rivolti dunque ad organizzare al meglio le attività della Procura Generale quale pubblico ministero di secondo grado. Sono state, altresì, emanate linee guida per gli Uffici di Procura, adottate direttamente ovvero congiuntamente con il Presidente della Corte d'Appello, in ordine allo svolgimento tanto delle attività giurisdizionali quanto di quelle amministrative quanto infine con riguardo alle misure logistiche e di profilassi.

Si passano in rassegna le principali iniziative assunte dalla procura generale significando che nella vacanza del posto di dirigente amministrativo, coperto dal dott. Roberto Candido a decorrere dal mese di agosto 2020, le relative funzioni sono state esercitate dal Procuratore generale, assistito dal direttore dott. Antonio Alemanno.

#### **3.1 Misure per l'attività giudiziaria**

In data 24 febbraio 2020, dunque prima della adozione del DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, estensivo delle misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, sono state impartite linee guida (provvedimento a firma congiunta con il Presidente della Corte d'Appello prot. 1488/20 del 24/02/2020) di ordine processuale cioè mirate a limitare le attività

giudiziarie a quelle essenziali ed urgenti, come individuate dalle disposizioni di legge, al fine di evitare assembramenti.

Nello stesso tempo, con determinazione prot. 74 del 09/03/2020 dello scrivente, sono state disposte misure organizzative di contenimento dell'affluenza del pubblico e degli avvocati, via via in modo più stringenti, in attuazione dei decreti d'urgenza e dei DPCM adottati dal Governo. Si è disciplinato l'orario di apertura degli uffici del pubblico e degli avvocati, continuando ad assicurare i servizi anche con la disponibilità telefonica e mail da parte di tutte le Unità Organizzative dell'Ufficio.

All'indomani dell'emanazione del D.L. 17 marzo n. 18, in osservanza delle delibere del 05/03/2020 e dell'11/03/2020 del CSM, è stato adottato un Protocollo di intesa tra la Corte d'Appello, la Procura Generale e il Consiglio dell'Ordine forense per la gestione delle udienze civili avanti alla Corte d'Appello, attraverso lo strumento della video-conferenza con utilizzo della piattaforma Teams fornita dal Ministero della giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile ad utenti esterni all'Amministrazione ivi compresi gli avvocati.

Analogamente è stato predisposto un Protocollo di intesa per la celebrazione delle udienze penali in grado di appello mediante video conferenze ex artt. 83, comma 12 del DL 18/2020 e artt. 45, 146 bis disp. att. cpp., siglato dalla Procura Generale, dalla Corte d'Appello, dal consiglio dell'ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Lecce.

Per la trattazione delle udienze camerale dinanzi al Magistrato e al Tribunale di Sorveglianza di Lecce è stato sottoscritto, il 30/03/2020, un protocollo di intesa tra la Procura Generale di Lecce, il Tribunale di Sorveglianza, la Procura della Repubblica e i Consigli dell'ordine di Lecce, Brindisi e Taranto, per consentire la celebrazione delle udienze di cui al comma 12 dell'art. 83, D.L. n.18/2020, utilizzando gli strumenti di video-conferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146 bis del Dlgs 271/1989

L'operativa di tutti i provvedimenti adottati per lo svolgimento delle attività giurisdizionali ed amministrative nel periodo cd cuscinetto è stato esteso sino all' 11/05/2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020

### **3.2 Misure logistiche organizzative di gestione del personale attraverso lo strumento dello smart working e l'istituzione di presidi**

In seguito all'adozione del DPCM 9 marzo 2020, con il quale veniva disposta l'estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, con riguardo alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle

prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, la Procura Generale, dopo aver individuato le attività indifferibili da rendere in presenza, ha adottato l'istituzione di presidi a rotazione, limitando la presenza fisica del personale amministrativo allo svolgimento delle attività urgenti e indifferibili.

L'obiettivo perseguito è stato quello di ridurre il più possibile la presenza dei dipendenti amministrativi, limitando i loro spostamenti, pur senza pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa strettamente necessaria alla prosecuzione di quelle attività connesse all'esercizio della funzione giurisdizionale aventi la natura dell'urgenza e dell'indifferibilità

A tal fine, sono stati adottati i provvedimenti organizzativi per il personale amministrativo prot. 83 del 18 marzo 2020, prot. 2360 del 21 marzo 2020, prot. 22 del 1 aprile 2020, prot. 97 del 9 aprile 2020 e prot. 101 del 17/04/2020.

La Procura generale ha, dunque, limitato, durante il periodo del c.d. *lockdown*, la presenza del personale sia amministrativo che di magistratura alle sole giornate di presidio e di turno. In relazione al personale di magistratura lo scrivente ha adottato i provvedimenti prot. 85 del 21/03/2020 e prot. 2671 del 03/04/2020 recanti disposizioni organizzative e piano delle attività fino al 30/06/2020.

Relativamente al personale amministrativo, a cura del medico competente, nella fase iniziale dell'emergenza, è stata condotta una sorveglianza sanitaria con l'espletamento di visite mediche al personale, la diffusione di linee guida per la massimizzazione dell'efficacia delle misure anticovid diffuse a tutti lavoratori, magistrati compresi, ai quali è stato assicurato il diritto all'informazione anche attraverso la pubblicazione di tutti provvedimenti adottati sul sito generale della Procura generale.

Si è avuto cura di veicolare, inoltre, tutte le informazioni di carattere organizzativo e a tutela della salute attraverso modalità semplificate di comunicazione tra lavoratore e amministrazione anche mediante chiamate o messaggi di testo su e da cellulare personale o linea fissa privata e/o mediante e-mail (istituzionale o personale), messaggistica Whatsapp, e chiamate in video-conferenza con l'applicativo Teams.

La Procura generale si è adoperata da subito per dotarsi dei presidi sanitari da mettere a disposizione del personale amministrativo e di magistratura

Già a partire dal 24 febbraio 2020, l'ufficio economato di questa Procura generale ha condotto diverse indagini di mercato volte all'approvvigionamento sia di mascherine di protezione delle vie respiratorie da destinare al personale amministrativo e di magistratura sia di

materiale igienico sanitario specifico per il contrasto del contagio di covid 19.

Preso atto delle difficoltà di reperimento sul mercato dei DPI, da parte di tutti gli Uffici giudiziari requirenti del distretto, su iniziativa di questa Procura generale è stata interpellata la protezione civile regionale, la quale ha fornito due contingenti di mascherine protettive per il personale amministrativo e di magistratura di tutti gli uffici requirenti del distretto, di cui 2500 di tipo chirurgico e 2500 di tessuto non tessuto, impegnandosi ad assicurare una fornitura periodica, sulla base delle esigenze rappresentate da questo Ufficio.

Si è potuto assicurare la fornitura di mascherine protettive per tutti gli uffici requirenti del distretto, sopperendo alle difficoltà di reperimento incontrate dagli stessi attraverso le modalità di approvvigionamento ordinarie.

### **3.3 Iniziative in materia di misure organizzative, misure di sicurezza e gestione del personale amministrativo e svolgimento dell'attività giurisdizionale nella c.d. fase II.**

L'operatività di tutti i provvedimenti adottati per lo svolgimento delle attività giurisdizionali ed amministrative nel periodo cuscinetto è stato esteso sino al 11/05/2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020.

Con la graduale ripresa dell'attività giudiziaria, sospesa dal D.L. 23/2020 sino al 11/05/2020, la Procura generale, di concerto con la Corte d'Appello, ha avviato delle interlocuzioni con i presidenti di sezione, i Presidenti dei Tribunali ordinari e per i minorenni, i Procuratori della Repubblica, l'Avvocato generale della sezione distaccata di questa Procura Generale e i Dirigenti Amministrativi di tutti gli Uffici giudiziari del Distretto, al fine di acquisire indicazioni concernenti le misure di tipo logistico ed organizzativo nonché quelle destinate più precisamente a disciplinare l'attività processuale nei diversi settori della giurisdizione.

Si è addivenuti così al provvedimento prot. 3790 del 21/04/2020, a firma congiunta dello scrivente Procuratore Generale con il Presidente della Corte d'Appello di Lecce, propedeutico alla istituzione di appositi tavoli tecnici, composti dai Capi e Dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari, dai Direttori Generali ASL, dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine, dai medici competenti e dagli ingegneri RSPP.

Centrale in questa fase è stata la definizione di protocolli di sicurezza personalizzati e aderenti alle caratteristiche edilizie di ciascun Ufficio giudiziario.

Quanto alle udienze penali, quest'ultime sono state regolamentate da un apposito Protocollo di intesa tra questo Ufficio, la Corte di Appello di Lecce, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, la Camera Penale di Lecce, la Camera Penale di Brindisi, la Questure di Lecce e Brindisi, i Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Lecce e Brindisi e le Case Circondariali di Lecce e Brindisi.

Con detto provvedimento organizzativo è stato disciplinato lo svolgimento delle udienze penali.

Sono state segnatamente impartite le seguenti disposizioni:

➤ Prosecuzione della sperimentazione dei collegamenti in remoto mediante il programma teams per le udienze di convalida dell'arresto;

➤ Facoltà di scelta per il difensore della persona detenuta di scegliere tra la partecipazione all'udienza di convalida presso l'aula della Corte, la Casa circondariale ovvero attraverso la remotizzazione dal proprio studio legale.

➤ Svolgimento in modalità telematica, previa verifica da parte del Presidente del tribunale della fattibilità della video conferenza mediante teams, delle udienze dibattimentali dinnanzi alla Corte d'Appello di Lecce, soprattutto se trattasi di procedimenti con numerosi imputati in *vinculis* e/o con imputati detenuti a piede libero.

➤ Assunzione dell'impegno da parte del difensore di comunicare alla Corte almeno 5 giorni prima della celebrazione dell'udienza la modalità in cui intendeva assicurare la propria presenza: fisicamente presso l'Aula della Corte ovvero da remoto.

➤ Impegno da parte del Procuratore Generale di fornire alla Corte l'elenco dei magistrati impegnati in udienza con indicazione dell'utenza ADN di ciascuno su cui effettuare la chiamata in video-conferenza.

➤ Estensione di siffatte modalità di svolgimento delle udienze penali anche ai procedimenti camerati ex artt 127 e 666 cpp a trattazione obbligatoria o su richiesta.

La riorganizzazione dell'attività giurisdizionale ha necessariamente influito sull'assetto gestionale amministrativo, sicché la presenza del personale amministrativo è stata per conseguenza rimodulata. Sulla scorta della interlocuzione con l'amministrazione centrale, è stata mantenuta la prosecuzione del lavoro agile, seppure maggiormente obiettivo, quale modalità ordinaria di lavoro, anche in deroga agli accordi individuali e alla normativa vigente, sino al 30/06/2020.

E' stato necessario integrare il personale componente i presidi che ha continuato ad assicurare le attività urgenti e indifferibili da svolgere in

presenza sul luogo di lavoro, ma anche ogni attività non delocalizzabile legata alla normale funzionalità dell'ufficio.

Particolare attenzione è stata posta agli strumenti innovativi previsti dalla contrattazione, quali per es. le turnazioni disciplinate dall'art. 19 del CCNL e l'istituto del *co-working* conciliante le esigenze di mobilità pubblica di talune unità di personale amministrativo, autorizzate, su richiesta, a lavorare presso un ufficio giudiziario più prossimo a quello della propria abitazione.

In questa fase è divenuta via via più frequente la modalità della videoconferenza, mediante l'applicativo teams, anche in ordine allo svolgimento delle attività amministrative, potendosi così consentire le sedute delle Conferenze Permanenti, le interlocuzioni con i sindacati, la contrattazione del fondo unico di sede per l'anno 2018, per cui era stato effettuato il riparto degli stanziamenti da parte della DG del Bilancio già prima dell'inizio della fase emergenziale.

Quanto all'approvvigionamento di materiale igienico sanitario e di dispositivi di protezione mediante il cap. 1550, è stata, a suo tempo, richiesta dalla competente Direzione Generale una integrazione dei fondi e la stessa ha dato rassicurazioni circa la sostenibilità dei costi finanziari delle richieste provenienti da parte di tutti gli uffici giudiziari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.

Tutte le misure organizzative di contrasto alla diffusione del contagio dal coronavirus adottate dalla procura generale, e via via dettagliate con l'ausilio dei tecnici per la gestione della fase 2, si sono coniugate con la persistente garanzia del distanziamento sociale.

E' stato assicurato un numero di unità di personale per ciascuna stanza, rispondente a garanzie di sicurezza per singola stanza, consolidando le raccomandazioni sanitarie sino ad allora emanate: divieto di riunioni in presenza contestuale sul luogo di lavoro; obbligo di comunicazione interpersonale tramite telefono o teams, divieto di soffermarsi nei corridoi, osservanza delle distanze di sicurezza e delle altre indicazioni di prevenzione diffuse dalle autorità sanitarie.

E' stato ritenuto opportuno, anche nella fase 2, che gli accessi agli uffici potessero avvenire solo su prenotazione e valutata la necessità delle attività da compiere in presenza.

Ai difensori è stato consentito, in via preferenziale, di continuare ad avvalersi della via telematica per l'inoltro delle istanze e degli atti, nonché anticipare con la medesima modalità eventuali istanze di accesso al fascicolo.

Non sono state consentite riunioni in presenza ed è stata ridotta al minimo la partecipazione fisica, laddove necessaria e urgente, sempre

garantendo il distanziamento interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali.

In data 19/05/2020, in parziale modifica del provvedimento prot.110 del 05/05/2020 lo scrivente Ufficio ha consentito il mantenimento dell'attività lavorativa in modalità *smart working* unicamente per una sola giornata a settimana.

Nelle restanti giornate l'attività lavorativa è stata espletata in sede, fatta eccezione per i dipendenti che hanno riconosciuta la qualità di "lavoratori fragili" ai sensi di legge.

Onde assicurare la funzionalità di tutti i servizi, la giornata lavorativa in *smart working* veniva concordata all'interno di ogni unità organizzativa sotto il coordinamento del Responsabile della stessa.

Ciò a valle della definizione dei protocolli di sicurezza redatti per questo Ufficio dall'ingegnere RSPP e dal medico competente.

### **3.4 Adozione di misure orientate alla maggiore e progressiva ripresa delle attività nei mesi di giugno e luglio**

In data 15/07/2020, anche in osservanza della Circolare del Capo Dipartimento per l'organizzazione Giudiziaria prot. DOG. 94300. U del 12/06/2020, recante *"seguito a direttive in tema di gestione della cd fase due nel contesto epidemiologico da COVID - 19: indicazioni a supporto di una maggiore ripresa delle attività nei mesi di giugno e luglio"*, con la quale sono stati invitati tutti gli Uffici giudiziari *"alla maggiore e progressiva ripresa, per i mesi di giugno e luglio, dell'attività amministrativa e giudiziaria degli Uffici nel quadro di compatibilità territoriale con il miglioramento del contesto epidemiologico, mantenendo le prescrizioni sanitarie e logistiche sino ad oggi consigliate nelle precedenti circolari.."* questo Ufficio ha ritenuto di poter autorizzare il ripristino dell'accesso al pubblico presso i locali di questa Procura generale, nel rispetto delle prescrizioni anti covid-19 sopra indicate, secondo il seguente calendario: dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13.30 e, unicamente nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle 15.00 alle 17.00.

Ciò, assicurando che ogni ulteriore esigenza potesse continuare ad essere veicolata, altresì, attraverso la prenotazione telefonica c.d. "taglia code", ovvero incentivando la corrispondenza via mail.

Si è ritenuto invero di dare immediata concretezza a quanto contenuto nella citata direttiva ministeriale, anche con riferimento alle modalità di accesso agli edifici giudiziari da parte del pubblico e degli avvocati, modalità che sono state immediatamente rimodulate nel senso di renderle gradatamente meno contingentate sia pure nel rispetto di tutte le prescrizioni

sanitarie e logistiche adottate (divieto di assembramento, obbligo di indossare la mascherina chirurgica all'interno degli edifici giudiziari e di igienizzazione delle mani, rispetto delle postazioni di *front office*, laddove istituite, attraverso l'intermediazione di pannelli in *plexiglass*).

Contestualmente, in pari data, da parte di questo Ufficio è stata diramata una nota di "*moral suasion*", rivolta a tutti i Capi degli Uffici giudiziari requirenti del distretto, in esito a segnalazioni ricevute informalmente da più parti, in particolare dall'ordine forense, rispetto alla permanenza di disposizioni dei Capi degli Uffici, fortemente stringenti e limitative nella disciplina degli accessi agli uffici giudiziari, foriere di un comprensibile sentimento di frustrazione e malcontento da parte degli avvocati, a dispetto dell'avvenuto miglioramento del contesto epidemiologico che fortunatamente si è potuto registrare sul nostro territorio.

In tale circostanza, su impulso della Procura Generale è stata rivolta una nota agli uffici requirenti nel senso di valutare l'adozione, da parte degli stessi, di misure di organizzazione del lavoro che, nel contemperare le diverse esigenze, favorissero un'apertura verso il cittadino, nonché verso quelle risposte di giustizia che l'Ufficio requirente ha il dovere di assicurare alla collettività.

Al rientro dalla pausa feriale, sulla scorta del confronto avuto con le OO.SS in data 8 giugno 2020, relativamente all'ultimo provvedimento, in ordine di tempo, formulato da questa Procura generale in materia di disciplina dello *smart working* per il personale amministrativo e preso atto della richiamata circolare del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria prot. DOG 94300 U del 12/06/2020, lo scrivente Capo dell'Ufficio disponeva:

a) di mantenere lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile - di qualità ed obiettività dalla verifica dei risultati - in favore dei dipendenti riconducibili, ai sensi della normativa vigente, alla categoria dei cc.dd "lavoratori in situazione di particolare fragilità, come tali riconosciuti dal medico competente;

b) di autorizzare, conformemente alla circolare ministeriale richiamata, l'orario flessibile, le turnazioni, l'orario pomeridiano, l'orario multiperiodale, ove richiesti dal lavoratore e su parere del responsabile dell'unità organizzativa, compatibilmente con la funzionalità dei servizi e solo ove tali modalità di erogazione della prestazione non fossero tali da incidere negativamente sull'organizzazione del lavoro dell'unità organizzativa di appartenenza.

In un'ottica di maggiore obiettivizzazione del lavoro agile, si è dovuto prendere atto delle criticità per diverse unità e profili professionali di accedere da remoto ai sistemi operativi delocalizzabili, quali per es,

SICOGE, in relazione al quale sono stati, invero, riferiti dal personale autorizzato ad accedervi ripetuti malfunzionamenti, quando non addirittura l'impossibilità di accesso, in assenza del sistema operativo windows 8 o 10 da parte del lavoratore, mentre sono rimasti non remotizzabili SICP e SIEP, applicativi collegati a due settori nevralgici di questo Ufficio, quali quello della giurisdizione e dell'esecuzione penale.

Con il miglioramento progressivo della condizione epidemiologica nella provincia di Lecce e considerato il positivo esito dell'organizzazione attuata, in uno con la circostanza della fruizione delle ferie nei mesi di luglio ed agosto da parte del personale amministrativo in un'ottica di ragionevolezza e cautela, si è potuto procedere ad una rimodulazione del rapporto fra attività in presenza e lavoro agile anche attraverso l'utilizzo di ulteriori istituti contrattuali e forme di organizzazione del lavoro, quali le turnazioni, l'orario multiperiodale e la previsione di una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro.

### **3.5 Attività del pubblico ministero in relazione alla presenza carceraria nelle varie fasi dell'emergenza sanitaria**

Per l'esame dettagliato della situazione nelle carceri del distretto, si rinvia al contenuto delle relazioni che i procuratori della Repubblica hanno depositato e che sono contenute nel presente volume.

Va sottolineato come in tutto il distretto, la stagione carceraria sia stata affrontata e gestita con grande competenza ed equilibrio da parte sia degli uffici giudiziari e sia soprattutto da parte dei dirigenti delle strutture detentive. I casi di diffusione di infezione da Covid 19 a danno di detenuti e di operatori penitenziari sono stati davvero pochi e tutti controllati in maniera efficace. Pochissime le scarcerazioni per effetto della normativa emergenziale, a riprova della tenuta degli uffici giudiziari e soprattutto della buona gestione sanitaria delle strutture.

Anche all'interno delle strutture carcerarie sono stati attivati resi funzionali i collegamenti da remoto puoi tramite la ordinaria forma della videoconferenza e voi tramite applicativi di uso comune quali Teams o Skype. Sistemi che hanno anche assicurato ai detenuti la possibilità di colloqui con i propri familiari e con i propri difensori.



## Capitolo Quarto

### 4. L'impatto dell'epidemia sull'attività giudiziaria

#### 4.1 L'impatto in secondo grado

Per quanto concerne l'impatto avuto dall'epidemia e dalle conseguenti misure organizzative adottate per fronteggiarla, sull'attività e sulla funzionalità degli uffici giudiziari, lo scrivente rileva come i dati statistici di cui alle seguenti Tabelle della Procura generale di Lecce indichino una contrazione di tutte le attività giudiziari di secondo grado.

	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Variazione percentuale
Appelli	31	12	-61,29%
Ricorsi per Cassazione	42	8	-80,95%
Altre Impugnazioni	0	0	
<b>ESECUZIONI</b>			
Ordine di esecuzione pene detentive	215	131	-39,07%
Provvedimenti di fungibilità	36	13	-63,89%
Provvedimenti di unificazione pene concorrenti	38	64	68,42%
Altri provvedimenti	615	552	-10,24%
Provvedimenti di rigetto richiesta avocazione	7	8	
Estradizioni – MAE	32	6	-81,25%
Riconoscimento sentenze estere	13	12	-7,69%
Riconoscimento sanzioni pecuniare estere			
Esecuzione all'estero sentenze italiane	3	1	-66,67%
Visti su sentenze	5.083	2.465	-51,51%
Visti su ordinanze	1.794	1.578	-12,04%
Visti su decreti	782	551	-29,54%
Pareri	432	702	62,50%
<b>UDIENZE</b>			
	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Variazione percentuale
Penali presso la Corte d'Appello	117	78	-33,33%
Penali presso la Corte d'Assise d'Appello	14	4	-71,43%
Penali presso la Corte d'Appello sez. Minori	7	2	-71,43%
Penali presso il Tribunale di Sorveglianza	29	28	-3,45%
Civili presso la Corte d'Appello	100	77	-23,00%

Da un lato, la minor presenza fisica in ufficio del personale amministrativo e dei magistrati ha comportato una oggettiva riduzione dell'attività; ciò soprattutto in quanto la stragrande maggioranza dei sistemi informatici del settore penale non sono accessibili tramite Internet pubblico ma esclusivamente tramite la rete giustizia (RUG), ossia dai personal computer collegati fisicamente alla rete ministeriale. Si tratta di un limite imposto da ragioni di sicurezza ma che oggettivamente rende difficile o impossibile effettuare prestazioni da remoto.

L'adozione delle disposizioni legislative e regolamentari adottate in via generale in materia di contrasto alla epidemia di COVID-19 ha ovviamente prodotto effetti indiretti ma consistenti anche per quanto concerne gli affari giudiziari degli uffici del distretto che hanno subito una considerevole contrazione evidenziata dai dati statistici

**L'Avvocato Generale della sezione distaccata della Procura generale di Taranto** segnala i seguenti elementi:

“Informazioni sulle ricadute della normativa emergenziale sulla produttività degli uffici giudiziari. Numerosi provvedimenti sono stati emessi dallo scrivente e dai capi degli uffici giudiziari del subdistretto al fine di fronteggiare le problematiche organizzative causate dalla emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento sociale e di prevenzione introdotte dalla normativa emergenziale.

Sin dalle prime frenetiche attività che hanno caratterizzato la c.d. fase 1 della epidemia questo ufficio si è confrontato con la Procura Generale di Lecce e, di concerto con il Presidente preposto della Corte di Appello di Taranto ha avviato, anche con i sistemi della conference call e teams, costruttive interlocuzioni con l'autorità sanitaria locale, il COA, il RSPP, il medico competente e le rappresentanze sindacali per disciplinare, in un primo momento, la costituzione di appositi presidi che hanno previsto la flessibilità degli orari, la turnazione, la rotazione dei servizi, nonché l'attivazione di postazioni da remoto e, successivamente, con l'avvio della c.d. fase 2 ed in vista del graduale ripresa delle attività giudiziarie, con le modalità previste dall'art. 83 d.l. 17.3.20 n. 18 l'accesso negli uffici, la partecipazione limitata alle udienze, la chiamata scaglionata dei processi in costanza dell'areazione ambientale, il distanziamento personale, l'uso dei dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine e la celebrazione dei processi ex art. 221 d.l. n.34/2020 conv. nella l. 77/2020 a carico dei detenuti consenzienti in videochiamata etc.

La sequenza dei provvedimenti organizzativi emessi da questo ufficio, tutti pubblicati nel sito web ed al cui contenuto, per economia espositiva si rinvia, ha favorito anche l'adozione di misure volte a modulare, mediante

attività alternative e con specifiche turnazioni, lo svolgimento delle attività a domicilio dei magistrati e dei dipendenti, in grado di utilizzare le dotazioni tecnologiche informatiche.

In tal senso appositi provvedimenti emessi congiuntamente alla dirigente amministrativa hanno disciplinato lo strumento dello smart working come tipologia prevalente di servizio ma, parametrato alla effettiva necessità di ripresa e nei limiti consentiti dall'uso dei registri informatici.

In ogni caso, l'organizzazione dell'ufficio ha sempre assicurato la prosecuzione delle attività indifferibili ed urgenti e particolare attenzione è stata prestata per i lavoratori c.d. "fragili". Specifiche raccomandazioni sull'uso delle mascherine, sul divieto degli assembramenti, sulla permanenza negli uffici e sul rispetto delle norme igienico sanitarie indicate dal ministero della salute sono state, da ultimo diffuse, sino al termine della emergenza epidemiologica indicato al 31.7 2020 e poi prorogato al 15.10.20.

Si è provveduto anche a sanificare in cinque occasioni gli uffici giudiziari dell'intero palazzo di giustizia di via Impastato.

Per ciò che attiene l'esame dei dati statistici relativi al numero di affari trattati nel 1<sup>a</sup> semestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 è evidente il forte calo in percentuale del numero di udienze dibattimentali, oltre quello relativo al numero di procedimenti trattati, ciò in considerazione del fatto che durante il lockdown le udienze hanno riguardato solo i detenuti che ne hanno fatto richiesta e, comunque, sino a tutto il mese di giugno le udienze hanno riguardato solo procedimenti con detenuti.

Tale circostanza (affari con detenuti) ha evidentemente inciso anche sul numero dei procedimenti trattati presso il Tribunale di Sorveglianza, pur essendo pressoché uguale il numero di udienze.

La sospensione straordinaria dei termini ha inciso evidentemente in modo considerevole sul numero di visti apposti sulle sentenze penali e, conseguentemente sulle impugnazioni. Appare poco significativa la contrazione pari al 20% circa che pur si registra sul numero degli affari sopravvenuti in materia di esecuzione.

<b>AFFARI APPELLO TARANTO</b>	<b>1<sup>a</sup> semestre 2019</b>	<b>1<sup>a</sup> semestre 2020</b>	<b>Percentuali</b>
Udienze Corte dibattim.	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>- 54,3 %</b>
Procedimenti	<b>605</b>	<b>212</b>	<b>- 64,9 %</b>
Udienze Corte camerali	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>- 3,8 %</b>
Procedimenti	<b>474</b>	<b>268</b>	<b>- 43,4 %</b>
Udienze C. Assise dibattim.	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>- 60 %</b>
Procedimenti	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>- 60 %</b>

Udienze C. Assise camerali	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>- 20%</b>
Procedimenti	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>+ 25%</b>
Udienze Tribunale Sorveglianza	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>-7,6 %</b>
Procedimenti	<b>1213</b>	<b>665</b>	<b>- 45,1 %</b>
Visti su sentenze	<b>3067</b>	<b>1619</b>	<b>- 47,21%</b>
Impugnazioni	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>- 84,6 %</b>
Esecuzioni (ordini di carceraz.)	<b>131</b>	<b>106</b>	<b>-19,08 %</b>

Su quest'ultimo tema deve essere comunque sottolineato che in pieno lockdown massima è stata l'attenzione dell'Ufficio per tale materia che ha richiesto un impegno costante da parte del sottoscritto e del personale della segreteria non essendo possibile esportare da remoto la lavorazione degli stessi.

Per quanto riguarda gli adempimenti del funzionario delegato si riportano i seguenti dati:

Totale mandati di pagamento pervenuti per il controllo nel 1° semestre 2019 n.1060

Totale mandati di pagamento pervenuti per il controllo nel 1° semestre 2020 n.513

Quindi contrazione in termini percentuali del – 51 ,6 %

Totale titoli di spesa emessi dal funzionario delegato nel 1° semestre 2019 n. 285

Totale titoli di spesa emessi dal funzionario delegato nel 1° semestre 2020 n. 227

Quindi contrazione in termini percentuali del – 20 %

I dati suindicati risentono del minor invio degli elenchi dalle Procure. Va anche aggiunto che non vi sono arretrati poiché l'ufficio amministrativo-contabile ha svolto efficacemente ogni attività prevista grazie alla “remotizzazione” del sistema Sicoge. Sono state implementate le autorizzazioni all'accesso da remoto alle *PEO* ed alle *PEC* in favore dei dipendenti che utilizzavano applicativi “remotizzabili” quali Sicoge e Scripta.”

## **4.2 L'impatto sull'attività in primo grado**

**Il procuratore della Repubblica di Lecce** fornisce dati statistici per quanto concerne la contrazione degli affari esaminati sul primo semestre degli anni 2019/2020. In particolare egli fornisce i seguenti dati:

“Al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni adottate, e la loro chiara applicazione, lo scrivente ha provveduto, dal mese di marzo 2020, ad emanare con cadenza mensile, specifici provvedimenti

organizzativi, indirizzati a tutti i soggetti istituzionali coinvolti e interessati, inviando gli stessi per conoscenza anche alla SV e allo Spesal. Attraverso tali provvedimenti è stato disciplinato il “lavoro agile,” tanto per i magistrati che per la polizia giudiziaria della sezione di pg che per il personale amministrativo (per quest’ultimo dal marzo al luglio 2020 la percentuale in presenza ha oscillato dal 18/% per il mese di marzo al 70% per il mese di luglio. Il complessivo impianto organizzativo ha retto pienamente non registrando situazioni di criticità; per tale ragione la produttività dell’ufficio, sia pure leggermente inferiore a quella dello stesso semestre dell’anno precedente ( in ragione soprattutto della forte riduzione del personale amministrativo in presenza, che ha potuto attendere allo scarico dei procedimenti definiti in misura ridotta), si è mantenuta su ottimi livelli, tenuto conto che i procedimenti definiti sono comunque risultati maggiori di quelli pervenuti. Al riguardo si rimanda allo schema di cui sotto:

<b>1° semestre 2019</b>		<b>1° semestre 2020</b>	
<b>Sopravvenuti</b>	<b>Definiti</b>	<b>Sopravvenuti</b>	<b>Definiti</b>
<b>6151</b>	<b>7609</b>	<b>5201</b>	<b>5752</b>

Per quanto riguarda i procedimenti del registro noti c’è stata una diminuzione dei sopravvenuti pari a 950 fascicoli nel 2020. Tale dato corrisponde ad una diminuzione percentuale del 15,44%. Emerge anche la diminuzione dei definiti pari a 1857 fascicoli nel 2020. Tale dato corrisponde ad una diminuzione percentuale del 24,40%.

<b>registro mod.44</b>			
<b>1° semestre 2019</b>		<b>1° semestre 2020</b>	
<b>Sopravvenuti</b>	<b>Definiti</b>	<b>Sopravvenuti</b>	<b>Definiti</b>
<b>4392</b>	<b>5067</b>	<b>3448</b>	<b>3892</b>

Per quanto riguarda i procedimenti del registro ignoti c’è stata una diminuzione dei sopravvenuti pari a 944 fascicoli nel 2020. Tale dato corrisponde ad una diminuzione percentuale del 21,49%. Emerge anche la diminuzione dei definiti pari a 1175 fascicoli nel 2020. Tale dato corrisponde ad una diminuzione percentuale del 23,18%.”

**Per il Procuratore della Repubblica di Taranto:** ”L’analisi delle conseguenze che la situazione epidemiologica ha prodotto sulla regolare gestione dell’attività giudiziaria, nonostante l’adozione delle suddette soluzioni organizzative straordinarie, in ottemperanza alle prescrizioni ministeriali, emanate al fine di coniugare la prosecuzione dell’attività con la

garanzia del mantenimento di condizioni di salubrità e sicurezza dell'ambiente di lavoro e delle modalità lavorative (istituzione di uno sportello al pubblico e ingresso solo previo appuntamento), ha evidenziato una contrazione degli affari esaminati e definiti nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto a quello precedente, nonostante la ripresa del lavoro in presenza con carattere di prevalenza rispetto al lavoro agile. Tanto in ragione dei gravosi carichi di lavoro dell'Ufficio e di un organico decisamente sottodimensionato rispetto alle reali necessità. Tale riduzione può attestarsi intorno al 25% nella definizione degli affari, mentre solo intorno al 10% nelle sopravvenienze, riduzione dovuta in gran parte al contenimento dell'afflusso degli utenti negli uffici giudiziari.

**Il procuratore della Repubblica di Brindisi** segnala come l'adeguamento dell'assetto organizzativo dell'Ufficio in relazione alla emergenza sanitaria sia stato “foriero di disfunzioni con particolare riferimento alla iscrizione delle notizie di reato sopravvenute, che ha subito ritardi; nonché alla definizione dei procedimenti. Gli altri servizi non hanno invece subito particolari contraccolpi, ed anzi allo stato la situazione è quasi completamente normalizzata. Eloquenti al riguardo sono i dati statistici relativi alle sopravvenienze ed alle definizioni relativi al primo semestre 2020, comparati con i dati relativi al primo semestre 2019: anno 2019: procedimenti iscritti nr. 3363; procedimenti esauriti nr. 3882; anno 2020: procedimenti iscritti nr. 2371; procedimenti esauriti nr. 2388. Balza evidente il minor numero di iscrizioni di circa mille unità, ed il minor numero di definizioni pari a circa 1.500 unità”

**Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Lecce** osserva:

“La specificità della materia minorile e l'esclusione dalle attività oggetto di sospensione hanno fatto sì che gli affari civili e penali, così come le udienze con imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare e le udienze in materia di adottabilità, MSNA e minori in stato di abbandono, non subissero interruzioni o rallentamenti di sorta. Allo stesso modo si è proceduto in tutti i casi in cui il Presidente del Tribunale per i Minorenni, di concerto con lo scrivente, abbia ravvisato la necessità di trattazione del procedimento, sia in materia penale che civile.

L'Ufficio di Procura ha continuato a fare fronte a tutte le situazioni di emergenza connesse ad episodi di violenza intrafamiliare, con minori vittima di violenza o di violenza assistita. Sono stati sospesi nella fase della massima emergenza epidemiologica gli interrogatori di soggetti liberi e le assunzioni di sommarie informazioni; analoga sospensione ha riguardato le

ispezioni presso le comunità per minori, ad eccezione di quelle connesse a precipue situazioni di emergenza.

Gli spazi ampi dell'Ufficio hanno consentito di lavorare in regime di sicurezza, nel rispetto del distanziamento sociale e delle direttive impartite dai superiori Uffici e dal Ministero della Salute. Le udienze di convalida di arresto si sono svolte in regime di videoconferenza e non hanno presentato problematicità degne di nota.

Identiche misure di sicurezza, con effettuazione preventiva dei tamponi, sono state adottate nei confronti dei minorenni arrestati e collocati al C.P.A. in attesa della udienza di convalida dell'arresto.

L'attività dell'Ufficio di Procura è stata organizzata con una serie di provvedimenti emessi sin dalla immediatezza della insorgenza della situazione di emergenza (a far data dal 26 febbraio 2020) che hanno riguardato sia la organizzazione del lavoro del personale ed il regime di trattazione degli affari, sia l'organizzazione dell'ufficio e dei servizi in senso stretto. Alcuni provvedimenti sono stati adottati in forma congiunta con il Presidente del Tribunale per i Minorenni; questo Ufficio ha sempre concordato tutti i provvedimenti emessi con il Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce e si è attenuto ai provvedimenti di carattere generale emessi dalla Procura Generale ed a quelli assunti in sede di Conferenza Permanente tra i Capi degli uffici Giudiziari del Distretto. Costante è stato il confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria, con il C.G.M. e con l'U.S.S.M..

Nel periodo in esame e specificamente nel 1° semestre del 2020 sono stati iscritti n. 178 procedimenti penali, in leggera contrazione rispetto al semestre dell'anno precedente (n. 204 sopravvenuti), sono stati definiti n. 195 procedimenti (n. 249 periodo precedente) con un residuo di pendenze a fine periodo pari a n. 119 unità (stesso dato rispetto al passato). Ciò denota un impegno di tutto l'Ufficio che assume maggior rilievo in relazione ai risultati ottenuti, tenuto conto della turnazione del numero dei Magistrati in presenza e di quello del personale amministrativo, per la maggior parte in modalità di smart working in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”

**Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Taranto** riferisce:

“...che nonostante le misure emergenziali di cui all'art 83 DL 18/20 convertito con modificazioni nella L.24 aprile 2020 n.27 ed ulteriormente modificato dal DL 30 aprile 2020 n.28, volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo

svolgimento dell'attività giudiziaria, il lavoro di questa Procura della Repubblica è stato comunque caratterizzato, anche in questo anno non comune, dalla assenza di accumulo di arretrato

Tali risultati si sono mantenuti solo grazie allo straordinario impegno ed alla professionalità dei magistrati e del personale delle segreterie che, quest'anno, ha dovuto superare non solo il disagio determinato dall'ormai pluriennale carenza di organico ma anche quello determinato - in periodo di misure emergenziali e di lavoro agile - dalla impossibilità di delocalizzare i s.i. più utilizzati, quali il SIGMA penale e civile, con conseguente e considerevole ricaduta in termini di maggior lavoro su coloro che hanno assicurato i presidi in presenza, e ciò anche in considerazione della circostanza che su, n.9 unità in servizio, n. 2, quali soggetti fragili, sono stati posti su indicazione del medico competente in smart working 5 giorni su 5 a settimana sino al 27 luglio 2020 ed altre n. 2 unità, in quanto fruitori di permessi ex legge n.104/92, ne hanno fruito in maniera estesa ( n. 36 giorni nel periodo marzo/giugno) così come previsto dai decreti legge 17 marzo 2020 n.18 e 19 maggio 2020 n.34

Dai dati statistici relativi al periodo 1 luglio 2019/30 giugno 2020, che si allegano, si evidenzia infatti come, in ambito civile, preso atto di una flessione inevitabile delle sopravvenienze (pari al 23% in meno rispetto allo scorso anno ( 1208 a fronte di 1569 ) , ci sia stato comunque un numero di definizioni superiore alle sopravvenienze ( 1478 definiti su 1208 sopravvenuti ) , con una drastica riduzione delle pendenze (284 a fronte delle 554 dello scorso anno). Considerevole , e superiore a quello dell'anno precedente, risulta anche il numero dei pareri espressi ( n. 1628 a fronte di 1480) nell'ambito dei procedimenti già pendenti dinanzi al TM, a riscontro dell'attività comunque mai interrotta nelle materie particolarmente delicate, sopra specificate.

Nel periodo in esame risultano effettuate n. 75 ispezioni ex art.9 L.184/94 , di cui n.55 ordinarie ( effettuate personalmente dal Procuratore e dai sostituti) e n.20 straordinarie ( effettuate dal personale della Sezione di PG in sede).

In ambito penale, come può evincersi dall'esame dei dati statistici relativi al periodo 1 luglio 2019/30 giugno 2020, allegati, le sopravvenienze nel Registro Noti nel periodo in esame ( nonostante il lockdown ) registrano un decremento minimo ( n. 202 sopravvenuti a fronte di n.209 dello scorso periodo) pari al 2,87%.

La ricaduta della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica è invece più visibile sulle definizioni del Registro Noti - n.192 a fronte dei 218 dello scorso anno, pari all'11,9 % in meno , con una pendenza che passa a n.60 fascicoli rispetto a 50 dello scorso anno – direttamente riconducibile alla sospensione di cui all'art. 83 c.2 DL

18/2020, senza tuttavia che ciò abbia comportato, in nessun caso, il superamento dei termini ex art. 407 c.1,2 e 3bis cpp.

A dimostrazione dell'ovvia considerazione che la contrazione, già riportata in relazione all'intero anno considerato, si concentra principalmente nel primo semestre ed è riconducibile all'impatto dell'emergenza epidemiologica e delle misure di cui all'art.83 DL n.18/2020, il raffronto dei dati relativi agli affari esaminati e definiti nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 evidenzia, come da statistiche trimestrali allegate, quanto all'area civile una decremento delle sopravvenienze, pari al 37,5 % (629 rispetto a 1008) e delle definizioni pari al 43,68% (615 rispetto a 1092) e quanto al penale, un decremento delle sopravvenienze Modello Noti pari al 17,47% (85 rispetto a 103) e delle definizioni pari al 31,13% (73 rispetto a 106). Tali ultimi dati sono infatti da ricondurre non soltanto alla contrazione delle segnalazioni civili e delle notizie di reato ma anche alla sospensione straordinaria dei termini e alla mancata o ritardata ricezione (tranne i casi urgenti e/o comunque rientranti nelle eccezioni di cui all'art 83 DL 18/20) degli esiti degli accertamenti preliminari già disposti in sede civile - e prodromici alla definizione con ricorso al TM o con archiviazione - nonché alla mancata ricezione degli esiti delle indagini preliminari già delegate.

Ciò detto, va comunque ribadito come, nonostante l'inevitabile impatto dell'emergenza epidemiologica sulla attività e sulla produttività dell'Ufficio, non si siano comunque creati arretrati né con riferimento al lavoro del personale amministrativo né con riferimento al personale di magistratura.”.

Questo Procuratore Generale osserva come la lettura coordinata dei dati della sede di Lecce e di quella di Taranto e delle Procure ordinarie e minorili indichi chiaramente un effetto di contrazione consistente dell'attività giudiziaria, per tutti i settori interessati. Anche laddove le procure sono riuscite a definire un maggior numero di indagini nel periodo di lockdown (come per la procura di Lecce) il dato riguarda un numero di procedimenti in entrata molto più basso, secondo l'andamento generale riscontrabile in tutti gli uffici.

Attività di contrazione particolarmente significativa per quanto concerne il numero di udienze dibattimentali e quindi dei procedimenti definiti. Il rinvio di molti procedimenti con procedura semplificata fuori udienza ha determinato, inoltre, da un lato un aggravio del carico di lavoro delle cancellerie costrette ad attività di notifica e comunicazione non preventivate.

Dall'altro lato, ha semplicemente spostato nel tempo la gestione dei processi da definire, sicché sarà facile prevedere un consistente incremento dei processi inseriti in ciascuna udienza dibattimentale, con necessario

allungamento dei tempi delle udienze e del carico dei magistrati giudicanti e requirenti. Ciò che comporterà evidenti disfunzioni del sistema sul medio/lungo periodo.”

## Capitolo Quinto

### 5. Procura Generale attività diverse da quella giudiziaria.

#### 5.1 L'attività amministrativa

Nel periodo in esame (1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 ) nonostante le difficoltà che la pandemia ha comportato, l'Ufficio della Segreteria Particolare ha assicurato l'ordinario espletamento dell'attività di propria competenza, grazie anche alle misure adottate nell'organizzazione dell'Ufficio e, in particolare, al ricorso allo smart working, disposto dalla dirigenza in ottemperanza alle direttive ministeriali emanate.

In particolare sono state assicurate le attività di diretta collaborazione con il Capo dell'Ufficio, secondo le disposizioni dallo stesso impartite, nell'espletamento delle diverse problematiche quotidianamente affrontate.

E' stata assicurata la collaborazione nella predisposizione e l'attuazione del **Programma Organizzativo dell'Ufficio** , attraverso la ripartizione, tra i magistrati in servizio, degli affari trattati. Tale programma è stato concepito, come al solito, con il contributo e il preliminare coinvolgimento di tutti i magistrati; successivamente si è provveduto a verificarne l'efficacia operativa, nel corso di periodiche riunioni indette dal capo dell'Ufficio, anche al fine di fare emergere eventuali criticità attuative.

Il Programma, debitamente vagliato dal Consiglio Giudiziario e approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura è stato, nel corso del periodo in esame, doverosamente adeguato con le variazioni apportate in occasione del pensionamento del Sostituto procuratore Generale dott. Nicola D'AMATO, dell'ingresso in organico del Magistrato requirente distrettuale dott.ssa Maria Rosaria Micucci e, di recente, del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Cristina RIZZO.

Sono stati assicurati i compiti relativi alla partecipazione dell'Ufficio alle riunioni del **Consiglio Giudiziario**, garantendo tempestivamente gli adempimenti di competenza, sia quelli relativi alla redazione dei rapporti (istanze di trasferimento, progressioni in carriera ecc.), sia quelli riguardanti la formulazione dei pareri (incarichi extragiudiziari, dichiarazioni di potenziale incompatibilità ex art. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario, ecc.).

Sono state altresì predisposte le c.d. **Tabelle feriali** e si è provveduto all'inserimento nel programma COSMAPP del C.S.M. dei periodi di ferie dei magistrati. Le tabelle così predisposte sono state regolarmente approvate dal C.S.M. e hanno consentito il regolare espletamento dell'attività giudiziaria nel periodo feriale.

#### Esposti

Nel periodo in esame ( 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 ) sono stati esaminati ed istruiti n. **36** fascicoli (identico numero dell'anno precedente) relativi a denunce e/o esposti presentati all'Ufficio da privati cittadini , enti ed associazioni, o trasmessi dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Superiore della Magistratura o dalla Procura Generale della Corte di Cassazione, al fine di acquisire informazioni sulle vicende direttamente rappresentate dai cittadini agli Organi Superiori, vicende ritenute meritevoli di approfondimento, in relazione all'attività espletata dagli uffici requirenti del distretto.

Per ciascuno dei fascicoli, regolarmente protocollati e archiviati attraverso l'utilizzo di apposito programma informatico in uso presso la Segreteria, si è provveduto alla relativa istruttoria, investendo i competenti Uffici di primo grado sia per consentire l'eventuale valutazione e acquisizione delle notizie di reato ipotizzate dagli esponenti , sia per assumere informazioni in merito allo stato dei relativi eventuali procedimenti penali già pendenti.

Il puntuale riscontro fornito attraverso una scrupolosa verifica delle singole vicende segnalate, ha regolarmente confermato la correttezza dell'azione giudiziaria espletata da tutte le Procure del distretto, rivelando quasi sempre la pretestuosità e l'infondatezza delle denunce mosse da cittadini evidentemente delusi dell'esito giudiziario riscontrato.

Spesso, l'attività di verifica, sempre comunque assicurata, ha comportato un impegno notevole, in quanto la verifica delle singole denunce contenute negli esposti pervenuti, molto spesso ha riguardato atti e procedimenti da tempo definiti e regolarmente archiviati.

## **Pratiche riservate**

Sempre nel periodo in esame, gli affari di carattere riservato trattati sono stati **140** ( 107 nel 2019 e 33 nel 2020 ).

Il dato non si discosta da quello degli anni precedenti e si riferisce a pratiche di diversa natura, che vedono il coinvolgimento dell'ufficio di Procura Generale in una diretta e intensa collaborazione con la Procura Generale della Corte di Cassazione, il C.S.M. ed il Ministero, in relazione ai procedimenti penali a carico di magistrati pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce ex art. 11 c.p.p. e a quelli di carattere disciplinare promossi dalla Procura Generale della Corte di Cassazione nei confronti di magistrati del distretto.

Con riferimento a questi ultimi, l'Ufficio ha provveduto in diverse circostanze, su richiesta della Procura Generale della Corte di Cassazione e con le garanzie previste dall'ordinamento, ad espletare tempestivamente e correttamente, le operazioni di notifica, ai magistrati interessati, di atti riservati, fornendo in questo modo, il proprio contributo nel regolare espletamento dei procedimenti disciplinari instaurati.

In considerazione della peculiarità e del carattere estremamente riservato, tali pratiche vengono gestite con particolare cura e attenzione e la relativa documentazione viene quindi raccolta in appositi faldoni custoditi riservatamente dalla Segreteria Particolare.

E' stata poi assicurata l'attività relativa alla **Sicurezza dei Magistrati** con la regolare partecipazione alle riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Sono state acquisite periodicamente le informazioni per verificare la sussistenza delle condizioni di rischio nel caso di misure di protezione già in atto nei confronti dei magistrati e si è provveduto a comunicare tempestivamente al Comitato le nuove segnalazioni di rischio portate a conoscenza dell'Ufficio, sollecitando gli interventi ritenuti urgenti e necessari agli Organi competenti.

Si è provveduto, inoltre, ad assicurare, per quanto di competenza, la disponibilità e l'utilizzo delle autovetture protette ai magistrati che ne hanno diritto e per quelli in trasferta presso questo distretto che ne hanno fatto richiesta.

### **Altre attività**

Anche l'attività di collaborazione con il Ministero relativa alle **Interrogazioni Parlamentari**, sebbene limitata, è stata tempestivamente assicurata dall'Ufficio. Nel periodo in esame sono state **5** le Interrogazioni Parlamentari pervenute, per le quali sono state debitamente fornite le informazioni richieste.

Si è provveduto ad adottare i provvedimenti di **applicazione relativi all'attività del Magistrato Requirente Distrettuale**, regolarmente vagliati dal Consiglio Giudiziario ed approvati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono state esaminate le istanze di conferimento per incarichi extradistrettuali, con la redazione del relativo parere.

Si è provveduto ad adottare i provvedimenti relativi ai **congedi straordinari dei magistrati**, sono state esaminate, istruite e autorizzate le richieste di **missione** dei magistrati e del personale degli uffici requirenti di Lecce, Brindisi e Taranto.

Sono stati regolarmente curati e trasmessi alla Direzione Statistica (fino a tutto il 2019 da parte della Segreteria Particolare) i dati relativi alla **Statistica mensile** (assenze del personale amministrativo) e **trimestrale** con la compilazione del Mod. 313 G (attività in materia penale, civile ed amministrativa e quella relativa alle udienze) con relativa redazione dei prospetti comparativi del lavoro dei magistrati. Regularmente trasmessi anche i modelli 37 int. (rilevazione dati intercettazioni) e i mod. 1/ASG per spese pagate dall'erario.

Sempre nell'ambito della Segreteria Particolare sono state curate le **Comunicazioni Obbligatorie** del personale amministrativo (assunzioni, trasferimenti e cessazione dal servizio), sono stati espletati gli adempimenti riguardanti la trasmissione al Ministero dei dati relativi allo sciopero del personale con riferimento agli uffici requirenti di Lecce e Brindisi.

Si è provveduto ad acquisire, verificare ed inoltrare la documentazione richiesta dal Ministero relativa ai candidati del **Concorso in Magistratura** che hanno superato la prova scritta, sollecitando la risposta tempestiva delle informazioni al fine di consentire il regolare espletamento delle procedure concorsuali.

E' stata curata, infine, la raccolta delle domande presentate dai Tirocinanti negli uffici requirenti dell'intero distretto, per la concessione di una **borsa di studio**, verificata la regolarità delle stesse e trasmessi i relativi dati al Ministero.

Come si ricava dalla sottostante tabella, gli effetti della emergenza sanitaria si sono fatti sentire anche per le attività di carattere amministrativo. Sono state praticamente azzerate le prime tre voci ed anche i visti sui procedimenti a carico dei notai sono diminuiti di circa la metà.

<b>ATTIVITA' IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA</b>					2018/19	2019/20	percentuale
45. Attività inerenti interrogazioni parlamentari	5	0	0	0	0	0	
46. Procedimenti disciplinari iniziati a carico del personale di Polizia Giudiziaria	0	0	0	0	0	0	
47. Procedimenti disciplinari iniziati a carico degli iscritti all'ordine dei Notai	0	0	0	0	0	0	
48. Visti su procedimenti definiti a carico di appartenenti ad altri ordini professionali	20	82	51	7	102	58	-43,14%

## 5.2 L'Ufficio contabilità e Ragioneria distrettuale

### Ufficio ragioneria distrettuale

La Procura Generale di Lecce è anche sede dell'Ufficio di Ragioneria Distrettuale il quale è preposto alla gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Amministrazione Centrale per il pagamento a livello locale di tutte le spese riguardanti gli Uffici requirenti del distretto.

Il settore, negli ultimi anni è stato interessato da numerosi cambiamenti sia dal punto di vista normativo che operativo a partire dall'introduzione della contabilità economico patrimoniale in aggiunta a quella meramente finanziaria che ha comportato un notevole aumento della complessità della registrazione dei documenti contabili e un conseguente allungamento dei suoi tempi.

Inoltre, con l'entrata in vigore del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), che ha riguardato il versamento diretto all'erario dell'IVA presente nelle fatture elettroniche, si è contribuito a far incamerare in anticipo rispetto alle comuni transazioni commerciali tra privati l'importo del suddetto tributo.

Nell'ambito della contabilità pubblica, dall'esercizio finanziario 2016 è stata introdotta una novità "epocale", costituita dall'obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di portare a termine il processo di superamento dei sistemi contabili basati sull'utilizzo di supporti cartacei, avviato con la fatturazione elettronica e con l'emissione di titoli di spesa firmati digitalmente e concluso, con la previsione dell'invio telematico dei Rendiconti amministrativi di contabilità ordinaria da parte del Funzionario Delegato.

Pertanto, la Procura Generale dovrà formare e trasmettere il Rendiconto amministrativo, con la documentazione probatoria correlata - da sottoporre al controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) - esclusivamente in modalità informatica; la RTS, dal canto suo, eseguirà il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile di sua competenza, obbligatoriamente su documenti dematerializzati.

Il complesso delle spese gestite dalla Procura Generale può essere suddiviso per grandi linee in tre filoni:

### **Spese di funzionamento**

E' necessario sottolineare che l'art. 1, commi 526-530 della Legge di stabilità 2015, 23 dicembre 2014, n. 190, ha apportato modifiche fondamentali all'assetto precedente, così come previsto dall'art. 1 della legge n. 392 del 1941, trasferendo al Ministero della Giustizia l'obbligo di provvedere direttamente alla gestione della sicurezza e la manutenzione degli immobili sede degli uffici giudiziari.

Questa disposizione sta suscitando grande attenzione per i risvolti che sta provocando a livello organizzativo e funzionale e sta modificando sensibilmente l'attuale assetto delle spese gestionali, facendo venir meno il rapporto trilatero prima esistente (Ufficio Giudiziario-Comune-Ministero) ed instaurando una relazione diretta fra Uffici giudiziari territoriali e Ministero della Giustizia.

Attualmente, quindi, gli uffici giudiziari si occupano anche, per espressa disposizione di legge, delle spese strutturali relative agli immobili in cui si esercita l'attività giurisdizionale:

- affitti immobili
- manutenzioni locali
- vigilanza armata, guardiania e portierato
- consumi elettrici
- consumi idrici
- spese telefoniche
- pulizie locali
- riscaldamento

facchinaggio e traslochi  
etc.

Le competenze - che peraltro non riguardano semplicemente i pagamenti, ma tutto l'iter di tali servizi a partire dalle gare d'appalto per l'aggiudicazione - sono ripartite tra Corte d'Appello e Procura Generale secondo criteri che ad oggi sono ancora in fase di definizione.

Preme, inoltre, sottolineare, che tali spese di funzionamento sono passate nella competenza degli uffici giudiziari distrettuali di vertice senza alcuna variazione delle risorse umane a disposizione: mentre, in precedenza, presso i Comuni vi erano unità di personale con specifiche competenze (ingegneri, geometri e periti) preposte alla gestione degli interventi strutturali e alla sicurezza degli immobili destinati a ospitare uffici giudiziari, oggi tale gestione grava sul personale di quest'Ufficio, già oberato da altri servizi e adempimenti che nel corso di questi ultimi anni si sono via via incrementati.

### **Spese in conto esercizio**

La Procura Generale provvede a ordinare in pagamento le spese sostenute da tutti gli Uffici requirenti del distretto per le quali riceve aperture di credito dall'Amministrazione centrale del Ministero della Giustizia: spese d'ufficio, spese per l'acquisto di materiale di consumo per le macchine d'ufficio, materiale igienico sanitario, fotoriproduttori, automezzi, spese per accertamenti sanitari, pagamento competenze a tirocinanti e per progetti formativi, sicurezza sul lavoro, sicurezza degli edifici giudiziari, medico competente, buoni pasto relativi al servizio sostitutivo di mensa, missioni e trasferimenti al personale amministrativo e al personale di magistratura, etc. e gli emolumenti accessori del personale amministrativo (lavoro straordinario, fondo unico di amministrazione).

L'ammontare delle somme movimentate sia per spese in conto esercizio sia per spese di funzionamento nel corso degli ultimi 7 anni è il seguente:

<b>Esercizio Finanziario</b>	<b>Importo</b>
<b>2014</b>	<b>958.252,73</b>
<b>2015</b>	<b>963.951,08</b>
<b>2016</b>	<b>3.148.214,26</b>
<b>2017</b>	<b>3.264.041,78</b>
<b>2018</b>	<b>3.055.621,56</b>
<b>2019</b>	<b>3.524.723,49</b>
<b>2020</b>	<b>3.252.201,80</b>

Dalla tabella si evidenzia che l'importo relativo a partire dall'esercizio finanziario 2016 risulta più che triplicato (+ 328%) a causa dell'introduzione delle spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari nella gestione contabile del settore.

Nell'esercizio finanziario 2020, inoltre, si è reso necessario procedere ad un monitoraggio delle spese disposte per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del virus COVID 19 presso gli uffici giudiziari. Le elaborazioni raccolte sono state fornite all'Ufficio del Capo Dipartimento e potranno essere di supporto anche alla Relazione delle attività svolte dalla Direzione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021.

A tal fine, è stato chiesto ai Funzionari Delegati di procedere alla compilazione di numerosi prospetti nei quali sono stati inseriti, con riferimento ai vari capitoli di bilancio richiamati, alle voci di spesa direttamente interessate dall'emergenza sanitaria in atto ed ai periodi ivi indicati, i dati aggregati delle quantità di dispositivi acquistati e della relativa spesa totale disposta dagli uffici del distretto di propria competenza. Sul punto è importante ribadire che gli interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus dovranno risultare non solo adeguati, dunque idonei ed efficaci, ma anche proporzionati e non eccedenti rispetto a quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo di prevenzione prefissato, tenuto conto che le risorse finanziarie stanziare, pur se consistenti, impongono la generale necessità di orientare la spesa sulla base delle concrete esigenze manifestatesi, anche al fine di garantire la più razionale ed efficiente distribuzione dei fondi tra gli Uffici.

A titolo esemplificativo si propone un prospetto di trasmissione dati alla Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie:

**RILEVAZIONE SPESE DA COVID 19 AL 30.11.2020**  
(dati totali del periodo e aggregati per distretto)

<b>CAPITOLO DI SPESA</b>	<b>TIPOLOGIA SPESE CONNESSE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID - 19</b>	<b>nr. forniture di servizi e nr. beni acquistati per il contrasto alla diffusione del Covid 19</b>	<b>TOTALE SPESA PER ACQUISTI DISPOSTI FINO AL 31.7.2020</b>	<b>nr. forniture di servizi e nr. beni acquistati per il contrasto alla diffusione del Covid 19</b>	<b>TOTALE SPESA PER ACQUISTI DISPOSTI FINO AL 30.11.2020</b>
<b>1550</b>	nr. forniture di servizi di Pulizia / Sanificazioni singolarmente autorizzate e aumenti di 1/5 contratti in corso (interventi superiori a 5000 euro)	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	nr. forniture di servizi di sanificazioni-pulizie straordinarie con determina ministeriale	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	nr. forniture di servizi per pulizie/sanificaz edificicon fondi minuta gestione(spesa inferiore 5000 euro)	<b>4</b>	<b>1.486,33</b>	<b>7</b>	<b>3.307,18</b>
	nr. forniture di servizi per pulizie filtri condizionatori e altro con fondi minuta manutenzione (spesa inferiore a 5000 euro)	<b>9</b>	<b>6.619,18</b>	<b>11</b>	<b>8.101,13</b>
<b>1451.14</b>	nr. dispositivi di protezione individuale (DPI) - mascherine	<b>15660</b>	<b>13.378,13</b>	<b>22664</b>	<b>10.936,84</b>
	nr. dispenser	<b>23</b>	<b>1.410,61</b>	<b>6</b>	<b>108,70</b>
	nr. confezioni per l'igiene personale (sapone, salviette, etc..)	<b>1071</b>	<b>2.351,83</b>	<b>2634</b>	<b>6.527,34</b>
	nr. confezioni gel disinfettante	<b>348</b>	<b>3.917,31</b>	<b>333</b>	<b>3.208,85</b>

	nr. prodotti per la pulizia straordinaria e per l'igienizzazione dei locali a base di ipoclorito di sodio (laddove non compresi nei contratti di pulizia ordinaria o straordinaria)	1	55,00	121	318,52
1451.41	nr. dispositivi di protezione individuale (DPI) - mascherine	0	0,00	10080	7.208,60
	nr. dispenser	0	0,00	11	500,34
	nr. confezioni per l'igiene personale (sapone, salviette, etc..)	0	0,00	31	327,70
	nr. confezioni gel disinfettante	0	0,00	46	541,53
	nr. prodotti per la pulizia straordinaria e per l'igienizzazione dei locali a base di ipoclorito di sodio (laddove non compresi nei contratti di pulizia ordinaria o straordinaria)	0	0,00	25	57,95
	nr. web cam	0	0,00	29	1.349,10
	nr. lettori smart card	0	0,00	0	0,00
	nr. casse p.c.	0	0,00	14	196,00
	ogni altro bene di facile consumo coerente con la finalità di spesa da covid 19 (CUFFIE PER P.C.)	0	0,00	33	675,84
7211.2	nr. barriere plexiglass et similia	51	4.962,98	3	892,10
7211.3		0	0,00	59	5.894,49
7211.2	nr. termoscanner ed altri sistemi di rilevazione della	0	0,00	0	0,00
7211.3	temperatura	0	0,00	8	17.166,66

## **Spese di giustizia degli uffici requirenti del distretto**

Presso questa Procura Generale, il Dirigente Amministrativo esercita le funzioni di Funzionario Delegato per le spese di giustizia (compensi alla magistratura onoraria, ai consulenti, ai traduttori, ai custodi giudiziari, per trasferte della polizia giudiziaria, ai gestori telefonici e alle società che forniscono gli apparati per le intercettazioni telefoniche ed ambientali). Tali spese, in sostanza, sono disposte dalle Procure della Repubblica del distretto; dopo un controllo di regolarità eseguito dall'Ufficio di Ragioneria Distrettuale della Procura Generale, il Funzionario Delegato emette gli ordinativi di pagamento.

L'ammontare delle somme movimentate nel corso degli ultimi 7 anni è il seguente:

<b>Esercizio Finanziario</b>	<b>Importo</b>
<b>2014</b>	<b>2.439.296,77</b>
<b>2015</b>	<b>2.062.873,59</b>
<b>2016</b>	<b>2.213.487,21</b>
<b>2017</b>	<b>2.178.408,00</b>
<b>2018</b>	<b>2.575.806,47</b>
<b>2019</b>	<b>2.901.369,46</b>
<b>2020</b>	<b>1.886.583,81</b>

### **5.2 Piante organiche**

In relazione al personale amministrativo si evidenzia che esso include allo stato n. 28 unità nella pianta organica dell'Ufficio della Procura generale, così determinata nell'Allegato al D.M. 25 aprile 2013, mentre si registrano in servizio n. 30 unità.

Occorre evidenziare, nondimeno, che del personale in servizio, n. 6 unità sono provenienti da altri Uffici, fra cui 4 (1 Direttore, 1 Funzionario Giudiziario, 1 Contabile, 1 Funzionario Contabile) assegnate con provvedimenti di applicazione endodistrettuale e 2 ulteriori unità (1 Funzionario Giudiziario e 1 Assistente informatico) in posizione di distacco disposto dall'Amministrazione centrale.

Ad esse si aggiungono quattro unità assegnate a questo Ufficio per le attività di Polizia Giudiziaria e di collegamento con le Amministrazioni di appartenenza di (1 Luogotenente CS della Guardia di Finanza, 1 Luogotenente dei Carabinieri, 1 Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria, 1 Ufficiale di Polizia Ambientale della Regione Puglia), per le attività concernenti

l'esecuzione penale, oltrechè avocazioni, provvedimenti demolitori in materia ambientale e quelli legati alla segreteria del capo dell'ufficio.

Sino alla nomina del Dirigente Amministrativo, dott. Roberto Candido, intervenuta lo scorso 20 agosto 2020, le funzioni di Dirigente sono state riassunte e svolte interinalmente dal Capo dell'Ufficio con la collaborazione di funzionari amministrativi in posizione apicale.

Fra quest'ultimi, per vero, una unità è in regime di *part time*, un'altra ha fruito di diversi periodi di aspettativa per motivi personali e una terza, in applicazione endodistrettuale da altro Ufficio requirente, è stata destinataria delle funzioni vicarie del titolare, entro i limiti previsti dall'Allegato A) del CCNL integrativo e del TU 165/2001, oltre ad avere svolto, di concerto con il Capo dell'Ufficio, gli onerosi e delicati compiti derivanti dalla gestione delle spese di funzionamento, della stesura del programma delle attività e del procedimento amministrativo di misurazione e valutazione delle performances del personale amministrativo alla luce del nuovo sistema di valutazione introdotto dal D.M. 10 maggio 2018.

Alla fine del corrente anno saranno collocati in quiescenza un autista e un ausiliario e lo scorso ottobre è cessato dal servizio un operatore giudiziario.

La mancanza di ricambio generazionale, a fronte di prestazioni sempre più improntate alla digitalizzazione ed informatizzazione dei processi di lavoro, hanno inibito e inibiranno per l'avvenire il mantenimento di standard professionali adeguati e congrui al perseguimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

All'incremento delle competenze che gli Uffici distrettuali sono andati ad assumere, facendosi carico di delicate attività, a partire dal 1° settembre 2015, data del passaggio delle spese di funzionamento dall'Ente locale al Ministero della Giustizia, non ha corrisposto un altrettanto incremento delle risorse umane a valle di una auspicabile rideterminazione della pianta organica mai realizzata, sicché è stato necessario, onde preservare la funzionalità dell'ufficio, provvedere con applicazioni c.d. "endodistrettuali".

Nel corso del corrente anno, l'Ufficio contabilità ha dovuto confrontarsi con le nuove disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica aventi rilevanti ricadute anche sulla modalità di gestione della spesa gestita attraverso i funzionari delegati, motivo per cui si è reso necessario - da ultimo - rimpinguare l'unità organizzativa impegnata in detto, delicato, settore.

In detta unità organizzativa è stato collocato in pensione un funzionario apicale ed è stato necessario procedere ad un provvedimento di applicazione del Capo dell'Ufficio per acquisire una ulteriore professionalità dall'Ufficio giudicante, onde fronteggiare le numerose incombenze della

conclusione dell'esercizio finanziario. Nella medesima area trovasi già in applicazione bisettimanale, per le stesse ragioni, un funzionario contabile proveniente dall'Ufficio di primo grado che ha dovuto compensare l'assenza prolungata per malattia di una ulteriore unità assegnata a detto settore.

La Procura Generale, inoltre, non è stata destinataria di alcuna assegnazione derivante dal programma di assunzioni di cui alle recenti procedure concorsuali per il reclutamento degli assistenti giudiziari.

Restano inalterati i profili critici già segnalati negli anni precedenti: la situazione delle piante organiche del personale amministrativo appare, oggi, inadeguata alle necessità crescenti. Anzi, la situazione sta rapidamente peggiorando anche rispetto al già pur negativo dato riferito all'anno scorso.

Al momento, su quattro funzionari giudiziari previsti in pianta organica, ne risultano solo due in forza all'Ufficio della Procura Generale, mentre altri due risultano, rispettivamente, in posizione di applicazione e distacco extradistrettuale, provenendo da altri uffici requirenti del Distretto. E' presente un cancelliere su due e due operatori giudiziari su tre rispetto alla previsione dalla pianta organica.

Le piante organiche del personale amministrativo, contenute nell'Allegato al D.M. 25 aprile 2013, per quanto in linea, dal punto di vista numerico, con l'attuale copertura di personale amministrativo in forza all'Ufficio, si attestano nondimeno insufficienti, considerata la mole degli adempimenti, processuali e soprattutto non processuali, che negli ultimi hanno interessato gli uffici giudiziari requirenti.

Incidono negativamente sulla situazione complessiva del personale amministrativo, la composizione anagrafica del personale stesso. Si tratta, invero, di personale la cui età media (in base alle rilevazioni del Ministero della Giustizia) è pari o superiore ai 50 anni di età. L'età anagrafica ovviamente influisce direttamente sulla qualità e quantità della prestazione esigibile da ciascun lavoratore.

Sino a tutto il primo semestre del 2020, il Capo dell'Ufficio Giudiziario, stante la permanente assenza della figura del Dirigente, è stato investito, inoltre, degli adempimenti collegati anche alla funzione dirigenziale, avendo dovuto adottare numerosi provvedimenti amministrativi di gestione del personale amministrativo durante l'emergenza covid -19, dalla formulazione dei presidi durante il *lockdown*, alla approvazione dei progetti di lavoro agile, fino al completamento, con relativa valutazione, del nuovo sistema di misurazione e valutazione delle *performances* del personale non dirigenziale.

<b>ELENCO DEL PERSONALE IN SERVIZIO</b>	
<b>DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020</b>	
<b>MAGISTRATI</b>	
<b>MARUCCIA Dott. Antonio</b>	<b>Procuratore Generale</b>
<b>CILLO Dott. Ennio</b>	<b>Avvocato Generale</b>
<b>OLIVA Dott. Claudio</b>	<b>Sostituto Procuratore Generale</b>
<b>RIZZO Dott.ssa Maria Cristina</b>	<b>Sostituto Procuratore Generale</b>
<b>GAGLIOTTA Dott. Giovanni</b>	<b>Sostituto Procuratore Generale</b>
<b>COSENTINO Dott. Salvatore</b>	<b>Sostituto Procuratore Generale</b>
<b>MICUCCI Dott.ssa Maria Rosaria</b>	<b>Magistrato Distrettuale</b>
<b>PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>	
<b>ALEMANO Dott. Antonio</b>	<b>Direttore Amministrativo</b>
<b>BISCOZZO Dott.ssa Maria Antonietta</b>	<b>Funzionario Contabile</b>
<b>CARLUCCIO Arianna</b>	<b>Contabile</b>
<b>CASTRIGNANO' Giuseppe</b>	<b>Conducente di automezzi</b>
<b>CASTRIGNANO' Maria Lucia</b>	<b>Assistente Giudiziario</b>
<b>CIULLO Maria Grazia</b>	<b>Assistente Giudiziario</b>
<b>D'ANDREA Dott. Carlo</b>	<b>Funzionario Giudiziario</b>
<b>DE DONNO Dott.ssa Maria Rosaria</b>	<b>Direttore Amministrativo</b>
<b>DE LUCA Dott.ssa Maria Rosaria</b>	<b>Funzionario Giudiziario</b>
<b>DE NISI Giuseppe Salvatore</b>	<b>Conducente di automezzi</b>
<b>DE PASCALIS Maria Liliana</b>	<b>Operatore Giudiziario</b>
<b>DIMA Dott. Massimo</b>	<b>Funzionario Contabile</b>
<b>FANELLI Annaluisa</b>	<b>Ausiliario</b>
<b>FRANCO FABIO</b>	<b>Assistente Informatico</b>
<b>FRAPPI Dott.ssa Daniela</b>	<b>Funzionario Contabile</b>
<b>GALA Dott. LUIGI</b>	<b>Funzionario Contabile</b>
<b>IMMORLANO Dott.ssa Maria Rosaria</b>	<b>Ausiliario</b>
<b>INVIDIA Rossana</b>	<b>Contabile</b>
<b>LEONE Antonio</b>	<b>Funzionario Giudiziario</b>

<b>LEZZI Cosima</b>	<b>Ausiliario</b>
<b>LIQUORI Dott. Patrizio</b>	<b>Direttore Amministrativo</b>
<b>LOFORESE Vito</b>	<b>Conducente di automezzi</b>
<b>MACI Cosimo Giovanni</b>	<b>Assistente Giudiziario</b>
<b>MAZZEO Anna Rita</b>	<b>Funzionario Giudiziario</b>
<b>PARISI Francesco</b>	<b>Assistente Giudiziario</b>
<b>PARLANGELI Cosima Consiglia</b>	<b>Ausiliario</b>
<b>PROTOPAPA Leonardo</b>	<b>Ausiliario</b>
<b>RICCHIUTO Antonio</b>	<b>Ausiliario</b>
<b>RICCHIUTO Antonio</b>	<b>Ausiliario</b>
<b>ROSI Dott. SIMONA</b>	<b>Funzionario Giudiziario</b>
<b>SPERILLO Dario</b>	<b>Assistente Informatico</b>
<b>TOMA Luigi</b>	<b>Operatore Giudiziario</b>
<b>TOTARO Dott. Giuseppe</b>	<b>Contabile</b>
<b>VERRI Pier Luigi</b>	<b>Cancelliere Esperto</b>
<b>PERSONALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA</b>	
<b>FACHECHI Maria Abbodanza</b>	<b>Ufficiale Polizia Ambientale - Regione Puglia</b>
<b>GRANDE Dario</b>	<b>Ispettore Capo - Polizia Penitenziaria</b>
<b>LEFONS Claudio</b>	<b>Luogotenente - Carabinieri</b>
<b>MACI Pompilio</b>	<b>Luogotenente CS - Guardia di Finanza</b>

D.M. 25.04.2013	Posizione economica	Organico	Servizio*	Vacanze	*Di cui in part- time	*Di cui applicati/distaccatit i da altri uffici
Dirigente		1	1	0	0	0

**TERZA AREA**

Direttore	F4	1	3	0	1	+1
Funzionario Giudiziario	F2/F3	4	2	2	0	+1
Funzionario Contabile	F2	1	4	0	0	0

**SECONDA AREA**

Cancelliere Esperto	F4	3	1	2	0	0
Assistente informatico	F6/F4	2	2	1	0	+1
Assistente Giudiziario	F3	4	4	0	0	0
Operatore Giudiziario	F2	3	2	1	0	0
Contabile	F5	1	1	1	0	1
Conducente Automezzi	F2/F3	3	3	1	1	+1

**PRIMA AREA**

Ausiliario	F3	5	7	0	0	0
------------	----	---	---	---	---	---

**TOTALI**

<b>TOTALE PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>		<b>28</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>+6</b>
--	--	-----------	-----------	----------	----------	-----------

**Con riferimento al personale di magistratura** di questa Procura Generale, allo stato, sono coperti il posto di Procuratore Generale e di Avvocato Generale presso la Corte d'Appello.

Al momento la pianta organica dei magistrati è, dunque, al completo con la copertura di quattro sostituti procuratori generali.

Il prossimo 20 febbraio 2020 risulterà vacante un posto nell'organico dei magistrati, per collocamento a riposo di un sostituto procuratore generale.

Il posto di Magistrato distrettuale requirente è stato occupato lo scorso mese di giugno 2020, sebbene fino al 30/11/2020 il titolare di detto Ufficio sia stato contestualmente applicato presso l'ufficio requirente di primo grado per fare fronte alle esigenze di detto Ufficio.

In relazione alla sezione distaccata di questa Procura Generale, rimane in attesa di essere ricoperto il posto di Avvocato Generale, e risultano alla stato effettivi i tre sostituti procuratori generali previsti dalla pianta organica.

Relativamente all'approvvigionamento delle risorse materiali, durante l'emergenza covid è stato prioritario l'acquisito per tutto il personale dell'ufficio giudiziario dei presidi sanitari, quali mascherine protettive delle vie respiratorie, gel igienizzanti, guanti ecc.

Sono state acquistate paratie in plexiglass per le posizioni di front office e si sta valutando l'acquisito di ulteriori paratie da collocare fra una scrivania e un'altra all'interno delle stanze con più postazioni di lavoro, a presidio di una maggiore tutela per i lavoratori.

La particolare situazione vissuta durante questo periodo, che ha imposto importanti cambiamenti nelle modalità di svolgimento delle udienze, delle conferenze e delle contrattazioni, che si sono tenute da remoto attraverso video conferenze, ha reso necessario l'acquisto di webcam, cuffie e un router 4G. Grazie a quest'ultimo è stato possibile attivare una linea internet esterna secondaria, che ha permesso di ovviare, in più di una occasione, ai malfunzionamenti della rete Giustizia.

Sono stati assegnati, a cura della Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, n. 20 personal computer con sistema operativo windows 10 e si è provveduto ad effettuare l'aggiornamento di tutti gli hardware in uso al personale con detto sistema operativo al fine di migliorare la funzionalità e le prestazioni di tutte le infrastrutture informatiche dell'Ufficio.

Da ultimo, sono stati installati due dispositivi del tipo termoscanner cc.dd. a torretta per il rilevamento della temperatura corporea su utenti che accedono al Palazzo di Giustizia dai due varchi esistenti, quello pedonale di Viale M. De Pietro e quello di Via Stampacchia riservato al personale amministrativo e agli avvocati.

**SEZIONE SECONDA**

**LE RELAZIONI DELLE PROCURE**

## **La Procura generale di Lecce – sezione distaccata di Taranto**

### **Considerazioni di ordine generale.**

Nell'ambito dei poteri di coordinamento esercitati dal Procuratore Generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 106/2006 si conferma che la metodologia delle riunioni periodiche tra gli uffici giudiziari, costituisce un valido strumento di condivisione delle esperienze e di risoluzione delle problematiche comuni, perchè il confronto sui temi introdotti dalle sempre più ricorrenti modifiche delle disposizioni normative, specie in concomitanza della emergenza covid 19, pur nel rispetto dell'autonomia degli uffici , favorisce una uniformità di indirizzo nell'esercizio dell'azione penale.

In tal senso depongono i protocolli d'intesa sul tema dell'anticorruzione sottoscritto con l'ANAC e quelli siglati sulle avocazioni, sulle frodi assicurative, sulle indagini finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione, sui progetti di specifico interesse per l'utilizzo del personale di vigilanza ambientale etc.

Nelle interlocuzioni con le Procure territoriali non sono emerse problematiche di rilievo; si è invece registrata la pronta disponibilità a trovare soluzioni idonee a fronteggiare, d'intesa con i dirigenti degli Uffici giudicanti, le criticità organizzative causate dalla emergenza pandemica, specie in relazione all'utilizzo degli applicativi telematici che consentono il collegamento a distanza con le aule di udienza, con gli uffici della PG e con la casa circondariale.

### **Brevi cenni sulla situazione della edilizia giudiziaria degli Uffici**

Appare opportuno sottolineare alcune considerazioni già prospettate nelle relazioni inviate negli anni scorsi con riferimento alle problematiche attinenti all'edilizia giudiziaria ed alla sicurezza.

Questo Ufficio previa specifica subdelega, dopo avere ultimato il procedimento della gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata fissa dei vari immobili che ospitano i diversi Uffici giudiziari del circondario, a seguito di varie determinate ministeriali, ha prorogato il servizio affidato alla Cosmopol s.p.a. fino al 31.12.2020.

Ciò si è reso necessario in quanto il Ministero non ha portato a compimento, tramite Consip, la nuova gara che avrebbe dovuto avere ad oggetto gli Uffici di tutto il territorio nazionale sulla base della suddivisione in vari lotti.

Allo stato è in corso di espletamento la gara Consip pubblicata il 9 gennaio 2020 con bando scaduto il 04/08/2020. In detta gara gli uffici

giudiziari di Taranto confluiscono nel lotto 25 ed ancora, nelle more, nessuna comunicazione è pervenuta dagli Uffici di Via Arenula per il prosieguo dopo il 31.12.2020.

Permane poi, il dato oggettivo rappresentato dal fatto che l'edificio di Via Marche è assolutamente inadeguato, sia strutturalmente che per dimensioni, ad ospitare tutti gli uffici che fanno capo al Tribunale ed alla Procura della Repubblica. Anche su tale aspetto si è riferito nelle note trasmesse negli anni decorsi evidenziando che la Provincia di Taranto, da oltre due anni, ha assunto gli atti deliberativi di propria competenza per procedere al trasferimento della proprietà al Demanio. E' stato anche predisposto con tutte le amministrazioni interessate una bozza di Protocollo di intesa che, inviato al Ministero, giace lì da oltre due anni.

Ritiene lo scrivente che l'iniziativa debba essere portata a compimento soprattutto per garantire livelli di sicurezza adeguati.

## **1. Emergenza epidemiologica da covid 19. Provvedimenti adottati ed impatto sulla funzionalità degli uffici giudiziari del sub distretto**

Numerosi provvedimenti sono stati emessi dallo scrivente e dai capi degli uffici giudiziari del subdistretto al fine di fronteggiare le problematiche organizzative causate dalla emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento sociale e di prevenzione introdotte dalla normativa emergenziale.

Sin dalle prime frenetiche attività che hanno caratterizzato la c.d. fase 1 della epidemia, questo ufficio si è confrontato con la Procura Generale di Lecce e, di concerto con il Presidente preposto della Corte di Appello di Taranto ha avviato, anche con i sistemi della *conference call e teams*, costruttive interlocuzioni con l'autorità sanitaria locale, il COA, il RSPP, il medico competente e le rappresentanze sindacali per disciplinare, in un primo momento, la costituzione di appositi presidi che hanno previsto la flessibilità degli orari, la turnazione, la rotazione dei servizi, nonchè l'attivazione di postazioni da remoto e, successivamente, con l'avvio della c.d. fase 2 ed in vista del graduale ripresa delle attività giudiziarie, con le modalità previste dall'art. 83 d.l. 17.3.20 n. 18 l'accesso negli uffici, la partecipazione limitata alle udienze, la chiamata scaglionata dei processi in costanza dell'areazione ambientale, il distanziamento personale, l'uso dei dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine e la celebrazione dei processi ex art. 221 d.l. n.34/2020 conv. nella l. 77/2020 a carico dei detenuti consenzienti in videochiamata etc.

La sequenza dei provvedimenti organizzativi emessi da questo ufficio, tutti pubblicati nel sito web ed al cui contenuto, per economia espositiva si rinvia, ha favorito anche l'adozione di misure volte a modulare, mediante

attività alternative e con specifiche turnazioni, lo svolgimento delle attività a domicilio dei magistrati e dei dipendenti, in grado di utilizzare le dotazioni tecnologiche informatiche.

In tal senso appositi provvedimenti emessi congiuntamente alla dirigente amministrativa hanno disciplinato lo strumento dello *smart working* come tipologia prevalente di servizio ma, parametrato alla effettiva necessità di ripresa e nei limiti consentiti dall'uso dei registri informatici.

Dal 1.8.2020 con l'avvio del periodo feriale ed in vista della ripresa delle attività sono cessati i contratti di lavoro agile ma sono state prorogate tutte le misure sanitarie. L'organizzazione dell'ufficio ha sempre assicurato la prosecuzione delle attività indifferibili ed urgenti e particolare attenzione è stata prestata per i lavoratori c.d. "fragili". Specifiche raccomandazioni sull'uso delle mascherine, sul divieto degli assembramenti, sulla permanenza negli uffici e sul rispetto delle norme igienico sanitarie indicate dal ministero della salute sono state, da ultimo diffuse, sino alla ipotizzata scadenza del termine della emergenza epidemiologica indicato al 31.7. 2020 e poi prorogato al 15.10.20.

Si è provveduto anche a sanificare in cinque occasioni tutti gli uffici giudiziari del Palazzo di Giustizia di Via Impastato.

Per ciò che attiene l'esame dei dati statistici relativi al numero di affari trattati nel 1<sup>^</sup> semestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 è evidente il forte calo in percentuale del numero di udienze dibattimentali, oltre quello relativo al numero di procedimenti trattati, ciò in considerazione del fatto che durante il *lockdown* le udienze hanno riguardato solo i detenuti che ne hanno fatto richiesta e, comunque, sino a tutto il mese di giugno le udienze hanno riguardato solo procedimenti con detenuti. Tale circostanza (affari con detenuti) ha evidentemente inciso anche sul numero dei procedimenti trattati presso il Tribunale di Sorveglianza, pur essendo pressoché uguale il numero di udienze. La sospensione straordinaria dei termini ha inciso evidentemente in modo considerevole sul numero dei visti apposti sulle sentenze penali e, conseguentemente sulle impugnazioni.

In siffatto contesto appare poco significativa la **contrazione pari al 20%** circa che pur si registra sul numero degli affari sopravvenuti in materia di esecuzione.

<b>AFFARI</b>	<b>1<sup>^</sup></b>	<b>1<sup>^</sup></b>	
<b>Udienze Corte dibattim.</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>- 54,3 %</b>
<b>Procedimenti</b>	<b>605</b>	<b>212</b>	<b>- 64,9 %</b>
<b>Udienze Corte camerali</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>- 3,8 %</b>
<b>Procedimenti</b>	<b>474</b>	<b>268</b>	<b>- 43,4 %</b>
<b>Udienze C. Assise dibattim.</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>- 60 %</b>
<b>Procedimenti</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>- 60 %</b>

<b>Udienze C. Assise camerali</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>- 20%</b>
<b>Procedimenti</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>+ 25%</b>
<b>Udienze Tribunale Sorveglianza</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>-7,6 %</b>
<b>Procedimenti</b>	<b>1213</b>	<b>665</b>	<b>- 45,1%</b>
<b>Visti su sentenze</b>	<b>3067</b>	<b>1619</b>	<b>- 47,21%</b>
<b>Impugnazioni</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>- 84,6 %</b>
<b>Esecuzioni (ordini di carceraz.)</b>	<b>131</b>	<b>106</b>	<b>-19,08 %</b>

Su quest'ultimo tema deve essere comunque sottolineato che in pieno *lockdown* massima è stata l'attenzione dell'Ufficio per tale materia che ha richiesto un impegno costante da parte del sottoscritto e del personale della segreteria non essendo possibile esportare da remoto la lavorazione degli stessi.

Per quanto riguarda gli adempimenti del funzionario delegato si riportano i seguenti dati:

Totale mandati di pagamento pervenuti per il controllo nel 1° semestre 2019 n.1060

Totale mandati di pagamento pervenuti per il controllo nel 1° semestre 2020 n.513

Quindi contrazione in termini percentuali del – 51 ,6 %

Totale titoli di spesa emessi dal funzionario delegato nel 1° semestre 2019 n. 285

Totale titoli di spesa emessi dal funzionario delegato nel 1° semestre 2020 n. 227

Quindi contrazione in termini percentuali del – 20 %

I dati suindicati risentono del minor invio degli elenchi dalle Procure. Va anche aggiunto che non vi sono arretrati poiché l'ufficio amministrativo - contabile ha svolto efficacemente ogni attività prevista grazie alla "remotizzazione" del sistema Sicoge.

Sono state implementate le autorizzazioni all'accesso da remoto alle PEO ed alle PEC in favore dei dipendenti che utilizzavano applicativi "remotizzabili" quali SICOGE e Scripta.

## **2. Situazione derivante dalla epidemia, con riguardo ai profili della colpa medica ed in generale all'impatto della epidemia nel settore della sanità.**

Il tema indicato, come si è detto nella relazione inviata al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, impone l'esame dei profili della responsabilità del medico, non solo a fronte degli innumerevoli problemi posti dalla pandemia , specie in relazione all'errore diagnostico, alle

connotazioni di oggettiva novità tecnico-scientifica della nuova patologia da Covid-19 ed al rapporto tra colpa e urgenza terapeutica ma, anche in relazione alle problematiche poste dall'intenso flusso di pazienti al Pronto Soccorso degli ospedali ed al ricovero presso le terapie intensive, ed ancora, alla cura dei pazienti in quarantena ed alla somministrazione di farmaci

Tra i casi segnalati, specie dalla cronaca è anche possibile ipotizzare quello dell'errore del medico che abbia operato in condizioni di intenso stress psico-fisico ed alla scelta del paziente da curare in uno stato di emergenza e carenza di strumenti terapeutici.

V'è però che il breve e limitato periodo al quale si riferiscono i profili di responsabilità sopra ipotizzati, non consente allo scrivente di esprimere valutazioni relative all'impatto della evoluzione pandemica nel settore della sanità, in assenza di un dato statistico significativo e dovendo tali profili essere sottoposti al vaglio degli uffici giudiziari di primo grado. Non risultano allo scrivente casi di colpa medica come quelli sopra indicati, devoluti alla cognizione della Corte di Appello .

Infatti, come ha riferito il Procuratore della Repubblica di Taranto, "dall' insorgere della emergenza epidemiologica da Covid – 19 non si è registrato un significativo numero di denunce-/querelle da parte di pazienti ricoverati o di prossimi congiunti di pazienti deceduti risultati positivi al contagio, ciononostante l'Ufficio segue con molta attenzione l' eventuale diffondersi di denunce in tal senso, al fine di frenare l' insorgere di possibili ipotesi di "filoni legali" con finalità speculative, come ci è stato già segnalato essere avvenuto in altri distretti.

Analogamente non risultano presentate denunce da parte di personale sanitario che abbia contratto il virus nei confronti delle Aziende ospedaliere di appartenenza".

Ha precisato il Procuratore della Repubblica f.f. "che si è proceduto alla iscrizione di un solo procedimento nei confronti di ignoti per il delitto di epidemia colposa (artt. 452, 438 c.p.), a seguito di segnalazione dell'Autorità sanitaria regionale a causa della insorgenza di un focolaio epidemico presso l' Ospedale San Pio di Castellaneta, addebitabile a presunte violazioni dei protocolli sanitari.

Ha spiegato il Procuratore che nel corso delle relative attività di indagine è stato predisposto un apposito modello di decreto di acquisizione atti e documentazione medica, attività delegata al Comando Carabinieri NAS di Taranto, che ha tenuto conto delle questioni giuridiche segnalate nella relazione della Procura Generale della Cassazione per la individuazione degli elementi della fattispecie incriminatrice ed in particolare per la esatta ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta e l' evento, in modo che l' attività di indagine fosse volta ad effettuare un doveroso controllo circa l' eventuale mancato rispetto da parte del personale

sanitario e/o dei dirigenti dell' Azienda ospedaliera dei protocolli sanitari già approvati, violazioni che abbiano potuto favorire l' insorgenza del suddetto focolaio epidemico, in merito al quale la stessa Asl di Taranto ha nominato una commissione ispettiva”.

### **3. Attività del Pubblico ministero in relazione alla presenza carceraria nelle varie fasi della emergenza sanitaria ed alla applicazione dei decreti legge 28 e 29 e della legge di conversione n.70 del 2020 .**

Emerge dalla relazione redatta dal direttore della Casa circondariale di Taranto il 25.9.2020 che, nonostante la capienza regolamentare della Casa Circondariale sia di n. **306** detenuti il numero medio dei soggetti ivi ristretti, nel periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020 è stato di n. **583** detenuti di cui n. 574 di sesso maschile e n. 27 di sesso femminile.

La presenza media di detenuti stranieri ammonta a n. **36** soggetti, provenienti in prevalenza dalla Tunisia, dalla Albania, dalla Romania e dagli stati del Nord Africa.

Rispetto alla posizione giuridica il dato medio della presenza va così suddiviso: n.312 detenuti con posizione giuridica definitiva, n.115 con ricorrente e n. 63 con posizione giuridica mista. La presenza media dei soggetti ristretti presso le sezioni Alta Sicurezza è di n. **83** detenuti, appartenenti non solo ai sodalizi locali ma anche alle diverse organizzazioni criminali operanti su tutto il territorio nazionale: in media 11 “Mafia”, 8 “Camorra”, 5 “Ndrangheta”, 12 “SCU”, 14 appartenenti al contesto criminale locale ed i restanti ad altre organizzazioni minori; giova altresì evidenziare anche la presenza di 3 soggetti monitorati per il rischio di radicalizzazione violenta di matrice islamica.

Rispetto alla sfera dei benefici premiali il numero medio dei reclusi fruitori di permessi ex art. 30 OP ammonta a n. **51**.

Nel periodo di riferimento la presenza media di detenuti tossicodipendenti è stata di **579** soggetti, di cui **n. 53** in trattamento sostitutivo farmacologico. I soggetti ad evidenza psichiatrica risultano **n.51**.

Le movimentazioni in entrata ed uscita registrate nel corso del periodo oggetto di analisi sono le seguenti:

- si sono registrati n. **3441** ingressi a vario titolo, comprensivi di soggetti associati dalla libertà ovvero da altro istituto e da revoca di misure alternative;
- si sono registrate n. **3774** movimentazioni in uscita, comprese scarcerazioni e movimentazioni verso altri istituti nonché per ragioni di giustizia e mediche; il dato medio della movimentazione mensile in uscita ed entrata è di n. **283** detenuti.

- si sono registrate n. **237** scarcerazioni;
- sono state effettuate mediamente n. **202** traduzioni di detenuti verso altre sedi;
- **214** detenuti sono risultati destinatari di ordinanze concessive della misura degli arresti domiciliari; di questi n. **34** soggetti sono stati avviati alla suddetta misura nelle forme di cui all'art. 275 bis cpp;
- rispetto all'art. 123 del DL 17/3//2020 n. 18 i provvedimenti della Magistratura di Sorveglianza risultano i seguenti: n. **17** provvedimenti di detenzione domiciliare di cui 4 fine pena inferiore a sei mesi e n. **13** in detenzione domiciliare nelle forme di cui all'art. 275 bis cpp.
- rispetto all'art.124 del DL 17/3/2020 n.18 vi sono stati **n. 5** provvedimenti ;
- i soggetti dimessi per la concessione di misure alternative sono stati n. **38** per affidamento in prova al servizio sociale; n. 88 soggetti sono risultati destinatari di provvedimenti concessivi di detenzione domiciliare, di cui **25** emessi ai sensi della legge 199/2010.

Permangono le criticità già evidenziate nelle relazioni dei precedenti anni: ovvero il grave sovraffollamento detentivo, la forte carenza di personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e l'elevata età media del personale di Polizia Penitenziaria, circostanza che presuppone un utilizzo ancor più limitato delle medesime risorse umane dato il relativo esonero da alcuni impieghi operativi.

In relazione alla situazione strutturale si rilevano condizioni igieniche buone. Periodicamente si effettuano interventi di disinfezione e di derattizzazione.

In seguito all' avvistamento di un drone nei pressi dell'Istituto con il quale terzi estranei hanno tentato di introdurre fraudolentemente dei cellulari, si è provveduto a dotare la struttura di un sistema di rilevazione anti-drone e di apparecchiature di rilevazione di cellulari .

Per quanto attiene al Nuovo Padiglione di 200 posti, la struttura è stata completata, sono stati acquistati gli arredi per le stanze detentive, si è in attesa dei collaudi e della consegna , si presume che l'apertura avverrà a fine anno.

In merito alla assistenza sanitaria, come è noto, a seguito del passaggio della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, la gestione è rimessa alla locale ASL. I soggetti tossicodipendenti sono gestiti dal SERD Intramurario, mentre i soggetti ad evidenza psichiatrica sono seguiti dalla Equipe Psichiatrica.

La ASL ha predisposto un presidio di guardia medica nell'arco delle 24 ore. Insistono presso la locale infermeria i seguenti ambulatori:

radiologia, oculistica, dentario, piccola sala chirurgica per interventi di lieve gravità. Intervengono su richiesta del Dirigente Sanitario gli specialisti delle diverse branche .

### **Misure adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19**

Modifiche organizzative sostanziali sono subentrate a causa della pandemia da COVID19 dal mese di Marzo 2020 ed in particolare, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. dell'8 Marzo, che ha prescritto la chiusura di tutte le attività sull'intero territorio nazionale, inclusi i divieti di spostamenti in ambito cittadino, se non per motivi di lavoro , di salute e per necessità, anche nelle strutture penitenziarie sono state adottate diverse misure precauzionali a salvaguardia della salute dei detenuti che hanno inciso profondamente sull'assetto organizzativo dell'Istituto.

Il primo provvedimento adottato sull'intero territorio nazionale è stata la soppressione dei colloqui visivi con i familiari dei detenuti, provvedimento che ha provocato le proteste e rivolte in diversi istituti penitenziari, incluso l'istituto di Taranto. A differenza di altri istituti a Taranto la protesta è durata poche ore e, grazie al dialogo con i detenuti, si è riusciti a ripristinare l'ordine in poco tempo.

La soppressione dei colloqui con i familiari è stata compensata, fin da subito e continua tuttora, con colloqui visivi tramite l'applicativo whatsapp e i collegamenti skype, che sono parificati ai colloqui in presenza. Nella prima fase dell'emergenza si registra un incremento delle telefonate oltre i limiti previsti dall'ordinamento penitenziario con oneri a carico dell'amministrazione ed è stato altresì consentito di telefonare su utenze mobili.

Anche i colloqui visivi con i difensori sono stati soppressi e sostituiti dalle telefonate, comprese quelle su utenze mobili, previa prenotazione della telefonata tramite e-mail al fine di concordare il giorno e l'ora della telefonata. Per compensare la soppressione dei colloqui visivi è stato concesso ai detenuti di utilizzare il servizio di lavanderia gratuitamente e di superare i limiti di spesa settimanali e mensili.

Le citate concessioni, in particolare la effettuazione delle telefonate oltre i limiti, l'uso gratuito della lavanderia ed il superamento dei limiti di spesa settimanali e mensili sono state revocate con la nota n° 281748 del 7.08.2020 del DAP. Sono stati inoltre sospese nella 1° fase del contagio le traduzioni dei detenuti fra Istituti. La sospensione delle udienze, ha comportato il blocco degli spostamenti dei detenuti presso le aule giudiziarie.

Le udienze non procrastinabili si sono svolte da remoto, per cui ciò ha comportato un incremento delle video conferenze e dei colloqui tramite

piattaforma teams. Al fine di limitare i contatti fra i ristretti e gli esterni, sono state sospese tutte le attività trattamentali risocializzanti e religiose ed è stato intercluso l'ingresso dei volontari, già autorizzati all'ingresso ex art. 17 dell'ordinamento penitenziario, per attività in corso. Anche le attività scolastiche in presenza sono state sospese, sono continuate da remoto, inclusi gli esami di maturità che si sono svolti a distanza.

Sempre al fine di prevenire la diffusione del contagio sono state sospesi dalla Magistratura di Sorveglianza ai sensi degli artt. 2 D.L. n. 11 dell' 8.3.2020 e 83 comma 17 del D.L. n. 18 dell' 8.3.2020 i permessi premio e le richieste della misura alternativa della semilibertà, comprese le licenze fino a tutto il 30.04.2020.

Dal 2.4.2020 ai semiliberi è stata autorizzata una licenza speciale fino al mese di Giugno. Sono state adottate diverse misure volte a salvaguardare la salute dei detenuti, soprattutto in presenza di nuovi giunti, in particolare, in data 9 marzo è stata installata dalla protezione civile una tensostruttura destinata alla visita di primo ingresso dei nuovi giunti dalla libertà.

In questo modo è stato possibile effettuare il primo controllo sanitario in un'area esterna al carcere, evitando l'ingresso nell'istituto per prevenire eventuali contagi. Dopo la visita di primo ingresso il detenuto asintomatico viene allocato in apposite sezioni, denominate cuscinetto, destinate all'esecuzione della quarantena, al termine della quale, eseguito il tampone con esito negativo viene allocato nelle sezioni ordinarie.

Per quanto riguarda l'isolamento sanitario di 14 giorni previsti nel periodo critico, dal mese di giugno è stato fissato, su indicazione della ASL, un periodo ristretto di 72 ore. I detenuti provenienti da altri Istituti sono accettati solo se hanno eseguito il tampone con esito negativo.

In relazione all'andamento dei contagi e alle graduali aperture connesse alla diminuzione dei casi di infezioni da COVID19, anche nell'istituto si sono verificate delle aperture graduali. Relativamente ai colloqui con i familiari, dal mese di giugno sono stati ammessi tre colloqui al mese in presenza con la partecipazione di un solo familiare.

Continuano, ovviamente, tramite applicativi telefonici i colloqui visivi per garantire il numero di colloqui previsto dall'ordinamento. Per consentire l'esecuzione dei colloqui in presenza sono state predisposte nelle sale colloqui delle protezioni in plexiglass, che impediscono qualsiasi contatto. Analoghe protezioni sono state applicate nella sale colloqui Magistrati e Avvocati.

E' utile rilevare che in tutte le tre fasi dell'emergenza covid fino ad oggi il personale della Casa Circondariale e gli esterni sono sottoposti, prima dell'ingresso in istituto, alla rilevazione della temperatura, alla sottoscrizione dell'autocertificazione con l'obbligo di indossare la

mascherina, di disinfettare le mani tramite i disinfettanti allocati in tutto l'istituto e di rispettare il distanziamento di almeno un metro.

#### **4. crisi di impresa ed insolvenza: impatto delle misure normative adottate .**

Come evidenziato nella parte introduttiva della relazione inviata dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione ai Procuratori Generali presso le Corti Appello, in occasione dell'applicazione della legislazione emergenziale in tema di crisi di impresa, una rilevante novità che emerge dal quadro normativo è quella che si articola in una serie di previsioni poste prima dal d.l. 18/20 (c.d. decreto "cura Italia") convertito nella L. 27/2020 che ha previsto all'art. 56 comma 2, una prima misura straordinaria a favore delle piccole e medie imprese, con la proroga dei finanziamenti e la dilazione della scadenza dei crediti sino alle date indicate dal successivo decreto 23/2020 (c.d. decreto di "liquidità"), in base al quale sono state introdotte misure di sostegno alla liquidità e di accesso al credito ed altre misure anti insolvenza per effetto del covid 19.

Il tema ha suggerito numerosi spunti di riflessione e richiamato l'attenzione degli operatori, sulla necessità di organizzare in un modo possibilmente uniforme l'attività degli uffici, specie quelli del P.M., al fine di garantire l'accesso al sostegno economico, introdotto dalla normativa sopra richiamata in favore delle imprese meritevoli, al riparo dalle distorsioni causate dalle attività illegali di terzi.

A tal fine soccorrono le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 34/2020 (c.d. decreto "rilancio") imperniate sull'istituto dell'autocertificazione, disciplinato da disposizioni sanzionate penalmente.

Sugli argomenti innanzi evocati, appare allo stato, prematura qualsiasi valutazione poichè si rende necessario attendere gli esiti dell'attività di controllo svolta a valle dalla G.d.F. sui flussi finanziari che si prevede saranno via via erogati, non senza il l'auspicabile contributo che dovrà essere offerto dagli operatori delle banche nel corso della istruzione delle pratiche.

Va detto che con riferimento alle prassi organizzative adottate dalla Procura della Repubblica di Taranto è in previsione l'integrazione ed il potenziamento delle linee-guida già enucleate nel protocollo sottoscritto il 27/10/2016 tra la Procura di Taranto ed i componenti della Sezione Fallimentare del Tribunale, nella vigenza della precedente disciplina, aventi ad oggetto la intensificazione delle comunicazioni tra i due Uffici e la individuazioni di specifiche prescrizioni nei confronti del curatore fallimentare il quale viene sollecitato a notificare immediatamente la Procura nei casi di mancato deposito delle scritture contabili una volta decorso il

termine di cui all'art. 16 comma 3 della Legge Fallimentare oltre ai casi espressamente indicati nel documento citato.

## **5. Intercettazioni: questioni emerse a seguito delle nuove disposizioni, utilizzabilità degli esiti delle operazioni .**

E' noto che le finalità delineate dal quadro normativo caratterizzato dall'art.1 del D.L. 30.4.2020 n. 28 convertito nella L. 70/2020 che ha prorogato l'entrata in vigore delle disposizioni di cui D.L. 161/19 convertito in L. n.7/2020 mirano a conciliare l'efficacia dello strumento investigativo con l'esigenza di tutelare la riservatezza delle persone intercettate.

Il sistema che emerge dalle disposizioni normative sopra richiamate favorisce inoltre l'adozione di misure idonee a migliorare le condizioni di conservazione e gestione dei dati per garantirne la genuinità, prevenirne la distruzione o la perdita ed impedire gli accessi non autorizzati a tutela della segretezza delle indagini e della riservatezza delle persone intercettate.

L'archivio digitale delle intercettazioni è collocato presso i locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ed in detta sede sarà custodito il materiale fonico raccolto, in linea con quanto suggerito dal Ministero della Giustizia ed indicato nella nota operativa della Procura Generale di Lecce Prot. N. 3236 del 16 maggio 2018.

Si allega il protocollo d'intesa siglato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e dalla Procura della Repubblica presso il T.M. di Taranto sull'esercizio del diritto di accesso all'archivio delle intercettazioni, da parte delle persone indicate dall'art. 89 bis comma 3 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, previa l'adozione delle misure che prevedono da parte del personale adibito al controllo della sala ascolto, l'identificazione della persona ammessa all'ascolto, l'annotazione sul registro informatico degli uffici della data, dell'ora iniziale e finale e degli atti specificamente consultati.

A parte le iniziali difficoltà segnalate dal Procuratore della Repubblica presso il TM derivate dalla estensione dell'applicativo TIAP Documenta@ agli uffici minorili senza una preventiva attività formativa del personale , non si registrano allo stato nel subdistretto questioni rilevanti sotto il profilo della utilizzabilità , richiamato nel punto sopraindicato.

Su questo specifico tema ha segnalato il Procuratore della Repubblica che, per meglio indirizzare il lavoro dei magistrati e definire i rapporti con la P.G. sono state approvate delle linee guida già inviate a codesta Procura Generale .

## **6. Protezione internazionale : andamento delle procedure desunto dai dati statistici e principali questioni giuridiche emerse.**

**Si riportano i dati statistici delle attività in materia penale nei rapporti internazionali nel periodo  
1.7.2019 - 30.6.2020**

<b>Provvedimenti di rigetto richieste avocazione</b>	<b>1</b>
<b>Estradizioni – MAE</b>	<b>4</b>
<b>Riconoscimento sentenze estere</b>	<b>4</b>
<b>Riconoscimento sanzioni pecuniarie estere</b>	<b>10</b>
<b>Esecuzione all'estero sentenze italiane</b>	<b>2</b>

Non sono emerse questioni giuridiche tali da essere approfondite in questo contesto. Quanto invece all'andamento della giustizia penale presso questa Sezione distaccata, si segnala l'attività di controllo e vigilanza svolta da questo Ufficio sulle decisioni adottate sia in primo che in secondo grado nel periodo 1.7.19 - 30.6.2020.

<b>Visti su sentenze</b>	<b>3947</b>
<b>Visti su ordinanze</b>	<b>2878</b>
<b>Visti su decreti</b>	<b>716</b>
<b>Altri visti</b>	<b>0</b>
<b>Pareri</b>	<b>629</b>
<b>Concordati</b>	<b>13</b>
<b>IMPUGNAZIONI</b>	
<b>Appelli</b>	<b>13</b>
<b>Ricorsi per Cassazione</b>	<b>4</b>
<b>Altre impugnazioni</b>	
<b>ESECUZIONI</b>	
<b>Ordine di esecuzione pene detentive</b>	<b>167</b>
<b>Provvedimenti di fungibilità</b>	<b>17</b>
<b>Provvedimenti di unificazione pene concorrenti</b>	<b>134</b>
<b>Altri provvedimenti (misure di sicurezza - pene accessorie - esecuzione provvedimenti Sorveglianza - su pene pecuniarie)</b>	<b>460</b>
<b>ATTIVITÀ IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA</b>	
<b>Pareri e visti in materia civile</b>	<b>152</b>
<b>Pareri e visti in materia amministrativa</b>	<b>161</b>
<b>UDIENZE</b>	
<b>Corte Appello</b>	<b>89</b>
<b>Corte Appello - sez. minori</b>	<b>6</b>
<b>N. procedimenti (dibattimentali e camerale)</b>	<b>1162</b>
<b>Corte Assise Appello</b>	<b>26</b>
<b>N. procedimenti (dibattimentali e camerale)</b>	<b>35</b>
<b>Tribunale di Sorveglianza</b>	<b>37</b>
<b>N. procedimenti</b>	<b>1462</b>
<b>Udienze civili</b>	<b>1</b>

## **7. Osservazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti in materia processuale che con riferimento ai dati statistici possono essere ritenuti significativi per il subdistretto e riferimenti alla pianta organica**

### **Avocazioni**

Non sono stati registrati patologici ritardi nella iscrizione delle notizie di reato da parte degli uffici di Procura del circondario.

A seguito dell'utilizzo di un apposito software denominato " gestione avocazioni", con il quale si facilita la lettura dei flussi delle informazioni relative ai procedimenti avocabili, nell'area giurisdizionale è stato istituito un ufficio delle avocazioni diretto da una funzionaria alla quale, come si è detto in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 è stato assegnato il compito di coadiuvare i magistrati nel controllo preliminare degli elenchi trasmessi .

Non si è dovuta esercitare la facoltà di avocazione in quanto nella maggior parte dei casi alle richieste di informazioni è seguita la sollecita trattazione dei procedimenti.

Allo stato non si hanno elementi per potere valutare l'impatto che la nuova disciplina avrà sull'andamento generale dell' Ufficio posto che non sono emersi dati significativi sul tema della colpevole inerzia nelle indagini relative a procedimenti astrattamente avocabili.

Si registrano invece casi più frequenti di denunce ed esposti spesso strumentali e, talvolta contro magistrati.

### **Concordamenti in Appello**

Con riferimento al concordato sulla pena in appello, al 30.6.2020 risultano intervenuti n. 9 concordati. Permane, come già segnalato lo scorso anno, la prassi in base alla quale i difensori preferiscono prevalentemente, in sede dibattimentale, rinunciare ai motivi di impugnazione proposti – di regola attinenti al merito della responsabilità – con esclusione di quelli attinenti all'entità della pena insistendo per una riduzione della stessa attraverso il meccanismo del riconoscimento di eventuali attenuanti con giudizio di equivalenza e/o prevalenza.

Tale strategia processuale, certamente legittima dal punto di vista formale, tende però a privare la Procura Generale di ogni potere di controllo sull'entità della pena, essendo ben noto che, a fronte di una

condanna a pena ridotta ma ritenuta incongrua, l'eventuale ricorso per cassazione non avrebbe alcuna possibilità di successo.

## **8. Pianta organica dell'ufficio**

Con riferimento all'organico dei magistrati, si segnala che dal 23.10.19 è scoperto il posto dell'Avvocato Generale a seguito del collocamento a riposo del dott. Ghizzardi Nicolangelo. Il ruolo di facente funzioni è stato assunto dal sottoscritto dr. Mario Barruffa, sostituto Procuratore Generale più anziano.

Sarebbe auspicabile che la sostituzione, il cui interpello è stato bandito ormai da tempo, avvenga in tempi rapidi per evitare che questo Ufficio vada in sofferenza in considerazione del fatto che la Corte di Appello ed il Tribunale di Sorveglianza al momento operano a pieno organico .

Si evidenzia che il D.M. del 2 agosto 2017 ha confermato la pianta organica già prevista dal precedente D.M. del 17 aprile 2014. Si aggiunge infine che lo schema di decreto ministeriale recante la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito, in attuazione dell'art. 1, co. 379, della Legge 30.12.2018, n. 145 non ha segnalato variazioni per l'ufficio ritenendo congruo il numero previsto di 1 Avvocato Generale e 3 Sostituti Procuratori Generali.

Il progetto organizzativo vigente, se si escludono quelli adottati nel corso della emergenza pandemica dallo scrivente l'11.5.2020 n. 1061, in esecuzione delle linee guida dettate dal CSM con la delibera del 26.3.2020 n. 5102/20, e quello successivamente emesso il 22.06.20, in esecuzione delle disposizioni impartite dal Procuratore Generale il 10.6.20 (n. 3939) che hanno avuto efficacia sino al 30.7.2020 ( data prevista dal comma 12 bis dell'art. 83 d.l. 17.3.20 n.18 conv. con modif. in L. 24.4.20 n.27 ed ulteriormente modificato dal d.l. 30.4.n.28 in vigore dal 1.5.20, quale termine finale per l'emergenza in ambito giudiziario) è quello adottato in data 21 giugno 2018 dal procuratore Generale di Lecce con riferimento alla delibera del Csm del 16 maggio 2018 con nota P 8768.

Il detto documento riguarda la Procura Generale della Repubblica di Lecce nel suo insieme, compresa la sezione requirente di Appello di Taranto, per la quale valgono anche le indicazioni dell'Avvocato Generale di Taranto nel solco di un rapporto "storicamente improntato alla massima lealtà, collaborazione e condivisione" .

Con riferimento al personale amministrativo, la pianta organica è quella rideterminata dal D.M. 19 maggio 2015 (pubblicato su B.U. nr. 14/2015 ) ed integrata con DM 14 febbraio 2018 ( pubblicato su B.U. 5/2018).

A fronte di un organico che dovrebbe essere costituito da n. 20 unità, peraltro insufficiente rispetto al carico di lavoro, ad oggi ne risultano effettivamente presenti solo 15 con una scopertura pari al 25%

Grave è la criticità conseguente alla scopertura del funzionario contabile in considerazione degli adempimenti che in tale settore di attività sono di esclusiva competenza di questo Ufficio che è sede di funzionario delegato delle spese di giustizia nonché destinatario di numerose attività legate alla gestione delle spese di funzionamento.

## **9. -Livello di attuazione del processo penale telematico**

A decorrere dal 1° gennaio 2019 la comunicazione dell'avviso di deposito delle sentenze dal Tribunale alla Procura Generale, dopo un iniziale periodo di criticità, avviene ormai regolarmente via web grazie alla digitalizzazione del sistema. Nel corso dell'anno il sistema si è consolidato e non risultano siano state rilevate criticità. Sempre per via telematica è inviato anche il testo completo della sentenza scansionata.

La stessa procedura per via telematica ha trovato puntuale applicazione anche per le sentenze del solo Giudice di Pace di Taranto a cui si è aggiunto anche il Giudice di Pace di San Giorgio Jonico.

Il 24.4.2020 per fronteggiare la crisi pandemica è stato sottoscritto dallo scrivente e dal presidente preposto della corte di appello un disciplinare relativo alla gestione delle istanze proposte ex art. 299 cpp che consente la trasmissione telematica degli atti e la espressione del parere da parte del P.G. da remoto. La pratica così introdotta in sintonia con gli obiettivi di smaterializzazione dei fascicoli è tuttora in vigore .

## **10. Notizie sull'uso degli applicativi e sistemi informatici per la gestione dell'emergenza da covid e sui risultati conseguiti.**

L'ufficio utilizza regolarmente tutti gli applicativi ministeriali favorendone l'implementazione. Con decorrenza dal 1 gennaio ha avviato il Time Management di gestione delle presenze del personale in sostituzione del vecchio W- time.

Durante la gestione pandemica il personale amministrativo ha utilizzato da remoto la piattaforma Script@ protocollo ed il sistema SICOGE con risultati più che soddisfacenti.

Gli altri principali programmi sono stati utilizzati anche durante il *lockdown*:

1. Ge.Co per i servizi patrimoniali “Argo” per i soli beni di facile consumo;

2. S.i.a.m.m. per le spese di giustizia e redazione del foglio notizie (modd. 1 e 2 Asg) nonché per la gestione degli automezzi;
3. Sicoce-coint per la contabilità e la gestione degli adempimenti del Funzionario Delegato e pagamento fatture elettroniche per spese di giustizia;
4. SIATEL punto fisico per le verifiche anagrafiche dei nati nel sub distretto ;
5. SICP ;
6. SIC - Casellario ( con sottosistema Ecris) ;
7. Sistema di accesso alla banca dati dell'Amministrazione Penitenziaria per la ricerca dei ristretti;
8. Sistema RES per i cumuli delle pene detentive e per la registrazione e gestione delle misure di sicurezza;
9. Accesso al Re. Ge. Relazionale in modalità di sola consultazione fascicoli;
10. Sippi – Misure prevenzione;
11. Collegamento al sistema informativo della Suprema Corte di Cassazione per la verifica degli esiti dei ricorsi del P.G.;
12. Snt .

Particolarmente efficace, soprattutto nel periodo di riferimento è stata l'utilizzo della piattaforma E-learning per la formazione del personale

## **11. - Procedimenti di particolare rilevanza**

Nel periodo di riferimento sono stati trattati e definiti processi di notevole spessore e, fra questi, segnalo di seguito quelli più significativi.....

1) Proc N. 9/2019 RG Capp N. 790/17 R.G.N.R.

Con sentenza in data 5 marzo 2019, a seguito di rito abbreviato

1) \*\* Giovanni, e \*\* Nicola, venivano condannati il primo per il reato di cui agli artt. 110 - 575 c.p. - 577 nn. 3 e 4 c.p., 61 nn. 5 (e 11-quater) c.p.

Il \*\* veniva condannato alla pena di AA 30 di reclusione e sottoposto alla libertà vigilata per AA 5

Il \*\* Nicola veniva invece condannato alla pena di AA 10 di reclusione e 20.600 euro di multa

Il delitto si colloca nell'ambito di un conflitto tra malavitosi per il dominio nello spaccio di sostanze stupefacenti e le imputazioni ascritte costituiscono l'epilogo di lunghe indagini da cui è emerso che la motivazione del grave reato era legata ad un dissidio insorto dal credito che il \*\* vantava per una fornitura di droga. In tutto 29.000 euro di cui avrebbe chiesto la restituzione,

innescando la violenta reazione dei suoi rivali. Il giorno dell'omicidio i due imputati fecero irruzione nel negozio in cui si trovava la vittima esplodendo numerosi colpi a seguito dei quali rimase ucciso \*\*, mentre il figlio della vittima venne ferito. Poi il commando si diede alla fuga a bordo di una vettura che poi venne rinvenuta completamente bruciata.

La corte il 15.6.2020 confermava la condanna del \*\* e riformava in AA 8 di reclusione e 20.000 euro di multa la pena inflitta al \*\*

2) Proc n. 1897/18 GIP RNDR 2346/18 a carico di

\*\* Cosimo

Il \*\*Cosimo escluso l'aumento per la recidiva reiterata e riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., ed applicata la diminuzione per la scelta del rito abbreviato, veniva condannato alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese del procedimento e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare presofferta. Veniva dichiarato altresì interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena.

La corte confermava la sentenza il 24.10.19

3) Proc n 984 /GIP NDR 1187/18 a carico di

\*\* Salvatore

Il GUP dichiarava \*\* Salvatore colpevole dei reati a lui ascritti ed esclusa l'aggravante della premeditazione, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, con la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di venti anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

All'esito del processo veniva chiarito che i due uomini erano entrati in contrasto per un debito contratto dalla vittima di circa 800 euro e che subito dopo l'omicidio, per garantirsi un po' di tempo prima che venisse ritrovato il cadavere dell'amico il \*\* aveva anche bucato le ruote dell'auto del padre della vittima per impedirgli di fare visita al figlio. La corte di appello confermava la sentenza il 28.11.19

4) Proc, n. 225/18 Reg Dib C. Appello a carico di

\*\* Antonio + 6

Concorso in Bancarotta fraudolenta aggravata con recidiva aggravata e reiterata per alcuni imputati

In appello riforma.

Proc 3/2019 R.G. M.P. APP

\*\* ed altri

La procedura di prevenzione suindicata ha per oggetto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S nei confronti di \*\* Giancarlo, con divieto di soggiorno nel comune di Martina Franca per la durata di anni tre e la misura patrimoniale della confisca dei beni anche nei confronti degli altri destinatari della misura.

Il procedimento a seguito del decreto emesso in sede di gravame dalla corte di appello di Taranto in data 5.2.16 e dell'annullamento del decreto da parte della S.C il 5.3.19 veniva definito con decreto emesso il 3.4.2020 con il quale in parziale accoglimento dei motivi di impugnazione proposti la Corte di Appello di Taranto ha disposto la restituzione di taluni beni confiscati, confermando nel resto il decreto impugnato.

Proc. 645/2019 reg CCA contro \*\* Cosimo + 9.

Processo per associazione di stampo mafioso finalizzata a commettere una serie di delitti di estorsione, usura e traffico di stupefacenti, nonché al controllo di diverse attività economiche da parte degli imputati; tutti delitti aggravati dall'aver fatto uso anche di armi per esercitare il controllo del territorio nella zona di Taranto.

Il processo si è concluso il 26.6.2020 con sentenza di condanna nei confronti degli imputati con pene oscillanti fra i 23 e gli 8 anni di reclusione, nonché l'applicazione per alcuni imputati della libertà vigilata.

Proc 1007/17 CCA contro \*\* Rachela +12.

Si tratta di un processo contro una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti commesso in Taranto e territori limitrofi nel periodo 2007-2008.

La Corte con sentenza del 10.1.2020 ha confermato le condanne inflitte in primo grado a pene oscillanti fra i 5 e i 12 anni di reclusione per gli imputati.

proc 6/2018 C. Assise di Appello contro \*\* Giovanni.

Si tratta di un processo per l'omicidio di \*\* Valerio avvenuto in Campi Salentina il 3.9.1989 che si è celebrato a Taranto a seguito dell'annullamento della Corte di Cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Lecce.

Ed infatti, nell'ambito di un più ampio processo avente ad oggetto una serie di omicidi commessi negli anni 1990 da elementi di spicco della sacra corona unita venuti alla luce grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboranti, la Suprema Corte aveva annullato la sentenza emessa dalla Corte di Lecce limitatamente a questo omicidio per contraddittorietà della motivazione. Con

sentenza del 5.3.2020 la Corte di Assise di Appello di Taranto confermava l'ergastolo per l'imputato.

Proc 3/2019 C. Assise di Appello contro \*\* Gheorhe.

Si tratta di un "femminicidio" commesso nei confronti di una donna con cui l'imputato aveva una relazione sentimentale; fatto commesso con l'aggravante della particolare crudeltà e dopo aver adoperato molteplici sevizie prima di cagionarne la morte e motivato dal fatto che la donna aveva presumibilmente un'altra relazione.

La sentenza di Appello del 12.12.2019 confermava la condanna alla pena di 30 anni di reclusione irrogata in primo grado con il rito abbreviato .

Proc 4/2019 C. Assise di Appello contro \*\* Antonio.

Anche in questo caso la Corte di Assise di Appello di Taranto confermava, con sentenza del 17.10.2019, quella emessa dal GUP di Taranto che condannava l'imputato alla pena di 30 anni di reclusione per l'omicidio di \*\* Salvatore.

Costui veniva barbaramente ucciso a colpi di spranga per futili motivi colpevole, secondo l'imputato, di aver toccato la sua automobile parcheggiata dinanzi un bar presso il quale la vittima e l'imputato si sono trovati casualmente la mattina del giorno di Pasqua del 2016.

Procedimento n. 6/ 2019 innanzi alla Corte di Assise di Appello

\*\* Nicola

Il processo per l'omicidio pluriaggravato di \*\* Cosimo, detenzione e porto illegale dell'arma utilizzata per il delitto è venuto all'esame della Corte di Assise di Taranto a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di condanna all'ergastolo emessa dalla Corte Assise di Appello di Lecce.

La decisione della Corte di Appello di Assise di Lecce era stata adottata a seguito dell'accoglimento dell'appello del P.M. avverso la sentenza della Corte di Assise di Brindisi che , in primo grado, aveva assolto il \*\*.

A seguito di ricorso in Cassazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di condanna della Assise di Lecce, la Corte, in accoglimento di uno dei motivi d'impugnazione (riconoscimento della circostanza aggravante della crudeltà ex art. 61 co. 1 n. 4 cp), annullava la sentenza e rinviava per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Assise di Appello di Taranto. Quest'ultima, escludendo l'applicazione della circostanza aggravante e rigettando la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art 114 cp proposta dalla difesa dell'imputato, rideterminava la pena in AA 25 di reclusione.

7/19 C Ass APP

\*\* Andrea

Il processo per l'omicidio di \*\* Franco e il tentato omicidio di \*\* Ugo è venuto all'esame della Corte di Assise di Taranto a seguito dell'annullamento con rinvio di una c.d. doppia conforme sostanziale , avendo sia la Corte di Assise che quella di Assise di Appello di Lecce condannato il Taurino per omicidio e tentato omicidio, da ultimo alla pena di AA 20 di reclusione.

Il processo, che aveva avuto grande risalto sugli organi di stampa locale, aveva ad oggetto il volontario investimento di due ciclisti da parte dell'imputato, mentre costui si trovava alla guida della sua auto nelle campagne leccesi.

In accoglimento del ricorso per Cassazione proposto nell'interesse del \*\* la Suprema Corte annullava la sentenza e rinviava per nuovo giudizio in ordine alla qualificazione giuridica del principale capo d'imputazione e al relativo trattamento sanzionatorio alla Corte di Assise di Appello di Taranto.

All'esito del giudizio di rinvio, nel corso del quale veniva disposto anche un supplemento di perizia, la Corte di Assise di Appello di Taranto riconosceva la responsabilità del \*\* per l'omicidio volontario di \*\* Franco e il tentato omicidio di \*\* Ugo condannandolo alla pena di AA 18 di reclusione ed alla pena accessoria dell'interdizione legale di AA 5

Proc. n. 2554/18 664/20 CAPP

\*\* Pietro + 4

Il procedimento a carico di \*\* Pietro, sottoufficiale della Guardia di Finanza, e i suoi correi, tra i quali \*\* Cataldo, soggetto condannato per associazione di stampo mafioso, ha ad oggetto una serie di episodi di danneggiamento, incendio, compreso quello dell'esercizio commerciale della p.o., atti persecutori e tentate estorsioni posti in essere ai danni della famiglia di \*\* Daniele il quale svolgeva attività di fruttivendolo.

All'esito del giudizio di primo grado gli imputati venivano riconosciuti colpevoli di tutti i reati, ad eccezione delle tentate estorsioni, e condannati , in sede di abbreviato, rispettivamente lo \*\* e lo \*\* ad anni quattro e mesi otto di reclusione, il \*\* ad anni cinque mentre il correo \*\* Massimiliano, con un ruolo più marginale, ad anni tre di reclusione.

La Corte di Appello di Taranto riformava solo in ordine alla quantificazione della pena

Proc n. 1240/17 RGNR 503/19 CAPP

\*\* Giuseppe, \*\* Giuseppe e \*\* Salvatore

Il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Taranto all'esito del giudizio abbreviato dichiarava la penale responsabilità di \*\* Giuseppe, \*\* Giuseppe e \*\* Salvatore in ordine ad una serie di rapine commesse ai danni

di esercizi commerciali e all'agenzia di una banca , condannando il primo alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 1600 di multa, il secondo alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 1200 di multa; il terzo, alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1200 di multa.

La Corte di Appello di Taranto , con la sentenza del 28 ottobre 2019 , confermava integralmente le condanne inflitte in primo grado.

Proc. 503/2019 CAPP 6475 /17 RNR

\*\* Fulvio.

Il procedimento ha ad oggetto svariati episodi di atti sessuali commessi in danno di giovanissime vittime, infraquattordicenni ed in un caso di appena dieci anni, da parte dell'imputato il quale aveva l'abitudine morbosa a cercare la compagnia di ragazzine minorenni a scopo sessuale, arrivando a carpirne la fiducia regalando loro vari oggetti oggetto di furti dallo stesso commessi.

Il Gup all'esito del giudizio abbreviato ha condannato lo \*\* alla pena di cinque anni di reclusione, condanna che in sede di giudizio di impugnazione la Corte di Appello di Taranto confermava integralmente in relazione ai reati ex art 609 bis e ter cp, riducendo la pena solo in relazione ai delitti di furto a seguito del riconoscimento della attenuante di cui all'art 62 n cp e condannando lo \*\* complessivamente alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione.

Proc. 6574/17 RGNR n. 76/19 CAPP

\*\* Francesco

Il \*\* veniva condannato dal Tribunale di Taranto, all'esito del dibattimento, alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione in relazione al delitto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter in danno della figlia minore , di appena quattro anni.

La Corte di Appello di Taranto procedeva ad una riforma della sentenza unicamente in relazione alla quantificazione della pena che, in considerazione delle concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti, veniva rideterminata in anni quattro di reclusione.

Proc. 3259/17 RGNR n. 493/19 CAPP

\*\* Francesco + 10

Con sentenza emessa il 9.7.2018, il Tribunale di Taranto ha dichiarato \*\* responsabili dei reati di cui agli artt. 615 ter e 479 c.p., e, ritenuta la continuazione, li ha condannati alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ciascuno.

Il procedimento assume un certo rilievo in quanto ha ad oggetto un giro di false patenti ottenute grazie all'intervento, a tale scopo, di funzionari abilitati all'accesso negli archivi digitalizzati della Motorizzazione e con la complicità e il tramite di alcune autoscuole.

La sentenza emessa in primo grado, con la quale gli imputati, quali titolari del titolo abilitativo falso, venivano condannati alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione è stata riformata solo in relazione alla insussistenza del reato di cui all'art 615 cp, abusivo accesso al sistema informatico, nei confronti dei titolari delle patenti di guida, per i quali veniva confermato il reato di falso e condannati alla pena di anni uno di reclusione



## **La Procura della Repubblica di Lecce - Direzione Distrettuale Antimafia**

Con riferimento alle Sue richieste indicate in oggetto trasmetto la presente relazione, per i punti di competenza di questo ufficio requirente,

### **Punto 1)**

Emergenza epidemiologica da Covid 19. Provvedimenti adottati ed impatto dell'epidemia sulla funzionalità degli uffici giudiziari (eventuale contrazione, in termini percentuali, degli affari esaminati e definiti nel primo semestre 2020 rispetto all'anno precedente)

Lo scrivente è intervenuto in primo luogo in ordine alla predisposizione di tutte le cautele necessarie al contenimento dell'infezione all'interno dell'ambiente di lavoro. Al riguardo in linea con le indicazioni ministeriali sono state adottate misure volte a disciplinare:

- l'accesso agli uffici del pubblico, dell'avvocatura e della polizia giudiziaria
- l'attività di polizia giudiziaria, individuando priorità nella trattazione delle indagini preliminari delegate.
- L'uso di dispositivi di protezione e disinfettanti
- La differente disposizione degli arredi in modo da garantire opportuno distanziamento sociale
- Le competenze dell'RSPP e del medico competente, che sono stati coinvolti in ogni decisione e più in generale nelle strategie di contrasto al virus.

Al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni adottate, e la loro chiara applicazione, lo scrivente ha provveduto, dal mese di marzo 2020, ad emanare con cadenza mensile, specifici provvedimenti organizzativi, indirizzati a tutti i soggetti istituzionali coinvolti e interessati, inviando gli stessi per conoscenza anche alla SV e allo Spesai.

Attraverso tali provvedimenti è stato disciplinato il "lavoro agile," tanto per i magistrati che per la polizia giudiziaria della sezione di pg che per il personale amministrativo (per quest'ultimo dal marzo al luglio 2020 la percentuale in presenza ha oscillato dal 201% per il mese di marzo al 70% per il mese di luglio. Il complessivo impianto organizzativo ha retto pienamente non registrando situazioni di criticità; per tale ragione la produttività dell'ufficio, sia pure leggermente inferiore a quella dello stesso semestre dell'anno precedente (in ragione soprattutto della forte riduzione del personale amministrativo in presenza, che ha potuto attendere allo scarico dei procedimenti definiti in misura ridotta), si è mantenuta su ottimi livelli, tenuto conto che i procedimenti definiti sono comunque risultati maggiori di quelli pervenuti.

Al riguardo si rimanda allo schema di cui sotto:

<b>1 semestre 2019</b>		<b>1° semestre 2020</b>	
<b>Sopravvenuti</b>	<b>Definiti</b>	<b>Sopravvenuti</b>	<b>Definiti</b>
<b>6151</b>	<b>7609</b>	<b>5201</b>	<b>5752</b>

Per quanto riguarda i procedimenti del REGISTRO NOTI c'è stata una diminuzione dei SOPRAVVENUTI pari a 950 fascicoli nel 2020. Tale dato corrisponde ad una diminuzione percentuale del 15.44%.

Emerge anche la diminuzione dei DEFINITI pari a 1857 fascicoli nel 2020. Tale dato corrisponde ad una diminuzione percentuale del 24.40%.

<b>REGISTRO MOD.44</b>			
<b>1 semestre 2019</b>		<b>1° semestre 2020</b>	
<b>Sopravvenuti</b>	<b>Definiti</b>	<b>Sopravvenuti</b>	<b>Definiti</b>
<b>4392</b>	<b>5067</b>	<b>3448</b>	<b>3892</b>

Per quanto riguarda i procedimenti del REGISTRO IGNOTI c'è stata una diminuzione dei SOPRAVVENUTI pari a 944 fascicoli nel 2020. Tale dato corrisponde ad una diminuzione percentuale del 21,49%.

Emerge anche la diminuzione dei DEFINITI pari a 1175 fascicoli nel 2020. Tale dato corrisponde ad una diminuzione percentuale del 23,18%.

Al fine di armonizzare la complessiva attività giudiziaria lo scrivente ha provveduto a sottoscrivere ben dieci protocolli con i dirigenti degli uffici giudiziari del Distretto di Lecce, e l'avvocatura già noti alla SV quale firmatario degli stessi o soggetto indicato in indirizzo.

## **Punto 2)**

situazione derivante dall'epidemia, con riguardo ai profili della colpa medica e, in generale, all'impatto dell'epidemia stessa nel settore della sanità. Con riferimento a quanto richiesto dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione si può affermare che, anche in ragione della scarsa incidenza dell'epidemia da covid 19 nel territorio del Circondano di Lecce la stessa non ha avuto particolari ricadute sul piano della consumazione di illeciti penali, con particolare riferimento al settore della sanità e configurazione di colpe mediche; le denunce contro i sanitari, appunto per assente responsabilità di natura colposa, sono state relativamente limitate e comunque sino ad oggi non hanno portato a contestazioni qualitativamente e quantitativamente differenti rispetto ai periodi precedenti all'esplosione dell'epidemia.

Come è noto, nella provincia di Lecce, si è verificato un solo caso di contagi particolarmente virulenti presso una RSA , nel comune di Soletto, ove si sono verificati anche numerosi decessi tra i degenti. L'indagine preliminare è ancora in corso tenuto conto che si è in attesa del deposito della consulenza tecnica affidata.

**Punto 3)**

Attività del PM in relazione alla presenza carceraria nelle varie fasi dell'emergenza sanitaria ed all'applicazione dei decreti legge 28 e 29 della legge di conversione n. 70 del 2020

Quanto all'attività di esecuzione penale nel periodo monitorato (tra il 1/3/2020 e il 31/7/2020), può affermarsi, in linea generale come l'ufficio abbia operato con continuità, anche facendo ricorso al lavoro agile, tenuto conto che sono stati posti in essere 144 provvedimenti di esecuzione.

Nello stesso periodo, con riferimento alle misure alternative alla detenzione, anche in ragione dei decreti legge 28 e 29/2000, sono state concesse 28 detenzioni domiciliari e 24 esecuzioni presso il domicilio ex I. 199/2010.

Per ciò che attiene alla rilevazione delle richieste di applicazione di misure cautelari nel periodo interessato si rimanda al seguente schema:

<b>MISURE CAUTELARI PERSONALI</b>	<b>NUMERO ATTI</b>	<b>NUMERO PERSONE</b>
Richieste di proroga dei termini di custodia cautelare_(art.305)		
Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare in carcere	<b>155 (art.285)</b>	<b>317</b>
Richieste di applicazione o modifica della custodia cautelare domiciliare o in luogo cura	<b>124 _di (artt.284)</b>	<b>222</b>
Richieste di applicazione o modifica delle _misure _cautelari _interdittive	.	

**Punto 4)**

Crisi d'impresa ed insolvenza: impatto delle misure normative adottate  
 Il Divo 12.01.2019 nr 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1.09.2021, nell'ottica di favorire il risanamento aziendale e limitare il più possibile le ipotesi in cui vi possa

essere la perdita definitiva della continuità aziendale con conseguente liquidazione globale dell'impresa, ha attuato un rafforzamento dei poteri di intervento del P.M nelle procedure di composizione e regolazione della crisi delle imprese attribuendo, ai sensi dell'art. 22 del C.C.I.I., l'obbligo da parte del P.M. "quando ritiene fondata la segnalazione di insolvenza" di esercitare "tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni " "l'iniziativa di cui all'art. 38 primo comma "del C.R.I.I ovvero il ricorso per la liquidazione giudiziale dell'impresa.

E' stato quindi previsto che il PM dovrà esercitare non solo una verifica della regolarità formale della procedura ma anche un controllo sostanziale sulla sussistenza dello stato di insolvenza utilizzando necessariamente anche conoscenze di tipo economico- aziendale.

Ai sensi dell'art. 22 comma primo sarà il referente dell'OCRI istituita presso la Camera di Commercio che darà notizia al PM dello stato di insolvenza del debitore con" atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici"

In attesa di diverse disposizioni ministeriali istitutive di un apposito registro le notizie così pervenute presso questo ufficio dovranno essere iscritte nel mod. 45 ed assegnate ad uno dei componenti del pool economia individuato mediante sistema di turnazione automatica.

## **Punto 5)**

Intercettazioni: questioni emerse a seguito delle nuove disposizioni, con particolare riferimento alle ricadute interpretative in tema di utilizzabilità degli esiti delle operazioni

Quanto alla riforma delle intercettazioni di comunicazioni, con riferimento ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020, questa Procura della Repubblica, così come gli uffici requirenti nell'intero paese, vive con particolare difficoltà la fase iniziale di adeguamento alle prescrizioni previste dalla legge, tenuto conto che non risulta ancora completamente disciplinato e informaticamente risolto, il passaggio relativo al conferimento delle fonie, e in genere delle captazioni, avuto riguardo all'attività che i fornitori dovrebbero porre in essere per trasferire le captazioni presso i server degli uffici requirenti. In relazione a detto ultimo punto, comunque lo scrivente unitamente al Magrif e al magistrato delegato per le intercettazioni, ha incontrato i rappresentanti delle aziende fornitrici e la polizia giudiziaria, provvedendo ad effettuare simulazione delle attività di conferimento delle fonie e rappresentando le necessità dell'ufficio.

Per ciò che attiene ai livelli di organizzazione del servizio, tutte le fasi di competenza di questo ufficio sono state adeguatamente completate; ci si

riferisce all'allestimento delle sale ascolto, all'archivio delle intercettazioni alla predisposizione degli strumenti di sicurezza per gli accessi, in particolare serrature di sicurezza e apparati di videoregistrazione. Lo stesso può dirsi per l'organizzazione del servizio che è stato adeguatamente disciplinato con apposite circolari a firma dello scrivente e con l'attribuzione degli specifici incarichi, così come previsti dalla legge.

Unitamente all'emanazione di apposite circolari interne lo scrivente ha provveduto a stipulare un protocollo con l'avvocatura, nell'ambito del quale si disciplinano i criteri e le modalità di accesso presso le sale ascolto e di esercizio dei diritti della difesa. Nel corpo delle circolari emesse, particolare attenzione è stata dedicata ai compiti della polizia giudiziaria e alle modalità di documentazione e deposito del contenuto delle intercettazioni.

Pare il caso di sottolineare come l'intero impianto della legge, con riferimento ai punti in cui disciplina le modalità di conservazione e segretezza dei risultati delle captazioni, attribuendo la responsabilità della predetta fase in capo al Procuratore della Repubblica, impedisca sostanzialmente l'implementazione della banca dati SIDDA/SIDNA, tenuto conto che la maggior parte degli atti fino ad oggi inseriti nel sistema (ci si riferisce alle informative di polizia giudiziaria e alle richieste di emissione di ordinanza cautelare), contengono stralci di conversazioni registrate; risulta evidente come, ad oggi, il citato impianto della legge impedisca al Procuratore della Repubblica di condividere con altri organi giudiziari, ma soprattutto con il personale addetto ai servizi delle banche dati della DNAA e delle altre DDA, il contenuto di dette captazioni. Al riguardo non posso fare a meno di osservare che detta limitazione, ove non risolta normativamente, non potrà che risolversi in un forte ridimensionamento dei compiti di coordinamento della stessa DNAA e, a cascata, in una conseguente difficoltà di comunicazione e collaborazione fra le Procure Distrettuali interessate. “.

Ed ancora:

“questa Procura della Repubblica, così come le altre Procure del Distretto risultano in stretto contatto con l'ufficio della Procura Generale presso la Corte d'Appello condividendo con la SV l'interpretazione e l'attuazione dei poteri di coordinamento di cui all'articolo 6 decreto legislativo numero 106/2006; in effetti le notizie sullo stato dei procedimenti e sulle iniziative giudiziarie in relazione alle ipotesi di reato di maggiore significato nel territorio vengono regolarmente in anticipo comunicate al Procuratore Generale in sede, che non fa mai mancare un proprio apporto in termini di suggerimenti e confronto. Anche in relazione ai predetti poteri di coordinamento questo ufficio assicura un costante monitoraggio dei procedimenti più risalenti, al fine di evitare al massimo la scadenza, dei

termini previsti per la conclusione delle indagini preliminari e la conseguente avocazione dei procedimenti.

Grande armonia e collaborazione vige anche con i dirigenti degli uffici giudiziari requirenti di Brindisi e Taranto nella consapevolezza che la competenza per territorio costituisce regola processuale di grande rilevanza, il cui rispetto viene visto come assoluta priorità anche in un'ottica di economia delle attività giudiziarie più in generale.

In particolare, quale Procuratore della Repubblica distrettuale ritengo di segnalare il grande contributo che i magistrati delle Procure di Brindisi e Taranto forniscono nell'ambito delle indagini preliminari, e della successiva fase dibattimentale, per tutti i procedimenti di competenza della direzione distrettuale antimafia. Al riguardo posso attestare che ogni qualvolta viene richiesto un contributo in termini di coassegnazione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, o in quella dibattimentale, i Procuratori di Brindisi e Taranto, così come i sostituti interessati, non fanno mai mancare il proprio apporto e collaborano entusiasticamente al buon esito del procedimento stesso.

Identica considerazione va fatta con riferimento all'immediatezza con cui, in ogni caso in cui vengano alla luce elementi che possano fare immaginare una competenza distrettuale del fatto reato esaminato, i predetti dirigenti trasmettono il relativo fascicolo per il prosieguo delle indagini preliminari.

Anche avuto riguardo alle competenze distrettuali in materia di misure di prevenzione antimafia posso confermare che la collaborazione dei dirigenti delle altre due Procure del distretto è totale a dimostrazione di un complessivo clima di collaborazione e armonia di cui certamente la Signoria Vostra potrà testimoniare.”.

## **La Procura della Repubblica di Taranto**

“L'evoluzione dell'organizzazione del settore di attuazione dell'art. 6 del d.lgs n. 106/2006.

Con riferimento all'attuazione del metodo individuato dall'art. 6 del D. Lgs. 160/2006 nel distretto di Lecce, si conferma come le continue e proficue interrelazioni tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto hanno consentito di realizzare una completa ed efficace cooperazione, improntata al confronto dialettico e tuttavia sereno, delle posizioni, nonché alla sintesi delle vedute ed alla condivisione degli obiettivi comuni. Tale cooperazione si è concretizzata anche con l'adozione di numerose azioni di coordinamento, che attraverso il confronto tra le esperienze degli uffici del distretto hanno favorito la promozione dell'uniforme esercizio dell'azione penale e dell'osservanza delle norme sul giusto processo.

Attività di coordinamento e cooperazione che è risultata determinante anche per l'adozione dei numerosi e delicati provvedimenti organizzativi che hanno caratterizzato la fase emergenziale per il contenimento della diffusione della epidemia da Covid- 19.

Coerentemente all'ottica della piena cooperazione, l'Ufficio ha provveduto ad informare tempestivamente il Procuratore Generale di ogni iniziativa organizzativa che è stata adottata, sempre in coerenza con le linee guida emanate dal Ministero della Giustizia e secondo le direttive della medesima Procura Generale, unitamente alla segnalazione delle varie numerose problematiche connesse e degli svariati temi afferenti all'azione giudiziaria intrapresa, tanto nelle ipotesi previste dall'art. 118 bis disp. att. c.p.p. quanto sui fatti di criminalità di particolare rilevanza ed allarme sociale, nonché su determinati aspetti organizzativi e in ogni caso su circostanze che assumessero profili rilevanti ai fini delle verifiche previste dal citato art. 6.

Il metodo delineato dalla norma in discorso ha dimostrato ampiamente la sua validità estrinsecandosi nelle molteplici iniziative a cui ha dato impulso la Procura Generale e tese all'adozione di svariati protocolli d'intesa nelle materie più delicate: anticorruzione, violenza domestica e di abuso sessuale in danno di minori, in materia di avocazioni, in materia di indagini finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, in materia di frodi assicurative, nonché nella delicata materia della vigilanza ambientale

Emergenza epidemiologica da covid-19. provvedimenti adottati ed impatto dell' epidemia sulla funzionalità degli uffici

L'Emergenza Epidemiologica Covid 19, tutt'ora in corso, ha caratterizzato l'intero anno 2020 e purtroppo è destinata ad incidere ancora su tutte le scelte strategiche dell'ufficio. La cd. fase 1 è stata effettivamente emergenziale e oggettivamente orientata alla salvaguardia della salute dei lavoratori e a garanzia dei servizi essenziali.

Sono stati pertanto emessi numerosi provvedimenti organizzativi tali da assicurare i turni dei PM e garantire presidi del personale amministrativo, autorizzati progetti di smart working per quasi tutti i lavoratori, orientati anche per obiettivi attraverso la valorizzazione delle utilità di ognuno. Si è in pochissimo tempo proceduto all'acquisto dei DPI (mascherine e guanti) di cui si è dotato tutto il personale di magistratura e amministrativo e sono stati posti dispenser per distribuzione diffusa di gel.

Fondamentali sono state le continue interlocuzioni con il Ministero, con il Procuratore Generale e il Presidente della Corte di Appello, nonché con il Presidente del Tribunale, l'Autorità sanitaria locale, il consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sempre nel costante confronto con Rspg, Medico Competente e le rappresentanze sindacali.

Tale "cabina di regia" è stata essenziale nella individuazione delle misure logistiche e operative relative alla gestione degli spazi lavorativi, alla individuazione degli orari di apertura al pubblico degli sportelli, al contingentamento dell'afflusso dell'utenza esterna anche adottando la formula della prenotazione, alla possibilità - già accennata - per il personale di lavorare in smart working, ma anche di adottare gli altri strumenti contrattuali di organizzazione del lavoro, come flessibilità dell'orario, turnazioni e rotazione dei servizi.

L'avvio della Fase 2, a partire dal 12 maggio, ha delineato un "arco temporale di graduale ripresa delle attività degli uffici giudiziari", di adeguatezza e prudenza, durante cui sono state adottate misure organizzative, sempre eccezionali, che hanno richiesto per questo Ufficio un impegno notevole che è confluito nel provvedimento prot. 126 dell'8 maggio 2020, emesso ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e dal successivo decreto legge 30 aprile 2020, n.28.

Con tale provvedimento sono state adottate le misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e delle prescrizioni adottate in materia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra persone, ivi comprese le misure previste dal comma 7 del suddetto art.83.

Tanto con il fine di poter garantire la continuità delle attività e dei servizi dell'Ufficio, tenuto conto della cessazione della sospensione dei

termini di indagine a partire dal 12 maggio, unitamente alla necessità di assicurare l'osservanza delle indicazioni igienico-sanitarie finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto e contenerne gli effetti.

Attraverso continui monitoraggi e provvedimenti organizzativi, si è così assicurata la prosecuzione delle attività indifferibili e urgenti nonostante una presenza ancora contingentata e ridotta del personale che ha comunque continuato a operare, adottando lo smart working come tipologia prevalente di servizio, ma parametrato rispetto alla effettiva necessità di ripresa. Particolare attenzione si è prestata ai lavoratori c.d. "fragili", per i quali è stata attivata una sorveglianza sanitaria straordinaria in sinergia con il Medico Competente.

Dal 1° agosto, in concomitanza dell'avvio del periodo feriale, a seguito di una precisa mappatura degli spazi effettuata dal RSPP e in ragione della necessità di effettiva ripresa di tutte le attività a garanzia dei servizi di giustizia, sono cessati tutti i contratti di lavoro agile, ma sono state prorogate tutte le misure sanitarie ed organizzative che si sono rivelate più virtuose (accesso per appuntamenti, presidio pec, front office unico al piano terra per la visione e richiesta copia dei procedimenti di cui al 415 bis), in attesa di una rivalutazione anche del lavoro agile alla luce dell'andamento della curva epidemiologica e della eventuale proroga dello stato di emergenza nazionale.

Si segnala, fra le tante attività organizzative espletate, il recepimento di tutte le misure in tema di implementazione della digitalizzazione del processo e dei procedimenti: in particolare deve riferirsi che nel suddetto periodo è stata utilizzata la piattaforma Teams per lo svolgimento delle attività da remoto (udienze penali e di convalida come da Protocolli sottoscritti con il Tribunale e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, attività di formazione, riunioni, ed altro). L'Ufficio è stato altresì abilitato all'accettazione dei pagamenti telematici dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.

Quanto ai principali sistemi informatici in uso, va ribadito che la quasi totalità dell'attività lavorativa nel presente Ufficio viene svolta attraverso l'uso di sistemi non delocalizzabili (SICP su tutti). Tra i sistemi delocalizzabili (SNT, SICOGE, SIAMIM e SCRIPT@) e per i quali si sono abilitate diverse unità di personale, particolarmente utile è risultato l'uso di script@ e di SICOGE da remoto. Tutta l'emergenza si è inscritta in una logica di precauzione più che di prevenzione e di contenimento del contagio: a tal proposito si è proceduto, congiuntamente al Presidente del Tribunale ed al Rspp, alla stesura di specifica appendice del DVR ed inoltre si è costituito un comitato nell'ambito del Palazzo di Giustizia ove, anche unitamente all'RLS, si monitorano e si discutono le soluzioni organizzative necessarie più efficaci.

A seguito di una serie di riunioni mirate, in primo luogo con i vertici del Tribunale e del C.O.A., e parallelamente con intense e ripetute interlocuzioni interne all'Ufficio - sempre più frequentemente svolte mediante cali conference anche al fine di testare in concreto la praticabilità delle soluzioni tecniche ipotizzate - il sottoscritto Procuratore Aggiunto, unitamente al Dirigente Amministrativo reggente, al Magistrato per l'informatica e al Direttore competente per l'area interessata hanno collaborato per attuare costantemente le direttive e le circolari via via emanate, con soluzioni in grado di garantire distanziamento sociale e delocalizzazione del lavoro ordinariamente svolto.

Con le medesime modalità sono state altresì adottate tutte le iniziative necessarie a limitare i contatti con l'ambiente carcerario, utilizzando gli applicativi Skype e Teams per lo svolgimento delle udienze con detenuti, convalide di arresti o fermi e interrogatori ex art. 294 c.p.p..

Tali attività sono state ideate e svolte in accordo con il Tribunale, con cui si è sviluppata una sinergia operativa sin dal primo giorno di attuazione dei provvedimenti emergenziali, procedendo inizialmente alla celebrazione di alcune udienze Gup, riguardanti riti abbreviati con imputati detenuti mediante applicativo Skype for Business in collegamento con Casa Circondariale di Taranto.

E stata altresì predisposta, nell'aula di udienza Gup, strumentazione idonea a fornire il difensore di pc portatile per la sua partecipazione alla udienza, così come è stata garantita la possibilità di colloquiare riservatamente con il detenuto, mentre ciascun Pubblico Ministero ha potuto partecipare con il proprio pc portatile. Parimenti, è stato utilizzato Skype for B per alcune convalide di arresti, sempre valendosi dell'utilizzo ditale applicativo dalla Casa Circondariale di Taranto.

Nessun problema di connessione è stato riscontrato in relazione a tali incumbenti, che pure hanno richiesto tuttavia l'effettuazione di svariati test preliminari. E stato inoltre utilizzato lo stesso strumento Skype for B per l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. nei confronti di detenuti presso Casa Circondariale di Taranto a seguito di ordinanza di custodia cautelare.

Successivamente è stato utilizzato il suddetto applicativo realizzato Teams per le convalide e le udienze nel caso di detenuti agli arresti domiciliari, consentendo loro di recarsi - se possibile senza scorta - presso il più vicino comando di polizia o stazione carabinieri e attivando il collegamento mediante stanza virtuale o con videochiamata.

Le udienze dibattimentali con detenuti (sia monocratiche che collegiali) sono state tenute in linea di massima con la classica "videoconferenza" mediante i consueti strumenti già disponibili presso l'aula Alessandrini del Tribunale di Taranto.

L'analisi delle conseguenze che la situazione epidemiologica ha prodotto sulla regolare gestione dell'attività giudiziaria, nonostante l'adozione delle suddette soluzioni organizzative straordinarie, in ottemperanza alle prescrizioni ministeriali, emanate al fine di coniugare la prosecuzione dell'attività con la garanzia del mantenimento di condizioni di salubrità e sicurezza dell'ambiente di lavoro e delle modalità lavorative (istituzione di uno sportello al pubblico e ingresso solo previo appuntamento), ha evidenziato una contrazione degli affari esaminati e definiti nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto a quello precedente, nonostante la ripresa del lavoro in presenza con carattere di prevalenza rispetto al lavoro agile.

Tanto in ragione dei gravosi carichi di lavoro dell'Ufficio e di un organico decisamente sottodimensionato rispetto alle reali necessità. Tale riduzione può attestarsi intorno al 25% nella definizione degli affari, mentre solo intorno al 10% nelle sopravvenienze, riduzione dovuta in gran parte al contenimento dell'afflusso degli utenti negli uffici giudiziari.

Situazione derivante dall'epidemia, con riguardo ai profili della colpa medica e in generale all'impatto dell'epidemia nel settore sanità'.

Dall'insorgere della emergenza epidemiologica da Covid - 19 non si è registrato presso questo Ufficio un significativo numero di denunce/querele da parte di pazienti ricoverati o di prossimi congiunti di pazienti deceduti risultati positivi al contagio. Ciononostante questo ufficio segue con molta attenzione l'eventuale diffondersi di denunce in tal senso, al fine di frenare l'insorgere di possibili ipotesi di "filoni legali" con finalità speculative, come ci è stato già segnalato essere avvenuto in altri distretti.

Analogamente non risultano presentate denunce da parte di personale sanitario che abbia contratto il virus nei confronti delle Aziende ospedaliere di appartenenza. Si è proceduto alla iscrizione di un solo procedimento nei confronti di ignoti per il delitto di epidemia colposa (artt. 452, 438 c.p.), a seguito di segnalazione dell'Autorità sanitaria regionale per la insorgenza di un focolaio epidemico presso l'Ospedale San Pio di Castellaneta, addebitabile a presunte violazioni dei protocolli sanitari.

Nel corso delle relative attività di indagine è stato predisposto un apposito modello di decreto di acquisizione atti e documentazione medica, attività delegata al Comando Carabinieri NAS di Taranto, che ha tenuto conto delle questioni giuridiche segnalate nella relazione della Procura Generale della Cassazione per la individuazione degli elementi della fattispecie incriminatrice e in particolare per la esatta ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta e l'evento, in modo che l'attività di indagine fosse volta ad effettuare un doveroso controllo circa l'eventuale mancato rispetto da parte del personale sanitario e/o dei dirigenti dell'Azienda ospedaliera dei protocolli sanitari già approvati, violazioni che

avessero potuto favorire l' insorgenza del suddetto focolaio epidemico, in merito al quale la stessa Asi di Taranto ha nominato una commissione ispettiva.

Si precisa che le acquisizioni documentali sono state disposte raccomandando la massima prudenza e attenzione, nel rispetto della situazione emergenziale, anche a tutela del personale di PG delegato.

Si evidenzia inoltre che questo Ufficio ha avviato più procedimenti penali per il delitto di cui all' art. 501 bis c.p. per fronteggiare manovre speculative consistite nel fare incetta o in ogni caso nell'acquistare mascherine sanitarie e analoghi dispositivi di protezione individuale e metterli in vendita con ricarichi via via crescenti nel corso dei diversi passaggi della filiera commerciale, in tal modo imponendo sul mercato un prezzo progressivamente maggiorato e largamente superiore a quello ordinario di vendita praticato prima dell'emergenza, applicando ricarichi sino al 1500%, così contribuendo ad aggravare la rarefazione e il rincaro della stessa tipologia di merce sul mercato cittadino.

Tale attività ha consentito il sequestro di un ingente numero di dispositivi di protezione che sono stati successivamente messi a disposizione della locale ASL, per il tramite del Prefetto e della Protezione civile, con apposito provvedimento predisposto da questo Ufficio, utilizzando lo schema normativo di cui all'art.6 del D.L. n.18 del 17.3.2020, secondo il quale fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria.

Attività del pubblico ministero in relazione alla presenza carceraria nelle varie fasi dell'emergenza sanitaria ed all' applicazione dei decreti legge 28 e 29 e delle legge di conversione n. 70 del 2020.

L'attività svolta in relazione alla presenza carceraria, nelle varie fasi dell'emergenza, è stata prevalentemente costituita da rigorosa e scrupolosa verifica dei presupposti normativi circa l'applicazione di qualunque beneficio penitenziario, esercitando le prerogative del visto e del parere solo dopo attenta disamina degli atti istruttori inviati a tal fine dal Magistrato di Sorveglianza.

In particolare, anche per la concessione della legge 199/2010, così come rimodulata dai D.L. 28 e 29 del 2020 i pareri espressi dai PM di turno sono sempre stati formulati con particolare attenzione avuto riguardo alla entità della pena residua da espiare, alla natura dei reati, anche non necessariamente per quelli previsti dall'articolo 4bis O.P., e alla relazione di sintesi degli educatori della Casa Circondariale di Taranto.

Non ultimo, la verifica di eventuali segnalazioni della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, la quale fa pervenire sistematicamente i propri pareri, in particolare quando previsti per la concessione di liberazione anticipata. Questi pareri hanno sempre costituito il presupposto per l'esercizio del diritto di impugnazione del nostro Ufficio, in caso di concessione del beneficio richiesto anche in presenza di pareri negativi della stessa DDA.

Si segnala che anche per la applicazione dei permessi premio e di necessità sono sempre stati operati gli opportuni controlli in ordine alla presenza dei presupposti di legge, segnalando che per i detenuti in espiazione per i reati di cui all'art. 4 bis O.P., l'Ufficio di Sorveglianza di Taranto ha sempre utilizzato la formula della scorta della polizia penitenziaria che, peraltro, come previsto dall'art. 30 bis O.P., rende inefficace il potere di reclamo del PM, non essendo in tale ipotesi prevista la sospensione del provvedimento.

In ultimo si segnala la piena collaborazione tra i due uffici giudiziari e la locale Casa Circondariale, la cui sinergia favorisce il puntuale rispetto delle norme, così azzerando completamente il rischio di errori o ritardi che potrebbero determinare situazioni di pericolo.

Da una verifica dei fascicoli si evidenziano, durante la fase emergenziale, n. 12 concessioni del beneficio ex l. 199/2010 e n. 2 pareri espressi ai sensi dell'art. 2 D.L. 28/2020 convertito dalla L. 70/2020. Crisi di impresa ed insolvenza: impatto delle misure normative adottate.

In tema di attività del pubblico ministero nelle procedure concorsuali, così come delineate dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, contenuto nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, il 10/01/2019, in attuazione della legge n. 155/2017, che ha certamente ampliato i poteri-doveri dell'organo requirente, sono in programmazione riunioni con i colleghi componenti della Sezione specializzata in materia, al fine di adottare, anche con il coordinamento della Procura Generale, misure di natura organizzativa al fine di consentire all'Ufficio di assolvere adeguatamente al nuovo ruolo che il P.M è chiamato ad assumere nelle procedure per la soluzione delle crisi.

Tanto si renderà necessario in considerazione della considerevole estensione di quanto il pubblico ministero potrà o dovrà fare, oltre che per l'ampliamento della sfera dei casi in cui sarà possibile la sua iniziativa, in sede concorsuale, con previsione di termini entro i quali in determinati casi l'iniziativa stessa dovrà essere assunta obbligatoriamente (art. 22, comma 2, cod. cit.).

A tal riguardo, con riferimento alle prassi organizzative adottate da questo Ufficio, è in previsione, in particolare, l'integrazione ed il potenziamento delle linee-guida già enucleate nel protocollo sottoscritto, il

27/10/2016, tra la Procura di Taranto e componenti la Sezione Fallimentare del Tribunale.

Nell'ambito delle predette linee guida sono state previste:

- 1) puntuali comunicazioni tra i due Uffici;
- 2) prescrizioni nei confronti del curatore fallimentare di notificare immediatamente la Procura del mancato deposito delle scritture contabili una volta decorso il termine per il deposito delle stesse ex art. 16 comma 3 Legge Fallimentare.

In particolare sono state regolamentate:

- le comunicazioni per il caso in cui le scritture contabili siano custodite presso un depositano con compiuta indicazione del nominativo e del recapito;
- il tempestivo avviso in ordine all'eventuale riscontro di palesi condotte occultatrici e/o distrattive (tanto documentali quanto patrimoniali) così come di eventuali altri fatti sintomatici ditali condotte;
- la comunicazione circa la presenza presso l'azienda fallita di soggetti giuridici o persone fisiche diversi e/o formalmente estranei alla stessa, prevedendo in tal caso, l'informativa in ordine agli estremi dell'azienda rinvenuta in loco e l'identità delle persone fisiche di cui si sia riscontrata la presenza, con notizie in merito alla proprietà dei locali destinati all'esercizio dell'attività aziendale;
- il deposito diretto, presso la segreteria del pubblico ministero titolare del procedimento, della copia della relazione contenente i dati innanzi indicati immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento, in modo da fornire le notizie preliminari utili ad inquadrare la vicenda fallimentare nell'immediatezza dall'effettuazione dell'inventario;
- la verifica della circostanza che, tra coloro che presentano domanda di insinuazione al passivo, vi siano soggetti strettamente legati da vincoli familiari e/o imprenditoriali con il fallito, in modo tale da poter acquisire nuovamente utilità in favore dell'azienda fallita.

Intercettazioni: questioni emerse a seguito delle nuove disposizioni.

Con l'entrata in vigore dal 1 settembre della nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali introdotta con decreto legislativo n. 216 del 29 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. in data 11.1.2018 in attuazione delle indicazioni contenute nella legge delega n. 103 del 23.6.17, intesa a coniugare l'efficacia dello strumento investigativo con le esigenze di tutela della riservatezza delle persone coinvolte nell'attività tecnica, questo Ufficio si è attivato per tempo al fine di individuare soluzioni operative e spazi utili per l'installazione degli apparati informatici necessari per le attività di intercettazione nonché per la conservazione dei supporti informatici e di ascolto necessari per dare attuazione alle previsioni dell'art.269 c.p.p. ed art. 89 bis disp. att. c.p.p...

Sono state altresì convocate più riunioni tra i colleghi dell'Ufficio al fine di affrontare le varie tematiche interpretative, con particolare riferimento al tema della utilizzabilità degli esiti delle operazioni. All'esito di tali incontri, per meglio indirizzare il lavoro dei magistrati dell'ufficio e definire i rapporti con la P.G. in tale delicata materia, sono state approvate nel luglio scorso delle linee guida sulla nuova disciplina e adottati numerosi provvedimenti organizzativi, già inviati a codesta Procura Generale per opportuna conoscenza, al cui contenuto si fa rinvio.

Sì altresì provveduto a redigere un protocollo operativo con l'Ufficio Gip del Tribunale, al fine di disciplinare le varie fasi operative previste dalla nuova normativa, con l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche ed applicativi informatici. Tutte queste attività hanno richiesto anche uno specifico addestramento del personale, nonché l'impiego di nuove unità, in alcuni casi reperite tra il personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria, non senza difficoltà, tenuto conto della cronica grave carenza di personale che affligge anche questo Ufficio giudiziario.”.



## **La Procura della Repubblica di Brindisi**

### **“Emergenza epidemiologica da Covid -19.**

L'inizio dell'anno 2020 è stato, come è noto, contrassegnato dall'esigenza di fare fronte all'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-19, che ha imposto di procedere ad una pronta riorganizzazione dell'ufficio, in attuazione delle prescrizioni normative e di quelle impartite dalle varie autorità governative, e regionali, a fini di prevenzione dal contagio.

Con un primo provvedimento in data 9 marzo 2020 regolavo le modalità di accesso dell'utenza pubblica e privata prevedendo la costituzione di un front-office protetto in modo da evitare l'accesso nei singoli uffici, e disponevo altresì in materia di sospensione dei termini processuali, in attuazione del D.L. nr. 11/2020. Disponevo infine affinché fosse favorita la trasmissione di istanze ed il rilascio di copia di atti tramite modalità informatico/telematiche nel rapporto con tutti difensori e le forze di polizia.

Con atto del 16 marzo 2020 dettavo 'le seconde linee guida in materia, provvedendo ad impartire disposizioni riguardo alla citazione dei testimoni nei giudizi in corso durante il periodo dell'emergenza, alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel D.L. nr. 11/2020 in tema di sospensione dei termini delle indagini e dei termini di custodia cautelare, alle modalità di svolgimento del lavoro dei magistrati, allo svolgimento da remoto dei tirocini formativi, all'implementazione del lavoro da remoto, alle cautele da adottare nello svolgimento delle attività investigative.

Con successivi provvedimenti del 17 marzo 2020 e del 20 marzo 2020 disponevo l'assegnazione di parte del personale giudiziario e di polizia giudiziaria al lavoro agile, regolandone le modalità di svolgimento e disponendo per la costituzione del presidio interno, nonché adottando le necessarie cautele a fini di prevenzione per il personale presente in servizio ed individuando le priorità da assicurare durante il periodo dell'emergenza: a detto provvedimento seguiva la redazione dei contratti individuali di lavoro agile. Raccomandavo quindi al personale giudiziario di procedere al godimento delle ferie arretrate entro il 30 di aprile 2020.

Con provvedimento del 24 marzo 2020, atteso lo sviluppo dell'epidemia, riducevo l'obbligo di presenza in ufficio ad un giorno la settimana, rispetto ai due inizialmente previsti.

Ulteriori linee guida venivano adottate dal sottoscritto sempre in data 24 marzo 2020 allo scopo di meglio definire i criteri interpretativi cui attenersi in relazione alle disposizioni processuali contenute nel D.L. nr. 11/2020.

In data 30 marzo 2020 dettavo disposizioni in ordine alla gestione delle notizie di reato pervenute per la violazione delle prescrizioni adottate dalle competenti autorità in funzione del contrasto della diffusione del contagio da coronavirus ai sensi degli artt. 2 c. I e 3 del D.L. nr. 19/2020, depenalizzate con forza retroattiva ex art. 4 del medesimo D.L..

In data 31 marzo 2020 emanavo apposita direttiva per l'attuazione delle linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020 (pratica num. 186/VV/2020).

In data 10 aprile 2020 emanavo nuove disposizioni in attuazione dell'art. 36 del D.L. nr. 23 in data 8 aprile 2020, e disponevo ulteriori e più stringenti misure a fini di prevenzione del contagio a favore del personale presente in servizio.

Con provvedimenti in data 5 e 6 maggio 2020 adottavo il documento per la sicurezza sui luoghi di lavoro a fini di prevenzione e contrasto dell'epidemia. Provvedevo in tale sede a riassumere i principi basilari cui attenersi in materia di prevenzione dal rischio di contagio ai fini della sicurezza interna, alla luce delle prescrizioni emanate dalle autorità competenti per il contrasto dell'epidemia da COVID 19 e ad esporre gli strumenti attuativi che intendevo adottare al riguardo, evidenziandone l'impatto sul modello organizzativo e sui processi lavorativi. Disponevo altresì la costituzione di un osservatorio permanente, con compiti consultivi, propositivi, attuativi e di verifica.

Con provvedimento organizzativo dell'8 maggio 2020 provvedevo a regolare le modalità di gestione dell'attività giudiziaria nel periodo ricompreso tra il 12 maggio ed il 30 luglio 2020 in attuazione dell'art. 83 del D.L. nr. 18 del 17 marzo 2020 (come integrato dall'art. 36 del D.L. nr. 23 in data 8 aprile 2020), dettando disposizioni in ordine alla presenza dei magistrati in ufficio ed in ordine all'accesso dell'utenza esterna esclusivamente presso i due differenti front-office protetti appositamente attivati, nonché volte a favorire il deposito di istanze ed il rilascio di atti tramite posta elettronica e l'attivazione delle procedure per il pagamento con modalità informatiche dei diritti da parte dei difensori; provvedevo altresì a ridurre la percentuale di personale giudiziario e di polizia giudiziaria assegnato al lavoro agile ad una quota del 50%, stabilendo in ordine alle cautele da adottare per la prevenzione del contagio (distanziamento e utilizzazione delle mascherine, utilizzo di disinfettanti); individuavo le ulteriori priorità da assicurare, prevedendo dispositivi elettronici per il controllo della temperatura agli ingressi: misura questa successivamente adottata grazie alla collaborazione della Croce Rossa e concretamente attuata a decorrere dal 15 giugno 2020.

Con il menzionato provvedimento davo mandato al MAG.RIF. di

monitorare la corretta attuazione delle previsioni concernenti l'inoltro delle notizie di reato e relativi seguiti con mezzo telematico da parte della polizia giudiziaria, nonché di verificare la possibilità di consentire la prenotazione di certificati o la richiesta di atti e documenti con mezzo telematico da parte dei difensori o dell'utenza privata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, commi 12 quater1, 12 quater2) del D.L. 30.4.2020 nr. 28; davo quindi mandato all'Osservatorio Permanente in Materia di Sicurezza Interna istituito con provvedimenti del 5 e 6 maggio 2020 di verificare costantemente che le delineate modalità di svolgimento del lavoro fossero conformi alle prescrizioni in materia di prevenzione dal contagio epidemico e compatibili con le esigenze di prevenzione medesime.

In data 25 ed il 29 giugno 2020 intervenivo nuovamente sul modello organizzativo dettando specifiche disposizioni per il mese di luglio, disponendo l'assegnazione al lavoro agile di una quota del solo 20% del personale dipendente, nonché consentendo l'ingresso scaglionato dei difensori nelle singole segreterie, in tal modo superando la prescrizione di interfacciarsi esclusivamente con il front-office.

Per quanto riguarda l'impatto del modello organizzativo in tal modo delineato non può sottacersi che esso è stato foriero di disfunzioni con particolare riferimento alla iscrizione delle notizie di reato sopravvenute, che ha subito ritardi; nonché alla definizione dei procedimenti. Gli altri servizi non hanno invece subito particolari contraccolpi, ed anzi allo stato la situazione è quasi completamente normalizzata. Eloquenti al riguardo sono i dati statistici relativi alle sopravvenienze ed alle definizioni relativi al primo semestre 2020, comparati con i dati relativi al primo semestre 2019: anno 2019: procedimenti iscritti nr. 3363; procedimenti esauriti nr. 3882; anno 2020: procedimenti iscritti nr. 2371; procedimenti esauriti nr. 2388.

Balza evidente il minor numero di iscrizioni di circa mille unità, ed il minor numero di definizioni pari a circa 1.500 unità.

Rappresento al riguardo che il ridotto numero di definizione è da correlare alla disposta sospensione dei termini processuali nel periodo marzo-maggio 2020; invece la

normalizzazione del servizio di iscrizione dei fascicoli, che comunque è in atto, è ostacolato anche dalla progressiva riduzione del personale in servizio conseguito ai numerosi pensionamenti verificatisi negli ultimi tempi e non rimpiazzato.

### **Profili di colpa medica e impatto dell'epidemia nel settore della Sanità.**

Rappresento che presso quest'ufficio pendono alcuni procedimenti penali che rilevano per le finalità di cui innanzi.

Il primo procedimento riguarda l'osservanza da parte della Direzione

Sanitaria dell'Ospedale di Brindisi delle prescrizioni adottate dalla Regione Puglia riguardo ai protocolli operativi da seguire per la tutela del personale sanitario sui luoghi di lavoro in relazione ai rischi di contagio da COVID-19. L'azione investigativa è mirata a verificare la concreta attuazione delle prescrizioni del DVR all'interno di un presidio ospedaliero, con particolare riferimento alle misure di prevenzione tecnico-impiantistica, alla predisposizione dei percorsi differenziati, alla presenza della cartellonistica indicante i percorsi prescritti, alle misure da adottare per l'accoglienza dei pazienti, al corretto utilizzo dei dispositivi di prevenzione, all'esecuzione dei tamponi agli operatori asintomatici, all'attuazione delle procedure di sanificazione.

Il secondo procedimento riguarda la situazione di un infermiere che, in ambiente ospedaliero, ha contratto l'infezione da COVID-19 asseritamente in reparto a seguito di contatto con paziente positiva. L'azione investigativa mira a verificare la tempestività della comunicazione della positività della paziente da parte della Direzione Sanitaria.

Il terzo procedimento riguarda il comportamento di un medico che ha partecipato ad un intervento chirurgico nonostante avesse sintomatologia febbrile e sia risultato in seguito affetto da COVID-19, in relazione all'ipotesi di epidemia colposa.

Il quarto procedimento riguarda il diffondersi del contagio all'interno di una RSA, con riferimento ad eventuali ipotesi di responsabilità degli amministratori ovvero dei medici addetti alla struttura, nel cui ambito sono oggetto di valutazione le problematiche riguardanti la qualificazione giuridica della struttura ai fini dell'Assunzione della posizione di garanzia.

Quanto alla valutazione giuridica dei profili di colpa medica, tengo preliminarmente a segnalare in via del tutto generale come in materia assuma valore di precondizione ermeneutica la difficile individuazione delle regole di cautela in ragione dell'eccezionalità della situazione; esse infatti, quand'anche espressamente introdotte, sono risultate di difficile e non immediata attuazione, in ragione della metodologia prescelta di procedere a normazione in via d'urgenza mediante provvedimenti di carattere generale pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale quasi sempre nel giorno di domenica e dichiarati immediatamente esecutivi, in assenza di previ e specifici accordi con le amministrazioni, specie periferiche, preordinati ad assicurare l'adozione delle necessarie misure organizzative ad hoc, e che tra l'altro richiedono sovente la disponibilità di dotazioni non in possesso delle amministrazioni e talora neanche reperibili sul mercato.

Ciò rileva particolarmente con riferimento non solo per quanto concerne le responsabilità relative all'esercizio dell'attività sanitaria, ma altresì quelle dei dirigenti degli uffici amministrativi, in ragione della posizione di garanzia assunta con riferimento alla salvaguardia della salute

dei dipendenti.

Fatta tale premessa riguardo alla difficile individuazione della regola cautelare da applicare in concreto ed alla stessa concreta possibilità di adottare misure idonee a prevenire l'evento, in vista del giudizio controfattuale, è da condividere l'opinione che in ogni caso il giudizio controfattuale debba essere operato necessariamente con giudizio ex ante. Come noto, il giudizio controfattuale va condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica in base alla quale si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta un'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento con elevato grado di probabilità non avrebbe avuto luogo, o avrebbe avuto luogo in epoca significativamente successiva o con minore intensità lesiva (Sez. Unite, n. 30328 del 2002).

Poiché si versa in materia dominata dal principio probabilistico, il modello di accertamento del rapporto causale deve essere necessariamente basato su leggi scientifiche che allo stato, in ragione della mancanza di esperienze pregresse in ordine alla genesi ed all'evoluzione dell'infezione, è particolarmente arduo poter agevolmente individuare ai fini della validazione del giudizio controfattuale: con tutte le conseguenti implicazioni riguardo al requisito della concreta prevenibilità dell'evento.

Non è d'altra parte possibile prescindere dai ristretti limiti del giudizio probabilistico sul punto attraverso dubbie interpretazioni creative, che si porrebbero in contrasto con il principio di necessaria tipicità della condotta, oltre che in stridente contrasto con il principio di legalità della pena che impone l'anteriorità della regola cautelare rispetto al fatto costituente reato.

Per quanto riguarda in modo maggiormente dettagliato la responsabilità per infezione contratta in ambito ospedaliero, evidenzio quanto segue.

Per quanto riguarda l'infezione contratta da operatori sanitari in servizio presso la struttura ospedaliera, può ragionevolmente ipotizzarsi una precisa responsabilità del datore di lavoro, in subiecta materia, in base alle previsioni di cui al T.U. sul lavoro di cui al D.L.vo 81/2008. Per quanto riguarda invece l'infezione contratta da persone che hanno fatto ingresso nella struttura quali visitatori a vario titolo senza essere ricoverati, la responsabilità colposa andrebbe ascritta in primis ai responsabili della struttura ospedaliera, benché vada fatta salva l'ipotesi in cui le prescrizioni tempestivamente ed efficacemente impartite siano state volutamente disattese dal personale sanitario che concretamente doveva porle in essere, allorché venga accertato che il contagio sia scaturito proprio da detta inadempienza. In tal caso sarebbe indubitabile l'estensione della responsabilità al personale sanitario, da valutare anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 c.p..

Altrettanto va detto per quanto riguarda l'infezione contratta durante la degenza da pazienti ricoverati nella struttura per altra causa. Allo stesso modo, nell'ipotesi della morte o più grave decorso della malattia di persone sottoposte a cure in strutture ospedaliere dopo aver contratto il virus, i principi da applicare non si discostano da quelli che usualmente regolano la colpa medica, pur avuto riguardo alla peculiarità della situazione determinata dalla pandemia da Coronavirus 19.

Per ciò che riguarda l'omissione di cautele e/o di cure per persone che hanno contratto il virus, ma non sono state ricoverate in strutture ospedaliere, le tematiche interpretative ricadono nel generale contesto della verifica di efficacia della complessiva organizzazione del servizio sanitario sul territorio, di competenza regionale, dovendosi a tal proposito avere riguardo alla più volte segnalata carenza, da parte del mondo scientifico, di tempestivi ed efficaci meccanismi di intervento di prossimità a fini di prevenzione sul territorio, in un sistema generalmente incentrato sulla centralità dell'assistenza ospedaliera. Ciò infatti potrebbe rimandare a responsabilità organizzative a monte, oltre che a quella dei singoli presidi socio-sanitari.

Del tutto peculiare appare poi il caso delle RSA, in cui si sarebbe concentrato il più elevato numero di morti sul territorio nazionale, di cui è dubbia l'assimilabilità a strutture sanitarie, pur avuto riguardo alla presenza al loro interno di personale sanitario: ciò va ad incidere infatti sulla tipologia di cautele da adottare a fini di prevenzione, che andrebbero in ogni caso commisurate all'intensità della posizione di garanzia assunta in relazione alla particolare fragilità della popolazione ospitata, e che potrebbe assommare l'obbligo di rispetto sia di generali regole di prudenza, sia di specifiche regole introdotte a fini preventivi per il contrasto dell'epidemia, sia infine di regole finalizzate alla cura della persona, comprese quelle prescritte in ambito sanitario per la prevenzione del contagio.

Quanto al reato di epidemia colposa, sembra da condividere l'assunto della tipicità della condotta, descritta dalla norma come commissiva a forma vincolata. Ciò anche in relazione alla definizione di epidemia quale "manifestazione collettiva di una malattia che rapidamente si diffonde fino a colpire un numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile" (fonte Treccani).

Pare infatti evidente, collegando il testo della norma alla definizione cennata, come il legislatore abbia avuto riguardo alla sola ipotesi dell'insorgere dell'epidemia (nella sue varie forme, compresa quella del focolaio epidemico) ed abbia selezionato, tra le condotte possibili, quella della volontaria diffusione di agenti patogeni; pertanto, in ragione della necessaria tipicità dei precetti penali, la disposizione non può essere

estensivamente interpretata per via analogica, né assoggettata a libera interpretazione (c.d. principio di stretto diritto).

Ciò si traduce, nel caso della condotta colposa, nella limitazione delle possibili ipotesi di responsabilità a quella posta in essere con modalità commissive corrispondenti (come potrebbe essere il caso della colpevole diffusione di agenti patogeni sfuggiti da un laboratorio per mancata attuazione delle misure di prevenzione).

In tal modo il legislatore avrebbe inteso colpire la condotta più grave tra quelle ipotizzabili, lasciando agli strumenti sanzionatori contemplati dal TULS (art. 258 e ss.) il contrasto delle residue condotte potenzialmente foriere di pericolo di sviluppo dell'epidemia.

Per quanto riguarda l'impatto dell'epidemia sulla organizzazione del servizio sanitario, quest'ufficio sta verificando talune situazioni di lamentata inadeguatezza dell'assistenza sia da parte di operatori della medicina di base, sia da parte di strutture sanitarie.

### **Presenza carceraria e decreti legge 28 e 29 della legge di conversione nr. 70 del 2020.**

Dall'inizio dell'emergenza COVID-19, non risultano a quest'ufficio casi di scarcerazione di detenuti in regime carcerario speciale e/o di particolare spessore criminale ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, ord. pen..

Nella materia in esame, tuttavia, ogni competenza (pareri, impugnazioni o altro) spetta al P.M di Lecce, che opera presso l'Ufficio di Sorveglianza competente ad emettere il provvedimento.

### **Crisi di impresa ed insolvenza: impatto delle misure normative adottate.**

Sul punto non è stata tuttora adottata nessuna iniziativa, tranne generiche intese con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Brindisi per l'adozione di un protocollo condiviso volto ad assicurare la tempestiva conoscenza degli atti e la partecipazione attiva e consapevole da parte del pubblico ministero nella varie procedure.

### **Utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni.**

Utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte.

L'art. 270 c.p.p. che regola la materia, come modificato con la legge di conversione nr. 7/2020, così recita:

"I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che

risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1".

La principale innovazione consiste dunque nella possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi anche in assenza del requisito della connessione, purché sussistano i limiti di ammissibilità previsti in via generale dall'art. 266. La precedente formulazione della norma ne consentiva, infatti, l'utilizzazione in procedimento diverso solo per delitti per i quali fosse obbligatorio l'arresto in flagranza.

Come è noto l'effettiva portata applicativa della menzionata previsione normativa, nella sua originaria formulazione, è stata oggetto di un elaborato travaglio giurisprudenziale che aveva trovato composizione nella sentenza della Sezione Unite Penali della Corte di Cassazione 28/11/2019-2/1/2020, n. 51, in cui era sancito il seguente principio di diritto: "Il divieto di cui all'art. 270 c.p.p., di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni -salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza- non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge."

In sostanza la Corte aveva individuato nell'esistenza del vincolo di connessione tra "reati" ex art. 12 c.p.p. il necessario presupposto per poter affermare l'unicità del procedimento penale, e pertanto per poter estendere il risultato probatorio delle intercettazioni a reato diverso da quello originariamente oggetto delle indagini, a condizione tuttavia che sussistesse altresì il requisito di ammissibilità richiesto in via generale dall'art. 266 c.p.p..

In ogni altra ipotesi si sarebbe trattato di procedimento "diverso" con la conseguenza che la prova captativa doveva soggiacere al requisito dell'indispensabilità per l'accertamento di delitti per cui era obbligatorio l'arresto in flagranza.

Il legislatore della riforma, non avendo contemplato il requisito della connessione ex art. 12 c.p.p. per i fini di cui innanzi, ha superato gli stringenti limiti interpretativi fatti propri dalla Suprema Corte, legittimando una più ampia possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi.

Non pare invece particolarmente significativa la previsione del requisito della rilevanza, aggiunto a quello dell'indispensabilità dell'intercettazione che, in quanto contrapposto a quello di "irrilevanza", nell'ottica dell'organo legiferante sembra volere ulteriormente rimarcare il

divieto di utilizzazione di conversazioni irrilevanti anche in separato procedimento.

Le conversazioni inutilizzabili -I limiti alla trascrizione delle intercettazioni - la nuova formulazione dell'art. 268, comma 2 bis, c.p.p..

L'art. 271 c.p.p. pone precisi limiti all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni. Innanzi tutto essi non possono essere utilizzati qualora le intercettazioni siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge: varie norme prevedono infatti precisi limiti al potere di procedere ad intercettazioni, sia in via generale (come nei casi previsti dall'art. 266 c.p.p.), sia in casi particolari, e ciò allo scopo di garantire la libertà di comunicazione di alcuni soggetti, come nel caso di difensori, consulenti tecnici, investigatori privati autorizzati ex art. 103 c.p., ovvero nel caso di parlamentari o altri soggetti che beneficiano di guarentigie costituzionali.

È da rammentare al riguardo che l'art. 103 comma settimo, c.p.p., come modificato con il D.L.vo 216/2017, ha previsto che, nel caso in cui le conversazioni siano state intercettate malgrado i divieti contemplati dalla norma (che riguarda le garanzie dei difensori), "il loro contenuto non può essere trascritto neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta".

Ne consegue che, nel caso di conversazioni tra il difensore ed il proprio assistito che attengano alla funzione difensiva occasionalmente intercettate, vi è divieto assoluto di trascrizione del contenuto nel verbale di intercettazione (c. d. "brogliaccio"), nell'informativa e nei relativi allegati.

Altra evenienza che può verificarsi è quella dell'intercettazione di un parlamentare, che rinviene regolamentazione negli artt. 4 e 6 della L. 140/2003, emanata in attuazione dell'art. 68 della Costituzione.

L'intercettazione del parlamentare può essere diretta, vale a dire mirata ad intercettare proprio le sue conversazioni, ed in tal caso necessita dell'autorizzazione preventiva dalla Camera di appartenenza. In mancanza l'intercettazione non può avere luogo.

Può essere tuttavia anche indiretta, nel caso in cui venga effettuata occasionalmente nel corso di intercettazioni riguardanti terzi con cui il parlamentare sia entrato in contatto. Detta evenienza è contemplata dall'art. 6 che così recita: "il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a

norma dell'art. 269, commi 2 e 3 del codice di procedura penale".

Il divieto di utilizzazione è previsto altresì per il caso in cui non siano state osservate le disposizioni di cui agli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, che riguardano, il primo le condizioni cui è subordinata la possibilità di autorizzare le intercettazioni, il secondo le modalità di esecuzione delle operazioni.

Giova rammentare che, con riferimento ad entrambe le ipotesi dianzi indicate, l'ultimo comma dell'art. 271 c.p.p. stabilisce che il giudice dispone che la documentazione relativa sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

Un'ipotesi indiretta di divieto di trascrizione di conversazioni irrilevanti si rinviene nell'art. 268, comma 2 bis, c.p., che così recita: "il Pubblico Ministero dà le indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo risultino rilevanti ai fini delle indagini."

Per comprendere appieno il tenore della disposizioni occorre tener presente che il legislatore della riforma non ha accolto, a differenza del D.L.vo nr. 117/2017, il principio di generale della non trascrivibilità delle conversazioni irrilevanti, ma si è limitato ad assegnare al Pubblico Ministero un preciso ruolo di garanzia rispetto alle situazioni che riguardano i dati sensibili e la reputazione della persona.

Ne sovviene che le conversazioni che contengono dati del genere non devono essere trascritte se non quando siano rilevanti a fini di prova.

L'indicazione dei dati personali sensibili si rinviene nel D.L.vo 30 giugno 2003 nr. 196; essi riguardano, tra l'altro, le opinioni politiche, le credenze religiose, i dati attinenti alla sfera sessuale e lo stato di salute.

Individuare le conversazioni che possano ledere la reputazione delle persone può porre invece concrete questioni applicative. Al fine di adottare un valido criterio interpretativo occorre rammentare che l'obbiettivo che si è prefisso il legislatore è quello di evitare che vicende afferenti alla sfera personale o familiare (c.d. privacy) non rilevanti ai fini delle indagini vengano ad essere inopinatamente divulgate, laddove non sussistano precise esigenze probatorie, con il rischio di arrecare pregiudizio alla reputazione delle persona. Ne consegue che in assenza di chiare esigenze probatorie, il contenuto delle conversazioni attinenti alla sfera della riservatezza delle persone (c.d. privacy) non deve essere in alcun modo riportato negli atti di polizia giudiziaria (brogliaccio, informativa ed allegati), anche se non riguardi dati sensibili.

Nel dubbio è opportuno attivare al riguardo una immediata interlocuzione tra polizia giudiziaria che procede e P.M. titolare del procedimento.

Nel caso in cui il contenuto delle conversazioni di cui innanzi deve rimanere riservato, è opportuno annotare nel brogliaccio che si tratta di conversazione rientrante tra quelle di cui all'art. 268, comma 2 bis c.p.p., in modo che il difensore delle parti sia posto nelle condizioni, a sua volta, di valutarne la rilevanza a fini di prova.

Le conversazioni irrilevanti.

Come precedentemente riferito, il legislatore della riforma non ha prescritto un generalizzato divieto di trascrizione delle conversazioni irrilevanti. Pare tuttavia evidente, nonché rispettoso di esigenze di economia processuale, che non si proceda al riporto del contenuto di conversazioni del tutto irrilevanti ai fini investigativi. In siffatta evenienza nel brogliaccio si potrà invece annotare che si tratta di conversazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini e saranno apposte solo le indicazioni che riguardano gli interlocutori, nonché l'oggetto della conversazione (ad esempio che essa verte su questioni personali, familiari e simili): detta sintetica indicazione aggiuntiva sarà utile nel caso in cui la rilevanza del dato captato dovesse emergere in un momento successivo, potendo agevolare la ricerca ed il recupero della conversazione di interesse.

Una questione complessa è quella delle conversazioni solo parzialmente rilevanti, ma contenenti nella parte irrilevante dati sensibili ovvero lesivi della reputazione. Il quadro normativo evidenziato depone nel senso che in siffatta evenienza si debbano annotare o trascrivere i soli brani di conversazione rilevanti a fini di prova. Laddove tuttavia non sia possibile scindere il contenuto della conversazione, la stessa deve considerarsi rilevante nella sua interezza, dovendo le esigenze di riservatezza considerarsi recessive rispetto a quelle investigative.

La questione è particolarmente rilevante in materia di intercettazioni tra presenti. L'esperienza insegna infatti che talora brani di conversazioni apparentemente irrilevanti ovvero afferenti a vicende personali, pur non avendo una diretta inferenza probatoria, sono tuttavia utili all'identificazione dei parlatori, per cui in tal caso dovrebbe prevalere comunque l'esigenza probatoria su quella della tutela della riservatezza.

Poiché trattasi in ogni caso di opzioni di tipo valutativo che attengono a profili interpretativi di stretto diritto, è sommamente opportuno un costante raccordo al riguardo tra polizia giudiziaria operante e pubblico ministero procedente, al quale spetta l'onere di risolvere i casi dubbi in base al criterio di proporzionalità.”.



## **La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Lecce**

### **“PREMESSA:**

Il periodo in esame è stato influenzato a partire da fine febbraio 2020 al 30.06.2020 dalla grave emergenza epidemiologica che ha inevitabilmente caratterizzato una contrazione, nel periodo di lockdown, delle notizie di reato a fronte di un aumento delle denunce per violazione dei decreti presidenziali emessi in materia di Covid-19. Allo stesso modo hanno registrato un aumento, nel periodo di interesse connesso al lockdown, le violenze intrafamiliari perpetrate ai danni di minori o alla presenza di minori. In queste ultime ipotesi questo Ufficio ha aperto immediatamente un ricorso al Tribunale per i Minorenni, ex artt. 333, 336 o 330 cc garantendo la messa in sicurezza dei minori.

Nel settore penale si è registrato un trend stabile, in relazione al periodo di chiusura ed alla diminuzione complessiva degli affari, dei delitti contro la persona, con particolare riguardo alle aggressioni fisiche, generate da futili motivi ed alle violenze sessuali. In aumento i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, di detenzione di armi bianche e di spaccio di sostanze stupefacenti. In netto calo i reati predatori, con particolare riguardo ai furti generici ed ai furti nelle abitazioni, soprattutto durante i mesi di lockdown. Si può ritenere stabile in relazione ai mesi di chiusura il trend dei procedimenti per pornografia minorile, di diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale esplicito e di quelli di istigazione alla commissione di crimini violenti o di atti di autolesionismo. A tal riguardo si segnalano episodi legati a fenomeni di massa, per lo più involgenti minori delle scuole medie, in cui l'appartenenza ad un gruppo si realizza attraverso la effettuazione di gesti autolesionistici (tagli sul corpo); in un caso, poi, è venuto alla luce il fenomeno del cd “ciuchinismo” consistente nel postare foto di ragazze su profili artatamente creati ed inneggiare allo stupro, alla uccisione ed all'odio razziale.

Anche in questo caso si è addivenuti alla individuazione degli autori minorenni delle condotte delittuose grazie al contributo offerto dalle vittime ed alle meticolose indagini svolte dal Compartimento della Polizia Postale.

### **1. Realizzazione ed effetti delle riforme**

Riferimenti statistici significativi problematiche di maggior rilievo

- **Settore penale**

Il numero dei procedimenti penali sopravvenuti (n.354), risulta inferiore a quello (n.416) del periodo precedente.

Tenuto conto di quanto in premessa si registra un aumento dei delitti di lesioni volontarie e resistenza a pubblico ufficiale; lesione colpose connesse ad incidenti stradali; delitti connessi alla detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e di delitti di violenza sessuale e pornografia minorile.

Nel corso delle indagini preliminari, costante è stato l'approfondimento della personalità dei minori, così come delle condizioni sociali ed economiche delle loro famiglie (con un tempestivo coinvolgimento dell'Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni e dei Servizi Sociali territorialmente competenti), oltre ad un sollecito intervento in sede civile.

Quanto ai fascicoli pendenti, sono stati all'inizio del periodo attuale n.118 ed alla fine del periodo n.119, con un sostanziale miglioramento nella loro definizione sollecitata.

I procedimenti esauriti in fase di indagini da parte della Procura per i Minorenni risultano essere n. 353.

Nel rispetto della legge del 23.6.2017 in materia di avocazione e delle indicazioni contenute nel protocollo sottoscritto il 3.8.2017 presso la Procura Generale della Repubblica, vengono trasmessi alla citata Procura, con cadenza mensile, ex art.127 disp.att.cpp, i dati dei procedimenti che, entro il termine di scadenza delle indagini preliminari, sono rimasti privi di richiesta definitiva, che sono comunque un numero ridotto e pendenti con le notifiche in corso degli avvisi ex art.415 bis cpp, anche in virtù della massima attenzione da anni prestata in ufficio alla costante verifica del rispetto dei termini delle indagini .

Proficua si è dimostrata la prassi di comunicare all'inizio di ogni mese ai magistrati, alle segreterie ed agli ufficiali di polizia giudiziaria che li coadiuvano, "l'elenco dei procedimenti in scadenza" nei sessanta giorni successivi, sostanzialmente sollecitando un intervento definitivo.

Sino ad ora, quindi, non si è avuta la necessità in procedimenti post legge n.103/2017, di dover invitare un sostituto assegnatario di procedimento "scaduto" a fornire chiarimenti in ordine alle motivazioni del mancato esercizio dell'azione penale o dell'assenza di richiesta di archiviazione, in vista della comunicazione all'ufficio superiore, nel caso di inerzia colpevole.

La regolare applicazione del D.L.vo n.212 del 15.12.2015 sulle "misure minime in favore delle parti offese, specie se vulnerabili", ha garantito nell'ufficio effettiva tutela alle vittime (anche di tratta) ed in tutti i relativi procedimenti aperti a carico di minori con vittime minorenni si è proceduto alla effettuazione delle indagini in tempi rapidissimi, con ascolto

delle persone offese nei tre giorni statuiti per legge e con attività di indagine svolta, nella maggior parte dei casi, direttamente dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria dell'Ufficio, con il supporto della P.G. esterna per i riscontri e gli accertamenti del caso.

E' in fase di definizione la redazione congiunta del protocollo d'intesa tra questa Procura della Repubblica e le Procure della Repubblica di Lecce e di Brindisi in materia di violenza domestica e di abusi sessuali commessi ai danni di minori.

In relazione al "Protocollo organizzativo in materia di indagini contro il terrorismo" sottoscritto presso la Procura Generale il 5.5.2016, nel periodo in esame nessuna segnalazione afferente c.d. reati-spia è stata effettuata, non essendosi verificati casi di minori con sospetti di collegamento al terrorismo internazionale di matrice confessionale. Di contro sono stati iscritti due procedimenti per art. 416 bis e due procedimenti per art. 74 del D.P.R. 309/1990.

Il "Protocollo operativo d'intesa territoriale per la semplificazione ed il coordinamento delle modalità di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati durante la loro permanenza nelle strutture di accoglienza", sottoscritto presso la Prefettura di Brindisi il 28.6.2017, non è stato ancora accompagnato dalla sottoscrizione di quello elaborato dalla Prefettura di Lecce, ma le indicazioni contenute sono state abitualmente applicate con piena collaborazione tra tutti gli organi interessati all'accoglienza dei MSNA, all'accertamento dell'età effettiva (art.5 della legge n.47/2017) di coloro le cui generalità dichiarate paiono dubbie ed al loro ascolto, con nomina di tutore.

Costante risulta la collaborazione ed il contatto diretto con la Prefettura di Lecce e di Brindisi e con le Questure delle due province, in un rapporto di proficua collaborazione con il sottoscritto ed i magistrati dell'Ufficio. In tutti i casi, sempre più frequenti, in cui i cittadini extracomunitari si dichiarino in un secondo tempo minorenni, trova puntuale applicazione il disposto normativo previsto dall'art. 5 della L. 47/2017 che prevede il ricorso agli accertamenti multidisciplinari finalizzati a stabilire l'effettiva età del soggetto richiedente protezione.

Le ASL, in collaborazione con l'Ufficio Stranieri della Questura, a sua volta in stretto contatto con questa Procura, hanno meglio organizzato i loro interventi, avendo individuato per l'accertamento medico-psicologico e gli esami socio-sanitari volti a stabilire l'età effettiva del presunto minore straniero non accompagnato, i "professionisti", previsti dal citato art.5 della legge n.47/2017, sì da rendere più spedita la successiva attività della Procura di proposizione, laddove trattasi effettivamente di un soggetto minorenne o presunto tale, di un ricorso ex art.19 D.L.vo n.142/15 al Tribunale per i

Minorenni per la ratifica del suo inserimento urgente ex art.403 c.c. in adeguata struttura.

In aumento, nel periodo in esame, il fenomeno della detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (da n. 32 a n. 45), talvolta concomitante con l'uso personale delle stesse da parte degli indagati, che emerge dalle perquisizioni, ispezioni, controlli di iniziativa della Polizia Giudiziaria, settore curato dall'Ufficio con la trattazione dei procedimenti penali e civili avviati. Nella maggior parte dei casi la nascita del procedimento è coincisa con l'arresto in flagranza del soggetto, con conseguente applicazione, all'esito della udienza di convalida, di misura cautelare personale; sono stati iscritti, inoltre, nel periodo in esame, n.2 procedimenti per art. 74 a carico di minori quali partecipi di associazioni dedite al traffico di stupefacenti.

L'U.S.S.M. ha continuato a lavorare in piena collaborazione con la Procura nella fase delle indagini preliminari per ipotesi di mediazione finalizzate a pronunce di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o richieste di archiviazione per rimessione della querela, ma anche nella fase dell'udienza preliminare nell'ambito del "Progetto di educazione alla legalità" sperimentato dal 2014 con gruppi di minori.

Analizzando pertanto le tipologie dei reati attribuiti ai minorenni del territorio (Lecce/Brindisi), si evidenzia di seguito la situazione che emerge dalle iscrizioni nel ReGe nel periodo in esame rispetto al periodo precedente.

1. delitti contro la pubblica amministrazione: resistenza a pubblico ufficiale (da n.5 a n. 13 procedimenti);
2. delitti contro l'ordine pubblico: associazione per delinquere (da n. 0 a n. 0 procedimento ma vi sono procedimenti con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p.) - associazione per delinquere di stampo mafioso (da n. 0 a n. 2 procedimenti) - associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (da n. 0 procedimento a n. 2 procedimenti);
3. delitti contro l'incolumità pubblica: incendio (da n. 1 a n. 0 procedimento);
4. delitti contro la vita e l'incolumità individuale: omicidio volontario (da n. 0 a n. 1 procedimento) - maltrattamenti in famiglia (da n. 14 a n. 4 procedimenti) - percosse (da n. 14 a n. 6 procedimenti) - lesioni volontarie (da n. 58 a n. 49 procedimenti) - rissa (da n. 5 a n. 5 procedimenti) - omicidio colposo (da n. 1 a n. 0 procedimenti) - lesioni colpose (da n. 11 a n. 9 procedimenti);
5. delitti contro l'onore: diffamazione ( da n. 2 a n. 9 procedimenti);
6. delitti contro la personalità individuale: pornografia minorile (da n. 22 a n. 11 procedimenti);
7. Delitti contro la libertà personale: sequestro di persona ( da n. 0 a n. 0 procedimenti) - violenze sessuali (da n. 18 a n. 14 procedimenti);

8. Delitti contro la libertà morale: violenza privata (da n. 7 a n. 6 procedimenti) - minacce (da n. 46 a n. 29 procedimenti) - atti persecutori/stalking (da n. 18 a n. 4 procedimenti);

9. Delitti contro la inviolabilità del domicilio: interferenze illecite nella vita privata (da n. 4 a n. 0 procedimenti);

10. Delitti contro il patrimonio: furto in abitazione (da n.13 a n.9 procedimenti) - furto di veicolo (da n. 3 a n. 3 procedimenti) - furto generico (da n. 76 a n. 25 procedimenti) - scippo (da n. 1 a 0 procedimenti) - rapina (da n. 7 a n. 8 procedimenti) - estorsione (da n. 8 a n. 2 procedimenti) - danneggiamento (da n. 39 a n. 31 procedimenti) - ricettazione (da n. 25 a n. 21 procedimenti);

11. Altro: molestie (da n. 9 a n. 2 procedimenti) - armi (da n. 11 a n. 7 procedimenti) - porto di coltelli (da n. 15 a n. 14 procedimenti) - detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (da n. 32 a n. 45 procedimenti) – associazione traffico stupefacenti art 74 DPR 309/90 ( n. 2);

Le cifre sopra riportate evidenziano una sostanziale stabilità, nel settore penale, del carico di lavoro globalmente sostenuto dall'Ufficio.

Le uniche modifiche significative riguardano l'aumento delle fattispecie di reato collegate allo spaccio di sostanze stupefacenti, alle lesioni volontarie ed al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, nonché ai reati in materia di armi bianche; stabili i dati relativi alla pornografia minorile ed ai reati di violenza sessuale; un significativo calo si è registrato per i furti e le minacce. Una novità è rappresentata dai procedimenti per reati associativi di cui agli artt. 416 bis e 74 del D.P.R. 309/1990.

Dalle informative, denunce e segnalazioni pervenute all'Ufficio e dagli incontri effettuati in numerose scuole e contesti di formazione e sensibilizzazione del territorio, è emersa la recrudescenza di aggressività e violenza in danno di adulti, quali rappresentanti delle Forze dell'Ordine, educatori, genitori, caratterizzati da mancanza di rispetto delle regole ed in crescendo delle norme giuridiche, a cui sottendono una più generale difficoltà nei rapporti familiari, l'incapacità di riconoscere le proprie emozioni e di esercitare l'autocontrollo.

L'azione dei Magistrati e della Polizia Giudiziaria della Sezione è stata costante, ed ha portato ad una maggiore sensibilizzazione dei Servizi territoriali e delle Scuole del territorio, che di regola segnalano tempestivamente le vicende quando sono emerse, consentendo alla Procura di approfondire le problematiche che, il più delle volte, non riguardano solo il minore, ma l'intero contesto familiare in cui egli vive, caratterizzato spesso da situazioni di conflitto e di carenze genitoriali che sono alla base delle condotte devianti che i minori manifestano nell'ambiente scolastico.

Costanti i casi di cyber-bullismo, sicuramente numerosi nel sommerso, ma percepiti come abituali ed ineluttabili, oltre che con scarsa

possibilità di risalire all'autore del fatto denigratorio, offensivo e comunque lesivo commesso con la "protezione della rete".

Sempre più frequente è infatti la commissione di prepotenze, calunnie, offese, minacce o violazioni della privacy attraverso l'invio di SMS, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in Internet o sui social network, nella gran parte non denunciate e colte dai genitori solo quando gravemente invasive in danno della vittima minorenni, fortemente traumatizzata. E' stata registrata la consumazione di condotte offensive e denigratorie soprattutto della sfera sessuale altrui poste in essere attraverso lo strumento informatico; di contro, i casi di adescamento sessuale con autore ignoto, nella maggior parte dei casi, sono risultati ascrivibili a soggetti asulti.

Lo scherno a mezzo rete ha riguardato, soprattutto, vittime individuate per le loro tendenze sessuali o per le loro caratteristiche fisiche; in alcuni, sporadici casi, le condotte commesse per via telematica hanno inneggiato alla commissione di atti di violenza o di odio razziale o di odio nei confronti del genere femminile ( cd. Fenomeno del ciuchinismo).

In materia di sostanze stupefacenti, mentre, come già sopra evidenziato, risultano cospicuamente aumentati i casi di detenzione a fine di spaccio, con particolare preoccupazione per il consistente numero di segnalazioni concernenti casi di detenzione per uso personale e la sempre maggiore frequenza e precocità con cui i minori, spesso già nella fase della preadolescenza, iniziano a far uso di "droghe leggere".

In molti casi le situazioni di tossicodipendenza emergono dai controlli tossicologici che vengono previsti nella fase di attuazione dei progetti di messa alla prova; tali situazioni rendono particolarmente difficoltoso l'esito positivo dei percorsi, proprio perché si tratta spesso di intervenire con profonde e lunghe attività di sostegno psicologico in favore di minori che già da tempo fanno uso di droghe e, in diverse occasioni, senza che i genitori forniscano collaborazione o mostrino adeguata sensibilità verso tali problematiche. Nei restanti casi il procedimento civile segue la segnalazione penale per detenzione per uso personale, nel corso della quale viene effettuata l'ispezione personale con esito positivo.

Nel periodo in esame sono state avanzate n. 7 richieste di ordinanza di custodia cautelare in carcere , (rispetto alle 5 del passato e sono stati effettuati, nella flagranza di reato, n. 14 arresti, rispetto ai 7 del periodo scorso; n. 30 le richieste di misure cautelari personali, detentive e non, richieste nei vari procedimenti ( inclusi aggravamenti di misure, attenuazioni di misure) : trattasi di numeri sempre contenuti, in quanto la limitazione della libertà è considerata l'extrema ratio da adottare solo in presenza di una personalità particolarmente negativa del minore, dimostratosi resistente ad interventi di recupero e dinanzi a fatti-reato gravi.

Il numero dei procedimenti penali per i quali nel periodo in esame è stato chiesto il rinvio a giudizio è di n. 157, rispetto ai n. 205 procedimenti del periodo precedente, mentre quelli per i quali è stato chiesto il giudizio immediato è pari a n. 7.

Le richieste di archiviazione per infondatezza della notizia di reato sono state n. 84, rispetto alle n. 163 del passato, mentre quelle di archiviazione per mancanza di condizioni di procedibilità risultano essere state n. 33.

Risultano n. 26 procedimenti con indagati minori non imputabili, per i quali è stata avanzata richiesta di sentenza ex art. 26 DPR n.448/1988, rispetto ai n. 50 del periodo precedente, pur se accusati di reati di notevole allarme sociale (lesioni volontarie, ricettazioni, danneggiamenti, minacce, detenzione e porto di coltelli, violazione di domicilio, furti di motoveicolo e in abitazione, rapine, sequestro di persona, molestie, violenze sessuali, atti persecutori).

La situazione è in evoluzione e le criticità familiari e sociali che interessano i minori del territorio si riflettono sulle loro condotte poste in essere in violazione di regole e norme di legge, in particolare dirette a tutelare la vita e l'incolumità individuale, la personalità individuale, la libertà personale e morale ed il patrimonio, sicchè i progetti di messa alla prova, previsti dalle Amministrazioni Locali e Servizi Territoriali, d'intesa con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e l'Autorità Giudiziaria Minorile a seguito della sospensione del procedimento penale con finalità di sostegno e recupero del minore, devono essere sempre meglio strutturati, inserendo sempre di più esperienze di mediazione penale per allenare i ragazzi al superamento del conflitto attraverso la ricerca di soluzioni condivise e la riapertura del dialogo interrotto con l'altro, sia esso genitore, educatore, agente di polizia o carabiniere ovvero un proprio pari, andando oltre le influenze e condizionamenti negativi del "branco".

I minori stranieri indagati sono stati n. 42, come nel precedente periodo di valutazione.

Le ordinanze di sospensione del processo per MAP (messa alla prova) nel periodo in esame sono state n. 83, (rispetto alle n. 131 del periodo precedente), le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della MAP sono state n. 21 (rispetto alle n. 37 del periodo precedente), con un evidente decremento, mentre vi sono state n. 14 sentenze di non luogo a procedere per perdono giudiziale (n. 19 quelle del periodo precedente) e n. 19 per irrilevanza del fatto.

- **Settore civile**

Riguardo alla materia civile, si rileva che gli atti sopravvenuti iscritti nel Reg. Affari Civili sono stati n. 1142, in leggera diminuzione rispetto al n. 1165 nel periodo antecedente.

I ricorsi inoltrati in materia civile al T.M. risultano essere complessivamente n. 634, numero inferiore a quello di n. 695 del periodo precedente.

I pareri espressi sono stati n. 1844, rispetto ai n. 2064 del periodo precedente. Il numero dei visti è stato n. 1938 apposti sui provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni, rispetto al periodo precedente (n. 1971).

Nel periodo in esame, i procedimenti civili iscritti nel reg. A.C. a seguito di segnalazioni sopravvenute sono stati n. 640, rispetto ai n. 660 del periodo precedente.

Si sono chiusi in n. 191 casi con l'autoarchiviazione (n. 201 nel periodo precedente), in n. 66 casi si è inoltrato ricorso al T.M. per esistenza di pregiudizio (n. 83 nel periodo precedente) e n. 322 sono stati i procedimenti pendenti alla fine del periodo (n. 356 nel periodo precedente).

I procedimenti civili definiti sono stati n. 1098, dato assolutamente in linea con quello relativo ai procedimenti sopravvenuti.

Risultano n. 46 procedimenti trasmessi per competenza territoriale ad altra Procura per i Minorenni, n. 15 trasmessi per competenza al Tribunale ordinario ai sensi della legge n. 219/2012.

I procedimenti avviati ex art. 7 L. n. 64/1994 per sottrazione internazionale di minori sono invece rari e pari ad un caso nel periodo attuale, così come è stato nel periodo precedente.

Mentre scorre oramai abbastanza fluido il sistema di ripartizione delle competenze del TM e del Tribunale ordinario per la tutela dei minori in base ai criteri stabiliti dalla Legge n. 219/2012, tende a riattivarsi spesso la competenza del Tribunale per i Minorenni dopo la sentenza di separazione, divorzio o la definizione delle procedure di modifica dei provvedimenti ex art. 316 c.c., permanendo tra le parti un conflitto tale da creare pregiudizio alla prole ed essendo scarso il ricorso alla mediazione familiare. Diversi sono stati gli interventi a tutela del minore per situazioni di grave pregiudizio in costanza di separazione tra i coniugi. L'intervento tempestivo della Procura con la proposizione del ricorso ha evitato che situazioni al limite degenerassero o, in alcuni casi, ha posto fine a situazioni di grave pericolo per i minori stessi, spesso oggetto di strumentalizzazioni da parte dei genitori.

Le unioni miste non mancano e talora hanno richiesto interventi mirati a favorire l'effettivo inserimento nel tessuto sociale dei minori i cui genitori, in qualche caso, faticano ad accettare regole e stili di vita assai diversi da quelli di provenienza, sotto il profilo culturale, religioso e sociale.

Le Comunità di accoglienza ed educative, nonché gli Istituti di assistenza ospitanti minori oggetto di procedimenti di volontaria giurisdizione, sono stati interessati da n. 56 ispezioni, rispetto alle n. 53 del periodo precedente ed effettuate con professionalità ed impegno dai Magistrati dell'ufficio, dalla Polizia Giudiziaria e dalle Assistenti Sociali ex art. 9 L. n. 184/1983, per individuare minori in stato di abbandono e verificare la qualità del servizio reso. Il controllo ispettivo ha subito uno stop nel periodo del lockdown connesso alla emergenza epidemiologica del COVID-19.

In particolare, le strutture esistenti sul territorio sono state visitate con frequenza biennale secondo un ordine cronologico, ma si procede con ispezioni straordinarie nel caso di segnalazioni di problematiche varie, ponendo molta attenzione anche nelle ispezioni di strutture nuove, per verificarne l'organizzazione e l'accoglienza offerta, redigendo quindi semestralmente una compiuta relazione al TM e all'USSM di Lecce, al Prefetto di Lecce e Brindisi, ai Magistrati dell'ufficio ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, al CGM per la Puglia ed al Garante per l'Infanzia e l'adolescenza per la Puglia di Bari, mentre al termine dell'anno solare si inoltra una scheda riassuntiva all'Autorità Garante Nazionale, che elabora la situazione complessiva italiana.

In alcuni casi -laddove sono emersi minori da considerare in stato di abbandono, ovvero carenze nell'igiene, nel vitto, nell'immobile, nel personale educativo o nell'esubero ospiti- si sono trasmessi atti alla Procura Ordinaria, ai Comuni interessati ed all'ASL competente, ovvero al CGM di Bari ed ai TM interessati e, lavorando insieme, sicuramente si è riusciti ad innalzare il livello di qualità delle strutture ospitanti minori a rischio, in situazioni di disagio e stranieri non accompagnati.

## **2. Situazione carceraria e misure alternative alla detenzione**

Innanzitutto al Tribunale di Sorveglianza ed al Magistrato di Sorveglianza, la Procura per i Minorenni ha preso parte a n. 8 udienze di sorveglianza rispetto alle n. 12 del periodo precedente ed ha espresso n. 15 pareri, rispetto ai n. 5 del periodo precedente.

La materia degli affari di esecuzione penale di pene detentive e pecuniarie, di misure di sicurezza provvisorie e definitive e di sorveglianza, con il progetto organizzativo del 25.7.2018, è stata ripartita tra i tre magistrati, mentre solo le udienze restano di esclusiva competenza del Procuratore, essendo importante che vi sia una comune specializzazione, specie dopo l'impulso dato dalle modifiche intervenute con Legge n. 205 del 27.12.2017 in tema di "conversione di pene pecuniarie non pagate", la cui procedura è, allo stato, oggetto di contrastanti interpretazioni ed

applicazioni e dopo la introduzione delle misure penali di comunità di cui al Decreto Lvo. 121 del 2 ottobre 2018. .

Si opera comunque sempre ai fini del recupero del minore autore di reati e del suo reinserimento quanto più rapido possibile nel contesto sociale, favorendo misure alternative alla detenzione e l'esecuzione penale esterna, in linea con le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

In materia di esecuzione penale n. 41 sono stati i provvedimenti emessi, rispetto ai n. 16 del periodo precedente con un notevole incremento rispetto al passato.

In particolare n. 6 sono stati i provvedimenti di unificazione delle pene concorrenti; n. 1 ordine di esecuzione (rispetto ai n. 5 dell'anno precedente), n. 6 le liberazioni anticipate (rispetto alle n. 2 dell'anno precedente), n. 6 i decreti di sospensione dell' esecuzione (rispetto ai n. 4 dell'anno precedente), n. 2 i decreti di revoca ex Legge n.165/98 (come l'anno precedente), n. 2 le concessioni di misure alternative alla detenzione (come l'anno precedente); n. 2 revoche di misure alternative; n. 8 archiviazioni (rispetto a n. 3 dell'anno precedente); n. 8 attività concernenti la rideterminazione della pena a seguito dell'applicazione del reato continuato e l'applicazione dell'istituto della "fungibilità.

### **3. Piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici prassi organizzative - riduzione dell'arretrato processo civile e penale telematico**

L'Ufficio presenta tuttora una pianta organica che prevede n.17 unità, compreso il centralinista, con effettive n. 15 unità, con la conseguenza che l'Ufficio sta attraversando un periodo di indubbia criticità derivante sia dalla carenza di personale amministrativo, sia dalle numerose assenze per malattia e permessi di cui alla Legge 104/92. Le quindici unità sono divenute n.14 a seguito del decesso di un funzionario giudiziario avvenuto nel decorso mese di agosto 2020.

La situazione può essere analiticamente riassunta per come rappresentato nella seguente tabella, riproducente il numero dei dipendenti in servizio effettivo rispetto a quelli previsti dalla pianta organica:

<b>Qualifica</b>	<b>Organico</b>	<b>Effettivi</b>	<b>Permessi Legge n. 104/92</b>
Direttore Amministrativo	1	1	1
Funzionario Giudiziario	3	2	0
Cancelliere	3	0	0
Assistente Giudiziario	3	5	0

Operatore Giudiziario	2	1	1
Conducente Automezzi	2	1	0
Centralinista	1	1	1
Ausiliari	2	3	1
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>4</b>

La difficile situazione dell'organico dei dipendenti amministrativi la si coglie già dall'esame del prospetto che precede, cui si aggiungono lunghi periodi di assenza dal servizio per malattia di personale che riveste qualifiche strategiche, con grande e grave ripercussioni sui restanti dipendenti, già di per sé in numero insufficiente a garantire i servizi essenziali.

Si precisa, in particolare, quanto segue :

- dei tre funzionari giudiziari previsti in organico, di fatto uno è venuto meno a seguito di decesso;
- dei tre cancellieri previsti in pianta organica questo Ufficio presenta una scopertura del 100%;
- dei tre assistenti giudiziari previsti in pianta organica questo Ufficio vanta, sulla carta, n. 5 unità ma, di fatto, si traducono in n. 4 unità effettive. Delle n.5 unità assegnate all'Ufficio, ben n.4 provengono dai ruoli della Polizia Penitenziaria a seguito dell'inidoneità al servizio e conseguente riconversione ai ruoli civili, con le implicite difficoltà e limitazioni connesse all'espletamento di mansioni mai esercitate durante gli anni di servizio (soprattutto per persone con una certa anzianità), con l'aggravante della specificità e complessità della materia minorile e della procedura penale minorile, nonchè di quella della Volontaria Giurisdizione.

A ciò si aggiunge che uno dei quattro assistenti giudiziari provenienti della Polizia Penitenziaria risulta costantemente assente dall'Ufficio per malattia derivante da causa di servizio (con soli 33 giorni su 365 di presenze nell'anno 2019), con evidenti e gravissime ripercussioni sulla organizzazione di tutti i servizi dell'Ufficio ivi incluso quello afferente l'assistenza ai magistrati e la gestione delle udienze;

- dei due autisti previsti in pianta organica si registra la presenza di una sola unità, attesa l'avvenuta quiescenza di una delle due citate figure professionali;
- dei due ausiliari previsti in pianta organica, l'Ufficio gode della presenza effettiva di n.3 unità, attraverso le quali si cerca di sopperire alle lacune causate dalla mancanza di altre qualifiche, pur nel rispetto dei limiti derivanti delle mansioni ma, anche per ciò che attiene a siffatto profilo, va segnalato che n.1 dei n.3 ausiliari gode dei permessi di cui alla L. 104/1992,

per due persone da assistere, con tutte le conseguenze, in termini di assenza dal servizio, derivanti dall'applicazione dei benefici e delle agevolazioni previste dalla legge.

Su un totale di 14 dipendenti che svolgono effettivo servizio presso questa Procura, 4 unità usufruiscono dei citati benefici ex legge n.104/92.

Siffatto stato di cose, così come graficamente rappresentato, è stato amplificato nei suoi effetti negativi dai collocamenti a riposo, sopra indicati, di un operatore giudiziario e di un ausiliario verificatisi a far data dall'1.3.2020.

La presenza in servizio del personale amministrativo effettivo presso questo Ufficio requirente, tenuto conto dell'estensione del territorio di competenza, nonché del difficile contesto socio-ambientale in cui opera questa Procura della Repubblica, che abbraccia le provincie di Lecce e Brindisi risulta, allo stato, assolutamente sottodimensionata e totalmente insufficiente a fare fronte alle esigenze connesse al numero degli affari penali e, soprattutto, di quelli civili.

Il compito di responsabile della gestione del personale è svolto dal Procuratore della Repubblica, non essendo presente in organico la figura del dirigente amministrativo, mentre il Direttore Amministrativo collabora col Procuratore nella gestione del personale e con i magistrati.

L'organizzazione e direzione del predetto personale, tenendo conto dell'età media piuttosto elevata e delle criticità esistenti, per consentire di efficacemente collaborare con i due magistrati ad oggi presenti (Procuratore ed un Sostituto) ha richiesto la predisposizione di due moduli di segreteria, penale e civile, sostanzialmente comuni, coordinati rispettivamente da un funzionario e da un operatore responsabili, mentre un altro operatore ed un funzionario svolgono funzioni amministrative e contabili.

La pianta organica dei magistrati dell'ufficio è invece in attesa di essere completata a seguito del trasferimento avvenuto nel mese di giugno 2020 di un Sostituto ad altra sede e dell'arrivo del nuovo Sostituto designato previsto per l'autunno. Dal mese di giugno 2020 in poi, pertanto, tutti gli affari civili e penali sono stati divisi equamente tra il Procuratore ed il Sostituto presente, ivi inclusi il turno di reperibilità e le udienze.

Un indispensabile supporto nel settore civile e penale è assicurato da una ottima Sezione di Polizia Giudiziaria, attualmente al completo e costituita da una unità della Guardia di Finanza, due dei Carabinieri e tre unità della Polizia di Stato, di cui una di sesso femminile.

Relativamente allo stato delle risorse materiali, va detto che sono gestite abitualmente in maniera attenta, tant'è che nessun nuovo arredo è stato acquistato nel periodo in esame.

Unica è l'autovettura Fiat Grande Punto tgr.DP732PS, assegnata dal 5.9.2008 e destinata ad uso promiscuo per attività di trasporto di magistrati e

personale amministrativo per ragioni di servizio nei tragitti da e per Uffici Giudiziari, postali e pubblici in genere, con spese ridotte al minimo e che, nel periodo in esame, ha richiesto più interventi di manutenzione connessi al passare del tempo.

Nel periodo in esame, continua a garantire sorveglianza e protezione alla struttura demaniale del Palazzo di Giustizia Minorile, ai dipendenti ed agli utenti, il sistema di videosorveglianza con allarme antintrusione, installato e collegato a far data dal 28.07.2016 con la Questura di Lecce, nonchè un metal detector, installato il 17.11.2015 posto all'ingresso del citato Palazzo e sino alla destinazione allo stesso di guardie giurate, gestito per il controllo dell'utenza da personale della General Service, oltre ad uno scanner per i bagagli a mano a rullo installato il 13.06.2018.

In data 10.01.2020 l'Ufficio ha richiesto l'acquisizione e l'installazione di uno scanner a rullo. E' in via di installazione n. 1 termoscaner a torretta per la rilevazione della temperatura corporea a seguito dell'ultima delibera della Conferenza Permanente connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'Ufficio è dotato di monitor di controllo e video completo di telecamere posizionato al piano terra.

L'Ufficio è dotato, inoltre, di un defibrillatore donato in data 08.02.2017 dal Rotary Club di Nardò. Le attività di manutenzione e controllo della predetta strumentazione avviene con cadenza periodica sotto lo stretto controllo del funzionario economo. La manutenzione degli estintori presenti è stata effettuata in data 06.08.2020 e delle manichette in data 04.09.2020.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'Ufficio ha provveduto, nel rispetto delle circolari vigenti in materia e delle somme assegnate, all'acquisto del materiale per la protezione del viso e dei prodotti igienizzanti per le mani, oltre che di tutti i presidi necessari a garantire il distanziamento sociale.

Lo stato degli strumenti informatici richiede la necessità di reintegrare i beni divenuti inutilizzabili e quelli obsoleti e quasi non funzionanti.

In particolare, l'Ufficio dispone di n. 44 pc di cui n.29 non funzionanti, n. 35 stampanti di cui 12 non funzionanti ( trattasi di forniture di pc degli anni 2009, 2012 e 2014, obsoleti e con licenze scadute) di n. 3 pc portatili, di n. 2 fax, di n. 15 scanner di cui n. 2 non funzionanti, di n. 1 docking station e di n.1 fotocopiatore a noleggio.

Tutto il personale utilizza un computer perfettamente funzionante, con relativa stampante. Di recente si è provveduto a sostituire i pc più obsoleti in ordine di gravità di situazione e di data di presentazione della domanda da parte del dipendente che invocava la sostituzione. Analogamente accade per la Polizia Giudiziaria anche in ragione del fatto che n.3 unità risultano dislocate su un piano diverso da quello del restante personale.

Si sono riscontrate alcune criticità nell'utilizzo condiviso del fotocopiatore - stampante di rete Kyocera 3510 posto nella sala fax, per i problemi connessi alla necessità di stampare in contemporanea e da parte di più utenti gli atti del settore penale, civile e amministrativo. È stata collegata in modalità condivisa la stampante Dipartimentale a colori in uso a far data dal 2019, posta nella medesima sala fax.

Negli Uffici della Procura minorenni è ancora utilizzato il sistema S.I.G.M.A. Re.Ge, non essendo nel settore penale in uso il S.I.C.P. (Sistema Informativo della Cognizione Penale) e, per l'effetto, non sono importabili i suoi moduli operativi, quali il portale N.D.R., per la trasmissione penale delle annotazioni da parte della Polizia Giudiziaria, Atti e Documenti, Consolle ecc.. Di primaria importanza, nell'ambito del necessario potenziamento dei sistemi di gestione digitale del processo telematico appare, pertanto, l'avvio del sistema ministeriale T.I.A.P. per la gestione informatica del fascicolo, con possibilità di integrarne i contenuti nelle varie fasi processuali e di ricercare, consultare, esportare e stampare interi fascicoli e/o singoli atti, con conseguente maggior efficienza e risparmio di risorse materiali e umane. Ad oggi l'Ufficio non ha beneficiato della installazione del TIAP.

L'applicativo SNT viene invece usato in maniera sistematica da parte delle segreterie penali per le notifiche e le comunicazioni ai difensori degli indagati, delle persone offese, dei curatori speciali (avvocati nominati nei procedimenti penali in cui il minore indagato risulti in conflitto di interessi con i genitori esercenti la responsabilità genitoriale) e dei tutori dei minori indagati (avvocati nominati per i minori stranieri non accompagnati), con indubbi vantaggi in termini di celerità.

Il predetto applicativo è risultato di vitale importanza anche durante i mesi di emergenza epidemiologica perché ha favorito ogni interlocuzione con gli avvocati, i consulenti, le forze dell'ordine e le comunità per minori.

E' stato avviato il sistema S.I.E.S. minori - modulo S.I.E.P. in sostituzione del precedente sistema R.E.S., con operazioni di migrazione e bonifica dei dati relativi all'esecuzione penale.

L'Ufficio è stato abilitato alla compilazione del foglio notizie attraverso il sistema S.I.A.M.M., l'utilizzo del quale a regime apporterà indubbi vantaggi per le segreterie penali. Sono parimenti in fase di valutazione le modalità di interlocuzione del sistema con gli Uffici del Tribunale per i Minorenni in sede.

Con particolare riguardo al S.I.A.M.M. (Gestione delle spese di giustizia e dell'automezzo dell'Ufficio) non sono segnalate problematiche di funzionamento relative all'utilizzo dell'applicativo, ancorché nella gestione delle spese relative alle consulenze tecniche talvolta si registrino lentezze di

connessione e attese nei collegamenti. Presso l'ufficio non avviene l'invio telematico delle istanze di liquidazione da parte dei Consulenti, pur venendo nelle successive fasi di gestione della procedura di liquidazione utilizzato il canale di interoperabilità SI.CO.GE.

Nell'area amministrativa si registra l'adozione di sistemi di gestione e di comunicazione digitale delle procedure e degli adempimenti, mediante l'uso degli strumenti informatici e degli applicativi esistenti, nonché l'implementazione della posta elettronica personale, ordinaria e certificata, del protocollo informatico script@ e degli altri applicativi in genere, con positive ricadute sui modelli organizzativi dell'Ufficio, sui rapporti con gli altri Uffici Giudiziari e con la P.A.

Nell'area civile le operazioni di inserimento dei dati nel Registro SIGMA Civile sono eseguite sì da garantire uniformità ed omogeneità, nella gestione quotidiana delle nuove segnalazioni esterne e interne all'Ufficio e nei procedimenti civili pendenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni in materia di V.G., adozione nazionale/internazionale e sottrazione internazionale di minori.

A seguito delle riforme legislative che hanno interessato la materia dei MSNA (minori stranieri non accompagnati) ed hanno ridisegnato le competenze dei Tribunali per i Minorenni, si è provveduto ad aggiornare la voce "tipo procedura" al SIGMA Civile ruolo Affari Civili, ma non risultando introdotto il PCT, non si possono consultare i fascicoli informatizzati. La rilevazione statistica dell'attività civile della Procura è ormai svolta in maniera consolidata ricorrendo dall'1.7.2016 alla sezione D del modello M313M "Rilevazione del movimento dei procedimenti penali", relativa agli "Affari Civili", "Visti" e "Pareri". Nel corso dell'anno 2017 è stato svolto un accurato e approfondito lavoro di individuazione di "falsi pendenti", in quanto era stata riscontrata la presenza di un numero elevatissimo di procedimenti che risultavano erroneamente pendenti (prot. n. 1140/17 del 10.5.2017) per ragioni connesse ad una erronea imputazione di alcuni dati. Il problema è stato superato mediante una bonifica massiva dei dati erronei e fornendo per le future registrazioni indicazioni chiare alla segreteria civile per il corretto inserimento dei dati.

Nell'area penale l'Ufficio del Registro Generale, cura l'iscrizione centralizzata di tutte le notizie di reato, contro noti e ignoti, riportando i dati inseriti in appositi modelli di iscrizione, compilati dal Procuratore della Repubblica, con indicazione del magistrato assegnatario, delle generalità di indagato/i e persona/e offesa/e, del titolo di reato, della data e del luogo del fatto.

La gestione e verifica dei dati statistici in genere, rilevati dal preposto ausiliario, continua ad essere effettuata dal Procuratore, mentre i dati sono

poi custoditi (anche in archivio digitale) e comunicati all'esterno dal funzionario Referente per la statistica e l'informatica.

Contribuiscono all'estrazione dei dati statistici inerenti i procedimenti iscritti nel Reg.Affari Civili, le ispezioni nelle strutture residenziali per minori e l'attività della Sezione di Polizia Giudiziaria, un assistente giudiziario, un Luogotenente dell'Aliquota GdF ed un funzionario.

Analoga esigenza di implementazione del sistema si pone in relazione ad altri dati non ancora rilevabili correttamente (arresti, misure cautelari, riesami, reclami, impugnazioni, pareri, numero udienze ecc.), che si acquisiscono dalle segreterie, al pari della determinazione dei termini di scadenza delle indagini preliminari, relativi a reati ex art. 407 c.2 lett.A) (con scadenza ad un anno) e del numero delle ispezioni effettuate, non rilevati dal sistema.

Quanto all'esistenza di falsi pendenti, la verifica effettuata ogni trimestre per la comunicazione dei dati di cui al modello M313M penale, rivela oramai pochissimi casi per doppia iscrizione riportata dal sistema SIGMA ReGe in presenza di procedimenti coassegnati, ovvero con cambio di assegnazione, ovvero iscritti per errore, essendo stata completata la bonifica delle numerose false pendenze del passato ed essendo verificata dal 2010 la corrispondenza ex art.4 DM 30.9.1989, al termine dell'anno solare, tra il riepilogo informatico al dettaglio dei procedimenti penali pendenti e la ricognizione materiale degli stessi nelle tre segreterie, risalendo alle "false pendenze" ed eliminandole.

Nell'area civile è intervenuta nel corso dell'anno 2019 l'attivazione del collegamento informatico al sistema S.I.C.I.D. del Tribunale Civile di Lecce e Brindisi, per la tempestiva individuazione della pendenza di procedimenti cd separatizi tra i genitori di minori segnalati all'Ufficio minorile, con indubbi vantaggi in termini di rapida risoluzione delle problematiche relative alla competenza, ex art. 38 disp. att. c.c..

L'Ufficio ha emanato il Documento sulla sicurezza locale dei dati trattati con strumenti elettronici e non elettronici e Misure Minime di Sicurezza (prot. n. 1824/19 del 23.8.2019), con la collaborazione del MAGRIF ed ha già chiesto la frequentazione di corsi specialistici per il personale amministrativo, in particolare per l'utilizzo degli applicativi penali esistenti (S.I.G.M.A.- S.I.E.P.) e per quelli che si auspica saranno a breve estesi agli Uffici Giudiziari per i Minorenni (T.I.A.P.- S.I.C.P.).

L'Ufficio è attento ad operare adottando misure avanzate di carattere processuale ed organizzativo, miranti al rafforzamento degli strumenti di cooperazione tra gli apparati giudiziari e gli attori esterni all'Amministrazione, nell'ottica della prevenzione della devianza minorile e di tutela da situazioni di pregiudizio.

In particolare si evidenziano:

1. L'iniziativa della Procura Minorile (prot. n.2786/017 del 4.11.2017) di coinvolgere le Procure ordinarie di Lecce/Brindisi, il Tribunale per i Minorenni di Lecce e l'intero distretto della Corte di Appello di Lecce, per l'adozione del "Protocollo d'intesa congiunto", dopo un confronto su una bozza, nel tavolo di lavoro avviato, per l'esigenza di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario e "realizzare un efficace scambio di informazioni tra gli uffici senza pregiudicare il segreto investigativo che connota le attività della procura ordinaria nella fase delle indagini preliminari "(Risoluzione CSM P8153/2018 del 10.5.2018 sulla violenza di genere e domestica). Gli obiettivi posti sono stati relativi a procedimenti penali per abusi sessuali o maltrattamenti in pregiudizio di minori, a reati commessi in concorso da soggetti minorenni e maggiorenni, nonché a procedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti indagati/imputati/condannati per reati di cui all'art.51 comma ter bis c.p.p. e relativi a minori e nuclei familiari sottoposti a misure di protezione;

2. Progetto annuale di Educazione alla Legalità 2018-2019" tra Procura ed U.S.S.M. (Ufficio Servizio Sociale Minorenni), esistente dal 2013 nell'ambito delle attività svolte per l'attuazione della messa alla prova, secondo criteri di uniformità ed efficienza dei trattamenti previsti dal D.P.R. n.448/1988 destinati ai minori, che prevede "gruppi di parola" di minorenni presso gli uffici dell'USSM DI Lecce e Brindisi, sulle tematiche della devianza, del disagio familiare ed ambientale, orientati dal Magistrato e dall'Assistente sociale verso la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione Italiana;

3. Progetto sviluppato nel corso del 2018 "Bullismo... se lo conosci lo eviti" tra Procura ed U.S.S.M. (Ufficio Servizio Sociale Minorenni), che prevede l'interazione del Magistrato con ambiti scolastici, sia per incontri formativi, che per l'organizzazione di "processi simulati minorili", come fatto dal 2016 favorendo un'utile riflessione sulle dinamiche della giustizia penale e sui temi della devianza, violenza ed uso distorto della rete;

4. Rilevazione trimestrale statistica delle attività delegate ed evase dalla Sezione di Polizia Giudiziaria, utile a ripartire adeguatamente il carico di lavoro e cogliere tempestivamente eventuali criticità ed arretrato (dir. N.6 del 7.9.2017 e N.8 del 26.9.17);

5. Rilevazione semestrale degli incarichi assegnati dai singoli magistrati a custodi, consulenti tecnici, interpreti, ausiliari di polizia giudiziaria, esistente dal 2015, da cui risulta il PM assegnatario, il nome del soggetto incaricato, la tipologia dell'incarico, la data dell'affidamento dell'incarico, il compenso liquidato, il numero e l'oggetto del procedimento, (in linea con la Risoluzione generale in tema di poteri di vigilanza dei

dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti di incarichi - delibera CSM 12.9.2016 – P19496 del 13.9.16).

Tutto ciò premesso e passando agli specifici punti di cui alla nota della Corte Suprema di Cassazione Prima Presidenza del 24 luglio 2020 si rappresenta quanto segue:

1) Nel settore minorile le problematiche che hanno inciso maggiormente sul volume degli affari e sulla organizzazione dell'ufficio sono state quelle connesse alla applicazione del cd. Codice Rosso a seguito della entrata in vigore della legge 19.07.2019, n. 69. Tuttavia, l'emanazione di precipue direttive sul punto, sia alla Polizia Giudiziaria dell'Ufficio sia alla Polizia Giudiziaria del territorio, hanno consentito di applicare in toto la nuova disciplina, con ascolti della vittima effettuati nei tre giorni di rito e con l'espletamento di tutti gli accertamenti necessari alla acquisizione delle prove del caso (visita medica ginecologica/chirurgica; estrapolazione del dna; accertamenti tecnici sui telefoni cellulari ecc). Nei casi di reati commessi da soggetti maggiorenni e minorenni si è concordato, di volta in volta, l'ascolto con la Procura ordinaria competente, al fine di evitare una duplicazione degli interventi e la vittimizzazione secondaria della persona offesa. Non si sono rilevate nei vari procedimenti trattati criticità di sorta. Al contrario, si sottolinea la grande professionalità posta in essere dalla Polizia Giudiziaria dell'Ufficio e la eccellente collaborazione offerta dalla P.G. del territorio in attuazione delle deleghe del P.M. e nella attività di riscontro delegata.

Un'ulteriore riforma che ha inciso ed andrà ad incidere sull'azione dell'Ufficio è quella connessa alla entrata in vigore del D.L. n.161/2019 convertito in L. n.7/2020 del 28/02/2020 che ha disciplinato la normativa sulle intercettazioni. L'ostacolo più importante alla attuazione pratica della riforma del regime delle intercettazioni è costituito, allo stato, dalla mancata applicazione dell'applicativo TIAP, con conseguente impossibilità di enucleare gli effetti della predetta riforma sulla attività dell'Ufficio. Di contro, in data in data 09.07.2020 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Lecce, riguardante l'esercizio del diritto di accesso all'archivio delle intercettazioni da parte dei soggetti indicati dall'art. 89 bis co. 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale che qui di seguito si allega. All'uopo giova precisare che a breve ed a scioglimento della riserva di cui al punto 5 del citato protocollo, lo scrivente emanerà dettagliato ordine di servizio con l'indicazione dei nominativi del personale amministrativo e della polizia giudiziaria in servizio presso questo Ufficio, già individuato, legittimato ed addetto alle intercettazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A seguito dei predetti incontri ed al fine di approntare le misure organizzative per l'attuazione di tale disciplina, lo scrivente ha tenuto due riunioni, in data 16 gennaio e 23 gennaio 2020 alle quali hanno partecipato i magistrati, la Polizia Giudiziaria ed il personale amministrativo che sarà interessato nella fase di attuazione della nuova procedura.

Tenuto conto delle direttive impartite in occasione degli incontri svoltisi a Roma ed all'esito del confronto avvenuto in Sede, si è addivenuti alla fissazione dei passaggi necessari alla concreta attuazione di quanto statuito dalla normativa di cui al D.L.vo. 216/2017 e succ. mod..

In particolare, è stata individuata la stanza che occuperà la postazione sicura per i soggetti legittimati ex art. 89 bis, comma terzo, disp. Att. C.P.P., sotto la vigilanza di un Ufficiale di P.G., nella quale sarà collocato l'armadio corazzato previsto per legge, già acquistato.

La predetta postazione coinciderà con quella da adibire alla consultazione del TIAP, una volta che siffatta gestione documentale entrerà a regime per l'intero fascicolo penale atteso che, ad oggi, l'utilizzo di tale applicativo, per le Procure Minorenni, è obbligatorio solo per la parte relativa alle intercettazioni.

In previsione dell'attuazione del Protocollo d' Intesa tra la Procura della Repubblica di Lecce e questa Procura della Repubblica, nel corso delle predette riunioni si è acquisita la disponibilità, per come richiesto dallo scrivente, da parte del personale della Polizia Giudiziaria — Sede, di assicurare le fasi successive al rilascio dell'autorizzazione di accesso alla consultazione all'Archivio Riservato secondo tempi e modalità in via di definizione, comprensive dell'accompagnamento del soggetto legittimato alla sala di consultazione individuata dalla locale Procura della Repubblica, previ accordi sia con il personale adibito al controllo della Sala Ascolto, che con la Polizia giudiziaria che materialmente ha curato le intercettazioni.

Sono stati individuati e comunicati al Ministero, come da richiesta del 21/01/2020, i nominativi dei dipendenti che effettueranno il corso di formazione per la messa in esercizio e diffusione dei nuovi Sistemi Informativi TIAP-document@ e Archivio Riservato document@, nella persona del direttore amministrativo e di un assistente giudiziario esperto in informatica, con obbligo per i medesimi di diffondere le conoscenze operative, all'interno dell'Ufficio, al personale coinvolto dal progetto, attraverso un'attività di formazione.

Nei giorni successivi alle riunioni svolte in Sede, è stata consultata la piattaforma formativa dai soggetti precedentemente registrati, al fine di acquisire dimestichezza con i nuovi applicativi.

Si è in attesa della installazione presso questo Ufficio dell'applicativo TIAP, ad oggi pertanto mai applicato, con conseguente avvio delle sessioni di formazione pianificate (a livello decentrato ed attraverso corsi su

piattaforma e-learning), per come annunciate dalla Direzione Generale del personale e dalla Direzione Generale per i sistemi informativi. Tale innovazione è stata oggetto di comunicazione e di confronto nel corso delle succitate riunioni.

Quanto alla segnalazione delle problematiche emerse si rappresenta che andrà chiarito, una volta entrato a regime il sistema, il luogo in cui dovrà avvenire la registrazione dell'accesso alla sala di ascolto da parte del soggetto legittimato sul registro informatico (mod. 37 bis), con generazione di password da parte del sistema, sul quale andranno indicati, ai sensi del D.M. 20.04.2018, art. 3, comma 3, gli estremi dell'accesso (data, ora iniziale e finale, atti specificamente consultati), tenuto conto della non coincidenza tra l'Ufficio in cui è custodito il registro cartaceo delle intercettazioni (Mod. 37) ed il luogo in cui il difensore procederà all'ascolto delle intercettazioni o alla lettura delle tracce telematiche ( Procura della Repubblica di Lecce) e quanto disposto dal D.L. 30.12.2019, N. 161 che, all'art. 2, punto 4, attribuisce al Procuratore della Repubblica la direzione e la sorveglianza anche del registro riservato informatico.

Perplexità sorgono nello scrivente allorchè la nuova procedura, nel disciplinare le fasi di cui agli artt. 415 bis c.p.p. e 268 bis c.p.p., parrebbe non prendere in esame la fase precedente al deposito delle intercettazioni nell'Archivio Riservato, come accade, ad esempio, nei casi di indagini con emissione di ordinanze di custodia cautelare che si basino su intercettazioni e che debbano necessariamente essere messe a disposizione del difensore ai fini dell'espletamento del diritto di difesa sin dalla fase del riesame cautelare.

Altra problematica di natura organizzativa concerne la possibilità di rilasciare copia dei supporti dell'attività intercettiva al difensore, così come previsto dal D.L. 30/12/2019 n. 161 (art 2, punto 1, lettera e punto 8 e lettera m; art. 2, punto 2, lettera b, numero 4 nella parte in cui modifica l'art. 89 bis, disp. Att. c.p.p.) recante "Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni, di conversazioni o comunicazioni".

Al pari, dubbi sorgono nell'ipotesi di indagini collegate, che vedano interessate questa Procura ed altra del distretto (Brindisi), con indagini ed attività tecnica svolta da P.G. di quel territorio, con impiego della sala ascolto insistente presso quella Procura, ipotesi, questa, non contemplata dalla nuova disciplina, stante l'obbligatorietà per questo Ufficio di avvalersi unicamente della Sala Ascolto situata presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Lecce, individuata quale luogo dell'accesso da parte dei soggetti legittimati ex art. 89 bis, comma terzo, disp. Att. C.P.P..

Andrà inoltre stilato un Protocollo anche con l'Ufficio G.I.P. di questo Tribunale per i Minorenni, al fine di regolamentare l'accesso all'archivio delle intercettazioni.

2) Per quanto concerne la situazione carceraria nel Distretto, l'emergenza epidemiologica non ha messo in crisi il sistema. Gli interrogatori di garanzia degli arrestati e dei soggetti sottoposti a misura cautelare detentiva si sono svolti da remoto attraverso il sistema della videoconferenza. Nella maggior parte dei casi, all'esito della udienza di convalida, è stata irrogata la misura cautelare della permanenza in casa; nelle rare ipotesi in cui è stata irrogata la misura carceraria, è stato attuato il Protocollo posto a punto dall'I.P.M. di Bari, in linea con le disposizioni nazionali e con le direttive emesse sul punto dalla Regione Puglia. Analogamente si è proceduto, con l'effettuazione del tampone, prima di collocare il minore al C.P.A, in stato di arresto nella attesa della udienza di convalida. Non si sono registrate criticità o problematiche di sorta.

Quanto alla esecuzione penale, trovano costante applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 2.10.2018, n.121, in tema di misure penali di comunità ed al fine di attuare quei programmi di intervento che coinvolgano le famiglie dei giovani detenuti. Nel periodo in esame sono state concesse n. 6 liberazioni anticipate ( a fronte di n.2 del periodo precedente), n. 6 decreti di sospensione ex l. 165/1998 ( a fronte di 4 del periodo precedente), n. 2 decreti di revoca (al pari del precedente periodo), concesse n.2 misure alternative e revocate n.2 misure alternative. Si sottolinea la proficua collaborazione delle comunità ospitanti minori in esecuzione pena, impegnate nel recupero e nel reinserimento sociale dei minori condannati ed il miglioramento delle relazioni famiglia- minore a seguito della applicazione di siffatte misure detentive;

3) circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici dell'Ufficio, si rimanda a quanto sopra già esposto. Circa i programmi impiegati per la riduzione dell'arretrato, oltre a segnalare che non si ravvisano criticità degne di nota, si rappresenta che lo strumento utilizzato per far fronte a situazioni di arretrato che ciclicamente si possono verificare in ragione di vari fattori (sopravvenienze sopra la media, assenza del personale ecc), resta quello del lavoro straordinario;

4) il processo penale telematico in Ufficio non ha trovato attuazione. Si è in attesa, intanto, dell'avvio del T.I.A.P. ad oggi non ancora operativo;

5) quanto all'impiego di applicativi e di sistemi informatici per la gestione dell'emergenza da COVID-19 si rappresenta che l'applicativo SIGMA REGE di cui dispone l'ufficio non consente lo svolgimento di attività da remoto. Gli unici applicativi che hanno consentito l'applicazione da remoto sono il SICOGE ed il MEPA ( nello specifico procedura di accettazione e registrazione fatture; gestione ordini) utilizzati dal Funzionario Economo il quale, nei giorni in cui ha svolto attività in smart

working, ha continuato a svolgere regolarmente il lavoro da casa. Tutti gli altri impiegati che hanno usufruito del regime di smart working secondo i giorni di presenza/assenza imposti dalla legislazione emessa in materia e dalle singole circolari sul punto, hanno attuato progetti rientranti negli obiettivi di funzionalità ed efficienza del lavoro dell'Ufficio, ma che non necessitavano dell'impiego di applicativi.

Il sistema SIGMA REGE (Civile e Penale), infatti, vigente ancora presso tutti gli uffici minorili non consente, a differenza del SICP in uso alle Procure ordinarie, collegamenti da remoto. Ciò non ha impedito di impiegare le risorse in smart working per non creare arretrato e per consentire, attraverso il lavoro poi messo a punto dai soggetti presenti in ufficio, di portare avanti gli affari in materia penale e civile in un regime di apparente normalità, senza ricadute negative sui servizi e sulla produttività dell'ufficio in ogni settore. Molto si deve, evidentemente, anche e soprattutto al prezioso contributo del personale presente in Ufficio che, attraverso il meccanismo della rotazione connesso alla qualifica, ha garantito l'efficienza dei servizi ed il buon andamento di tutti gli affari, cimentandosi anche in mansioni non proprie e diverse da quelle ordinariamente svolte.

Andando nello specifico, si elencano, di seguito, i lavori svolti da remoto dalle unità dell'ufficio durante lo smart working:

Lavoro effettuato dal funzionario giudiziario – Settore penale: Lavoro preparatorio dell'archivio del dibattimento;

Lavoro effettuato dal Funzionario Giudiziario e dagli Assistenti giudiziari – Settore Penale: Lavoro preparatorio dell'udienza GUP attraverso l'utilizzo degli statini di udienza su pen-drive; Aggiornamento file excel per inserimento dati "Arrestati e/o soggetti sottoposti a misura";

Lavoro effettuato dall'operatore giudiziario – Settore Amministrativo: Predisposizione elenco informatizzato delle circolari del CSM anni 2018/2019; Aggiornamento e Sistemazione istanze e congedi del personale amministrativo;

Lavoro effettuato dall'Assistente Giudiziario – Settore Amministrativo: Catalogazione per ufficio e per argomento di tutte le note in entrata e in uscita della Segreteria Amministrativa relativamente al 2° semestre 2019; Preparazione cartellonistica e segnaletica in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro concordata con il sig. Procuratore;

Lavoro effettuato dal conducente di Automezzi – Aggiornamento libretto autovettura di servizio; Aggiornamento dati statistici e iscrizioni nel registro "Affari Civili";

Lavoro effettuato dagli Ausiliari – Settore Civile: Sistemazione in ordine cronologico degli atti e redazione degli indici dei fascicoli civili

pendenti previo accordo con i magistrati titolari; Proposta di ideazione del nuovo modello di fascicolo “Affari Civili”;

Lavoro Effettuato dall’Ausiliario: Sistemazione in ordine cronologico degli atti e redazione degli indici dei fascicoli civili pendenti previo accordo con i magistrati titolari; Predisposizione calendario mensile per turni e udienze magistrati con verifiche dell’effettivo svolgimento.

6) Circa le informazioni sulle ricadute della normativa volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla produttività degli uffici giudiziari del distretto con riguardo ai vari settori della giurisdizione, si rappresenta che l’attività dell’Ufficio è proseguita nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 così come modificato con L. 24/04/2020 n. 27 e D.L. 30/04/2020 n. 28 così come modificato dalla L. 25/06/2020 n. 70. In particolare, sono state celebrate, quanto al settore penale, le udienze con imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare e, nel settore civile, quelle di adottabilità, quelle relative ai MSNA e quelle con carattere di urgenza. L’Ufficio di Procura ha continuato a fare fronte a tutte le situazioni di emergenza connesse ad episodi di violenza intrafamiliare, con minori vittima di violenza o di violenza assistita. Sono stati sospesi nella fase della massima emergenza epidemiologica gli interrogatori di soggetti liberi e le assunzioni di sommarie informazioni; analoga sospensione ha riguardato le ispezioni presso le comunità per minori, ad eccezione di quelle connesse a precipue situazioni di emergenza.



## **La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Taranto**

1) Emergenza epidemiologica da Covid-19. Provvedimenti adottati ed impatto dell'epidemia sulla funzionalità degli Uffici Giudiziari ( si vorrà indicare anche la contrazione , in termini percentuali, degli affari esaminati e definiti nel primo semestre rispetto all'anno precedente):

### **a) Provvedimenti adottati**

In via del tutto preliminare ritengo doveroso evidenziare che dal febbraio 2020 , vale a dire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 , costante e tempestiva è stata l'attività di informazione, confronto , indirizzo, coordinamento e supporto svolta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce nei confronti di tutti gli Uffici Requirenti del Distretto e, per quanto qui rileva, nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto.

Tale attività è senza dubbio stata particolarmente preziosa soprattutto nella fase iniziale del periodo emergenziale, cd. Fase 1, quando i Dirigenti degli Uffici Giudiziari, a fronte di una inedita situazione epidemiologica hanno dovuto – a volte in maniera frenetica- far fronte alla esigenza primaria di salvaguardare la salute dei lavoratori e nel contempo contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica sullo svolgimento dell'attività giudiziaria . Ciò in quanto nella cd Fase 2 nel contrasto al Coronavirus, scattata il 12 maggio per concludersi dapprima il 31 luglio 2020 e poi anticipato al 30 giugno 2020, - fase caratterizzata da una graduale e prudente ripresa delle attività degli uffici giudiziari- sono state tendenzialmente riproposte tutte le misure già assunte nel periodo precedente, sia pure con una applicazione in forma meno stringente, facendo però tesoro dell'esperienza acquisita e delle modalità messe in campo per affrontare il periodo più difficile.

A tali fini questo Ufficio dal 25 febbraio 2020 , in ossequio alle Direttive emanate dal Procuratore Generale e dal presidente della Corte di appello ed in attuazione dei Decreti Legge, dei DPCM , delle Direttive e delle Circolari Ministeriali a più riprese intervenute al fine del contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 ha adottato più provvedimenti -direttamente ovvero congiuntamente al Presidente del Tribunale per i Minorenni in sede – contenenti misure logistiche e operative relative alla gestione degli spazi lavorativi; misure organizzative organizzative e di sicurezza sanitaria ( limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari; limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici; regolamentazione dell'accesso ai servizi; obbligo di indossare la

mascherina , di disinfettare le mani – ed eventualmente di indossare guanti- e di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro ) misure di sicurezza sanitaria ; misure relative alla presenza in Ufficio del personale di magistratura, amministrativo e alla Sezione di Polizia Giudiziaria in sede nonché Linee Guida per la trattazione degli Affari Giudiziari.

Detti provvedimenti adottati, in accordo con le Autorità Sanitarie Locali e con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e previa interlocuzione con l' RSPP , il medico competente e le OOSS, sono stati tutti trasmessi al Procuratore Generale di Lecce e al Consiglio superiore della magistratura ([settimana-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settimana-emergenzacovid@cosmag.it) - [urgenti@cosmag.it](mailto:urgenti@cosmag.it)) e pubblicati tempestivamente sul sito web Istituzionale di questa Procura .

Si è anche proceduto all'integrazione del DUVRI con la sottoscrizione del Documento di “Valutazione del rischio da infezione da coronavirus in ambiente di lavoro e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione” ed è stato costituito il “Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

A salvaguardia della salute dei lavoratori ed a garanzia del corretto svolgimento del servizio giustizia, previa predisposizione dei presidi strettamente necessari per assicurare le attività indifferibili ed urgenti e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, dal 23 marzo 2020 sono stati autorizzati progetti di smart working “emergenziali ed agili” per tutti i lavoratori , orientandosi anche per obiettivi e valorizzando le utilità ed abilità di ognuno. Lo smart working ha costituito la tipologia prevalente di servizio anche nella cd. Fase 2 ( dal 12 maggio al 30 giugno,) anche se parametrato rispetto all'effettiva necessità di ripresa. Ciò anche in considerazione della circostanza per cui la quasi totalità dell'attività dell'Ufficio viene svolta attraverso l'utilizzo del s.i. Sigma penale e Sigma civile, non delocalizzabili. Attualmente, su indicazione del medico competente , sono ancora autorizzati allo smart working, opportunamente rimodulato in data 28 agosto , solo due unità rientranti nella categoria dei cd.“soggetti fragili”.

Particolarmente utile al fine di limitare al massimo la presenza in ufficio anche del pubblico, qualificato e non, è stata la previsione dell'accesso alla Procura solo previa convocazione o prenotazione telefonica e/o telematica ( in modo da scaglionare le presenze ) nonché la previsione del deposito da parte degli avvocati di atti/istanze ( anche per eventuali appuntamenti) nelle cancellerie/segreterie tramite PEC e tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali.

Questa Procura è stata altresì abilitata all'accettazione dei pagamenti telematici dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.

Deve invece sottolinearsi come 1) la richiesta avanzata ai sensi dell'art 83 c.12 quater 1 del dl n.18/2020 al Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia relativa al deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale con modalità telematica non ha invece trovato accoglimento essendo stato comunicato a questo Ufficio che “L'utilizzo da parte delle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni del Portale Deposito Atti Penali è subordinato al completamento della reingenerizzazione del sistema informativo del Registro Generale Notizie di reato in uso presso detti Uffici ed in particolare alla migrazione del sistema SIGMA penale in SICP prevista immediatamente dopo la migrazione del SIGMA civile nel PCT” e 2) la richiesta al Ministro della Giustizia e al Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia avanzata ai sensi dell'art 83 c.12 quater.2, affinché gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria fossero autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, è invece rimasta totalmente priva di riscontro.

Nel suddetto periodo è stata utilizzata la piattaforma Teams per lo svolgimento delle attività da remoto ( udienze civili e penali - come da Protocolli sottoscritti con il Tribunale per i Minorenni e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - , attività di formazione, riunioni, ed altro).

### **Osservazioni**

Quanto suddetto serve ancora una volta a sottolineare l'esigenza , non più procrastinabile, per tutti gli Uffici Minorili di dismettere l'uso del s.i. SIGMA che, come in più occasioni evidenziato, presenta non poche criticità ed impedisce a questi Uffici di “allinearsi” e di usufruire di tutte le funzionalità sviluppate per s.i. in uso negli uffici giudiziari ordinari. A ciò aggiungasi che , nella prospettiva futura di un ricorso ordinario a forme di lavoro agile , l'adozione di tale sistema non delocalizzabile ne impedisce di fatto la possibilità.

L'uso della piattaforma Teams è stato fondamentale per l'espletamento da remoto dell'attività lavorativa di questo Ufficio in pieno lockdown , non solo in ambito penale ( V. art 83 c.3 lett. B) e c) del DL 18/2020) ma anche in ambito civile , e ciò in quanto molti degli affari civili di competenza dell'A.G. minorile, sono stati regolarmente trattati anche durante il periodo emergenziale

giusta espressa esclusione normativa ( v. art 83 c.3 lett.a) DL 18/20 in materia di dichiarazione di adottabilità, di MSNA, di minori allontanati dalla famiglia - ovvero ex Legge n.27/2020 ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente ed indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona- e comunque di situazioni di grave pregiudizio).

Va tuttavia sottolineato che l'uso del Teams negli Uffici di questa Procura è stato spesso difficoltoso a causa dell'inadeguatezza degli strumenti informatici a disposizione e della scarsa intensità del segnale della rete LAN.

A ciò aggiungasi che gran parte della dotazione hardware dell'Ufficio è obsoleta e comunque inadeguata alle nuove necessità. Si pensi ad esempio alla circostanza che nessuno dei p.c. desktop è dotato di webcam e microfono, il che ha reso impossibile il loro utilizzo per lo svolgimento delle attività "a distanza" nel periodo marzo/giugno 2020. In alcuni casi, pertanto, non essendo neanche possibile l'installazione della piattaforma Teams sul notebook, poiché datato, le udienze da remoto, i corsi di formazione, le riunioni e tutte le altre attività a distanza sono state svolte, anche se dall'Ufficio, utilizzando strumentazione e rete personale.

Si segnala infine che, fatta eccezione per il Direttore Amministrativo, il personale non è assegnatario di notebook, il che ha reso difficile anche la possibilità di accedere in *smart working* ai pochi sistemi delocalizzabili, data l'indisponibilità di strumenti personali idonei.

## **b) Impatto dell'epidemia sulla funzionalità degli Uffici Giudiziari**

Preme sottolineare che, nonostante le misure emergenziali di cui all'art 83 DL 18/20 convertito con modificazioni nella L.24 aprile 2020 n.27 ed ulteriormente modificato dal DL 30 aprile 2020 n.28, volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, il lavoro di questa Procura della Repubblica è stato comunque caratterizzato, anche in questo anno non comune, dalla assenza di accumulo di arretrato

Tali risultati si sono mantenuti solo grazie allo straordinario impegno ed alla professionalità dei magistrati e del personale delle segreterie che, quest'anno, ha dovuto superare non solo il disagio determinato dall'ormai pluriennale carenza di organico ma anche quello determinato - in periodo di misure emergenziali e di lavoro agile - dalla impossibilità di delocalizzare i s.i. più utilizzati, quali il SIGMA penale e civile, con conseguente e considerevole ricaduta in termini di maggior lavoro su coloro che hanno assicurato i presidi in presenza, e ciò anche in considerazione della circostanza che su, n.9 unità in servizio, n. 2, quali soggetti fragili, sono stati posti su indicazione del medico competente in *smart working* 5 giorni su 5 a settimana sino al 27 luglio 2020

ed altre n. 2 unità, in quanto fruitori di permessi ex legge n.104/92, ne hanno fruito in maniera estesa ( n. 36 giorni nel periodo marzo/giugno) così come previsto dai decreti legge 17 marzo 2020 n.18 e 19 maggio 2020 n.34

**Dai dati statistici relativi al periodo 1 luglio 2019/30 giugno 2020**, che si allegano, si evidenzia infatti come, in ambito civile, preso atto di una flessione inevitabile delle sopravvenienze (pari al 23% in meno rispetto allo scorso anno ( 1208 a fronte di 1569 ) , ci sia stato comunque un numero di definizioni superiore alle sopravvenienze (1478 definiti su 1208 sopravvenuti), con una drastica riduzione delle pendenze (284 a fronte delle 554 dello scorso anno). Considerevole , e superiore a quello dell'anno precedente, risulta anche il numero dei pareri espressi ( n. 1628 a fronte di 1480) nell'ambito dei procedimenti già pendenti dinanzi al TM, a riscontro dell'attività comunque mai interrotta nelle materie particolarmente delicate, sopra specificate.

Nel periodo in esame risultano effettuate n. 75 ispezioni ex art.9 L.184/94, di cui n.55 ordinarie (effettuate personalmente dal Procuratore e dai sostituti) e n. 20 straordinarie (effettuate dal personale della Sezione di PG in sede).

In ambito penale, come può evincersi dall'esame dei dati statistici relativi al periodo 1 luglio 2019/30 giugno 2020, allegati, le sopravvenienze nel Registro Noti nel periodo in esame (nonostante il *lockdown*) registrano un decremento minimo (n. 202 sopravvenuti a fronte di n.209 dello scorso periodo) pari al 2,87%.

La ricaduta della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica è invece più visibile sulle definizioni del Registro Noti - n.192 a fronte dei 218 dello scorso anno, pari all'11,9 % in meno , con una pendenza che passa a n.60 fascicoli rispetto a 50 dello scorso anno – direttamente riconducibile alla sospensione di cui all'art. 83 c.2 DL 18/2020, **senza tuttavia che ciò abbia comportato, in nessun caso, il superamento dei termini ex art. 407 c.1,2 e 3bis cpp.**

A dimostrazione dell'ovvia considerazione che la contrazione, **già riportata in relazione all'intero anno considerato, si concentra principalmente nel primo semestre ed è riconducibile all'impatto dell'emergenza epidemiologica e delle misure di cui all'art.83 DL n.18/2020**, il raffronto dei dati relativi agli affari esaminati e definiti nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 evidenzia , come da statistiche trimestrali allegate, quanto all'area civile una decremento delle sopravvenienze , pari al 37,5 % (629 rispetto a 1008) e delle definizioni pari al 43,68% ( 615 rispetto a 1092) e quanto al penale , un decremento delle sopravvenienze Modello Noti pari al 17,47% ( 85 rispetto a 103) e delle definizioni pari al 31,13% (73 rispetto a 106 ). Tali ultimi dati sono infatti da ricondurre non soltanto alla contrazione delle segnalazioni civili e

delle notizie di reato ma anche alla sospensione straordinaria dei termini e alla mancata o ritardata ricezione (tranne i casi urgenti e/o comunque rientranti nelle eccezioni di cui all'art 83 DL 18/20) degli esiti degli accertamenti preliminari già disposti in sede civile - e prodromici alla definizione con ricorso al TM o con archiviazione – nonché alla mancata ricezione degli esiti delle indagini preliminari già delegate.

Ciò detto, va comunque ribadito come, nonostante l'inevitabile impatto dell'emergenza epidemiologica sulla attività e sulla produttività dell'Ufficio, non si siano comunque creati arretrati né con riferimento al lavoro del personale amministrativo né con riferimento al personale di magistratura.

2) Attività del Pubblico Ministero in relazione alla presenza carceraria nelle varie fasi dell'emergenza sanitaria ed alla applicazione dei decreti 28 e 29 e della legge di conversione n.70/2020

La Procura per i Minorenni di Taranto fa capo all'IPM di Bari e non risultano segnalate, nel periodo di riferimento, problemi di affollamento o particolari criticità.

Da segnalare l'assoluto rigore e professionalità manifestata dalla Direzione del suddetto Istituto in ordine all'attuazione delle misure per la prevenzione, il contrasto ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da coronavirus Covid 19. Ed invero in ossequio alle Disposizioni impartite dal Dipartimento di Giustizia Minorile e di comunità sono state applicate le *“Indicazioni in materia di prevenzione della diffusione dell'infezione da Covid 19 negli Istituti penitenziari della Regione Puglia”* varate con la Nota Prot.AOO/005/281 del 3.4.2020 dalla Direzione del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti dell'Assessorato alla Salute della Regione Puglia nonché il *“Nuovo Protocollo operativo per il potenziamento delle misure di prevenzione da contagio da Covid 19 presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Bari con annesso CPA”* adottato dalla ASL di Bari – Unità Operativa Complessa di Medicina Penitenziaria. La redazione di detto Protocollo Aggiuntivo per l'IPM di Bari, promossa d'intesa con la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata e concordata con la ASL di Bari, si è infatti resa necessaria per salvaguardare la specificità del contesto minorile e per rendere le misure adottate coerenti con l'assetto dell'assistenza sanitaria vigente in quella sede penitenziaria minorile e nell'annesso CPA.

Tanto premesso, con riferimento ai soggetti in stato di detenzione o di custodia cautelare nella fase emergenziale da Covid 19, si rappresenta che, in linea con quanto previsto dalla Nota n.0007453 del 2 aprile 2020 della Procura Generale della Corte di Cassazione, in data 19 marzo 2020 e 25 marzo 2020 n. 3 minorenni - unici a quella data presenti in IPM in stato di

custodia cautelare in relazione a procedimenti di questo Ufficio - sono stati dimessi a seguito della sostituzione della misura della custodia cautelare ex art 23 DPR n.448/1988 con quella della permanenza in casa ex art 21 DPR n.448/1988.

Solo in data 3.6.2020 , a seguito di Ordinanza GIP presso il TM su conforme richiesta del PM, ad un minore indagato è stata applicata la custodia cautelare in IPM, in considerazione della gravità del reato da “codice rosso” contestato e della particolare pericolosità dell’indagato . In detto caso ( collocabile comunque nella cd. Fase 2) massima è stata l’attenzione per l’adozione delle dovute precauzioni, sempre comunque assicurate dall’IPM di Bari come sopra anticipato.

Si rappresenta inoltre che nello stesso periodo n.3 condannati sono stati ammessi a misure alternative alla detenzione.

**3) Intercettazioni:** questioni emerse a seguito delle nuove disposizioni, con particolare riferimento alle ricadute interpretative in tema di utilizzabilità degli esiti delle operazioni.

Come è noto l’art.1 del DL 30.4.2020 n.28 conv. nella Legge n.70/2020 , in modifica di quanto disposto dall’art.1 del Decreto Legge n.161/2019 convertito nella Legge N. 7/2020, ha previsto l’entrata in vigore dall’ 1.9.2020 della nuova disciplina in materia di intercettazioni intesa a coniugare l’efficacia dello strumento investigativo con le esigenze di tutela della riservatezza delle persone coinvolte nell’attività tecnica, in attuazione delle indicazioni contenute nel provvedimento del 18.7.2013 del Garante per la Protezione dei dati personali.

La finalità perseguita è quella di migliorare le condizioni di conservazione e gestione dei dati per garantirne la genuinità, prevenirne la distruzione o perdita e scongiurare accessi non autorizzati a tutela della segretezza delle indagini e della riservatezza delle persone intercettate.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la predisposizione di una pluralità di misure che hanno ad oggetto l’attività di intercettazione e la documentazione cartacea, digitale e multimediale alla stessa relativa (file audio, video, flussi informatici). Dette misure prevedono :1) la protezione fisica dei supporti documentali e degli spazi che hanno un collegamento con l’attività di intercettazione , come ad esempio la custodia in armadi-cassaforte della documentazione cartacea e dei registri , o, ancora la installazione di impianti di videosorveglianza dei locali adibiti ad attività di intercettazione e dei relativi ingressi; 2) misure di sicurezza informatica: come ad esempio le prescrizioni in ordine alla conservazione in forma cifrata delle tracce foniche, all’accesso ai dati solo da postazioni securizzate o al tracciamento di tutti gli accessi ai dati e 3) regole che impongono la

selezione del materiale intercettato che diverrà ostensibile per finalità probatorie.

*Orbene*, in previsione dell'obbligo di tenuta *dell'Archivio digitale delle intercettazioni* di cui al novellato art. 89-bis disp. att. c.p.p., per i procedimenti penali iscritti a far tempo dal 1° settembre 2020, correlato all'entrata in vigore della suddetta nuova disciplina, e premesso che l'archivio digitale di questa Procura è collocato presso i locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e lì verrà custodito il materiale fonico raccolto, garantendone la sua segretezza, in linea con quanto suggerito dal Ministero della Giustizia ed in realtà già previsto dalla Nota Operativa della Procura Generale di Lecce Prot. N. 3236 del 16 maggio 2018, questa Procura minorile ha sottoscritto in data 29.6.2020 un Protocollo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale in cui è stato disposto che alla sala ascolto prevista dall'art. 89 bis disp. att. cpp situata presso la Procura Ordinaria di Taranto possano accedere anche i soggetti legittimati in relazione ad intercettazioni che afferiscono a procedimenti penali pendenti presso questo Ufficio e che l'accesso a detta sala avverrà previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, al quale verrà rilasciato un codice identificativo fruibile una volta sola ed elaborato dall'apposito sistema informativo. In detti casi il personale adibito al controllo della sala ascolto procederà all'identificazione del soggetto legittimato; l'accesso verrà rilevato dal registro informatico di questa Procura denominato Mod. 37 bis che attesterà la data, l'ora iniziale e finale e gli atti specificamente consultati.

Si è altresì proceduto all'installazione sulle postazioni di lavoro dei soggetti "profilati" dell'applicativo *TIAP-Document@*, posto che per i procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 le attività documentali relative alle intercettazioni e alla corrispondenza con l'ufficio del Giudice per le Indagini preliminari relativa alla trasmissione delle richieste di autorizzazione o di convalida delle intercettazioni disposte in via d'urgenza (e delle relative proroghe) dovranno essere espletate attraverso l'impiego di detto sistema.

### **Questioni emerse a seguito delle nuove disposizioni**

Anche in questo caso, nell'imminenza dell'entrata in vigore della nuova normativa in esame, al fine di agevolare l'interpretazione e l'approccio operativo in caso di operazioni di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, in linea anche con "*Primi orientamenti in tema di applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni*" espressi dalla Procura Generale presso la

Corte di Cassazione in data 31 luglio 2020, sono state emanate “Note informative sulla nuova disciplina in materia di intercettazioni” nonché la Direttiva Prot.llo n. 862 /2020 del 31.8.2020 destinata ai Magistrati dell’Ufficio, al personale amministrativo, alle Sezioni di PG in sede ed alle FF.OO.

*In detta Direttiva ,oltre a dare disposizioni sulla documentazione cartacea e digitale, sull’organizzazione dell’Ufficio sulla conservazione delle intercettazioni e sull’archivio digitale, è stato sottolineato il divieto, per la Polizia Giudiziaria, di trascrizione, anche sommaria, del contenuto delle intercettazioni che abbiano riguardato le conversazioni del difensore con il suo assistito tutelate dall'articolo 103 del c.p.p. e delle intercettazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, con particolare riferimento ai dati personali sensibili. E’ stata altresì richiamata l’attenzione sul dovere di vigilanza del PM procedente alle intercettazioni che, ai sensi dell’art. 268 c.2 bis cpp, darà indicazioni alla PG delegata affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati sensibili non rilevanti ai fini delle indagini, vigilando altresì sull’osservanza di tale indicazione e mantenendo un’interlocuzione costante, anche informale, con gli organi di Polizia Giudiziaria delegati alle operazioni.*

Analogamente , quanto alle conversazioni del difensore con il suo assistito, è stata sollecitata la buona prassi in base alla quale la Polizia Giudiziaria, in esito al completamento delle operazioni, fermo restando il divieto di riportarne con annotazione il contenuto, segnali al Pubblico Ministero, i progressivi identificativi delle registrazioni non trascritte perché ritenute ricomprese nell’ambito di operatività dell’art.103 c.p.p., così da consentire al Pubblico Ministero una verifica diretta e, in ipotesi, la trascrizione quando ritenesse insussistenti i presupposti di applicabilità della normativa di garanzia.

Nei suddetti documenti sono inoltre state affrontate le questioni interpretative relative all’individuazione del cd. bersaglio , specificando che ciascun R.I.T. dovrà riguardare singoli "bersagli" ( leggi apparecchi intercettati), anche se riferiti allo stesso soggetto, posto che tale modalità risulta, infatti, allo stato, l’unica compatibile con i programmi informatici adottati dal Ministero della Giustizia al fine della gestione dell’Archivio Digitale Intercettazioni; all’esclusione dalle garanzie di inutilizzabilità previste dall’art.103 c.p.p. delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dei difensori che fuoriescono dall’esercizio della funzione difensiva, quali i colloqui tra avvocato ed assistito che costituiscono attività criminosa nonché all’interpretazione della previsione di cui al comma 4 dell’art. 268 c.p.p., ritenendo che la chiusura delle operazioni di intercettazione, da individuarsi in quello di completa cessazione delle

operazioni e di stesura di ogni relativo verbale, costituisca il termine ultimo per la trasmissione dei verbali e delle registrazioni, e che prima di tale momento la polizia giudiziaria conservi la disponibilità della documentazione relativa alle intercettazioni già svolte.

### **Osservazioni/ valutazioni**

La recentissima entrata in vigore della nuova disciplina non consente di esprimere una valutazione concretamente fondata su eventuali problematiche connesse all'applicazione della stessa ed in particolare in tema di utilizzabilità degli esiti della stessa.

E tuttavia, questo Ufficio non può esimersi dal sottolineare le problematiche di natura pratica che, allo stato, si sono verificate relative ai ritardi registratisi nell'installazione e nella messa a punto dei nuovi applicativi e dell'archivio riservato in ambito minorile, con evidente sottovalutazione delle esigenze di tale settore giudiziario.

La scelta suggerita dal Ministero della Giustizia, ma come detto ancor prima condivisa in sede distrettuale, di collocare presso l'archivio digitale delle Procure Distrettuali ( e per Taranto della Procura Tribunale) anche quello delle Procure Minorili ha infatti comportato una assoluta mancanza di informazione/partecipazione dei magistrati e del personale di questa Procura, non solo alle operazioni di installazione ma anche agli incontri formativi del personale individuato come responsabile delle operazioni di conferimento e dell'accesso alla sala ascolto dell'archivio digitale ( con contestuale responsabilità del registro 37 bis), evidentemente diverso per i procedimenti di competenza della Procura per i Minorenni rispetto a quella ordinaria.

Analogamente, l'installazione del TIAP Document@, effettuata, in parte a pochissimi giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa ed in parte successivamente, non è stata accompagnata da un sia pur breve incontro formativo "*de visu*" con il personale addetto alle intercettazioni.

A tal fine, preme sottolineare che, a differenza degli Uffici Ordinari che già conoscevano e disponevano dell'applicativo TIAP, per gli Uffici Minorili detto applicativo costituisce un'assoluta novità sicchè, in uno alla formazione *on line* realizzata anche attraverso *webinar* dedicati e disponibile sulla piattaforma @learning del Ministero di Giustizia, sarebbe stato opportuno prevedere almeno un incontro formativo in loco da parte del personale del CISIA locale, incontro peraltro compatibile anche con le misure anticontagio in vigore, in quanto relativo ad un numero veramente limitato di unità".